

Capitolo 3

Delitti contro la fede pubblica

Nicola Pisani

SOMMARIO: 1. Premessa. Profili storici. – 2. Il bene giuridico della fede pubblica. La teoria della plurioffensività dei reati di falso. – 3. La nostra opinione. La nozione di fede pubblica alla luce del principio di offensività e l'applicazione della teoria della seriazione dei beni giuridici. – 4. *Segue*. Le figure di falso “grossolano”, falso “innocuo” e falso “inutile”. – 5. Falsità in atti. La distinzione tra il falso materiale e il falso ideologico. – 6. L'oggetto materiale delle falsità in atti. I documenti tutelati. – 7. *Segue*. Le diverse tipologie di documento. – 8. Il problema del falso consentito. – 9. Le falsità materiali aventi ad oggetto documenti pubblici. – 10. Le falsità ideologiche aventi ad oggetto documenti pubblici e di rilevanza pubblica. Falso per omissione e falso implicito. False attestazioni del privato in atto pubblico e falso ideologico per induzione *ex art.* 48 c.p. – 11. Le falsità in scrittura privata. Il rapporto con l'uso di atto falso. – 12. Falsità in foglio firmato in bianco. – 13. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. – 14. Il dolo nei reati di falso. – 15. Le falsità personali. – 16. Le falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

1. *Premessa. Profili storici*

Il titolo VII del libro secondo del codice penale disciplina la categoria dei “delitti contro la fede pubblica”, nell'ambito della quale sono ricompresi quattro tipi di falsità: falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (capo I); falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento (capo II); falsità in atti (capo III) e falsità personali (capo IV).

Pur trattandosi di quattro gruppi di delitti il cui oggetto materiale non è sicuramente riconducibile a un solo paradigma – basti semplicemente pensare al fatto che le monete, le carte di pubblico credito e i valori in bollo sono cose evidentemente diverse dai sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, ovvero questi due gruppi dagli atti e tutti dai segni di identificazione della persona – ciò non toglie che possa delinearsi un unico oggetto giuridico che funga da concreto elemento unificatore di tutte le diverse fattispecie di falso. Secondo il legislatore – come risulta dall'analisi della rubrica del titolo VII del libro II del codice penale – tale elemento sembrerebbe essere rappresentato dalla tendenza di tutte le differenti forme di falso a

ledere lo stesso bene giuridico della fede pubblica. In particolare, volgendo lo sguardo alla volontà del legislatore storico, e cioè alla Relazione al progetto definitivo del codice penale si vede che la fede pubblica è definita come la “*fiducia che la società ripone negli oggetti, segni, forme esteriori (monete, emblemi, documenti), ai quali l’ordinamento giuridico attribuisce un valore importante*”. Insomma, la fede pubblica si identifica con la fiducia della collettività in determinati oggetti, segni o simboli, sulla cui genuinità o veridicità deve potersi fare affidamento affinché venga garantita la certezza, la speditezza e la sicurezza del traffico economico e/o giuridico¹. Tale fiducia sarebbe da intendersi, quindi, non in senso psicologico, ma da un punto di vista sociale: la sua tutela infatti opererebbe indipendentemente dalla considerazione concessa nel caso concreto a quei segni –; essa costituirebbe una vera e propria necessità del “traffico giuridico”, a priori e a prescindere da ogni accertamento al riguardo.

È agevole comprendere che, se l’affidamento sull’attendibilità dei diversi oggetti, simboli o segni fosse subordinata all’esito di un giudizio *ex post* sulla loro credibilità, risulterebbero sicuramente frustrate quelle esigenze di certezza e celerità che il traffico economico e/o giuridico impone². Si pensi alla tutela della stabilità sociale dei negozi giuridici basata sullo scambio di una cosa o di una prestazione verso il pagamento di una somma di denaro: l’affidabilità del mezzo di pagamento e l’autenticità del documento che prova l’esistenza del negozio sono presupposti essenziali di tutte le transazioni economiche.

Fermandoci a queste prime considerazioni, l’equazione tra fede pubblica e “traffico giuridico” fa seriamente dubitare sulla possibilità di enucleare intorno a una nozione di fede pubblica così concepita un oggetto giuridico dotato

¹ Cfr. Relazione al progetto definitivo del codice penale, in *I lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, vol. V, II, Roma, 1929, 242. Per un’esaustiva descrizione del bene giuridico della fede pubblica, cfr. A. DE MARSICO, *Falsità in atti*, in *Enc. dir.*, Milano, 1967, 561 ss., che parla di buona fede in senso oggettivo, nel senso di “*fiducia in certe forme determinate, che imponendo di ritenere rispondenti al vero certe situazioni condizionano od agevolano lo svolgersi della vita economica e giuridica fra i consociati, e finisce così per essere fiducia nel traffico*”. Secondo R. BARTOLI, *Falsità documentali*, in *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da S. Cassese, Milano, 2006, 2389, tale orientamento risulta fondato sull’idoneità ingannatrice del falso, ossia sull’idea di falso e inganno come due concetti indissolubilmente legati tra loro: la condotta di falsificazione sarebbe per sua natura destinata ad ingannare e quindi a provocare nei destinatari una decisione o un giudizio erroneo. Pertanto, il disvalore della falsità sarebbe rappresentato dalla “*violazione di un affidamento, nel tradimento di una fiducia che la generalità ripone nei documenti quali strumenti di certezza per i rapporti giuridici*”. Critico nei confronti del bene giuridico della fede pubblica, G. DELITALA, *Concorso di norme e concorso di reati*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1934, 109, per il quale “*la nozione di fede pubblica non costituisce altro se non una categoria astratta che serve a raggruppare insieme diverse ipotesi delittuose, in vista della identità del mezzo, ma non rappresenta, minimamente, un interesse di per sé meritevole di tutela penale*”; nonché, analogamente, G. COCCO, *Il falso bene giuridico della fede pubblica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, 70 ss.

² Sul punto, G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale, I delitti contro la persona*, I, Bologna, 2007, 539; in senso analogo, M. MANTOVANI, *Delitti contro la fede pubblica*, in *AA.VV., Diritto Penale. Lineamenti di parte speciale*, V ed., Bologna, 2009, 326 s.,

della necessaria concretezza e afferrabilità e tale da esprimere l'autentico disvalore delle singole ipotesi di falso.

Tuttavia, prima di approfondire il complesso tema della fede pubblica come oggetto giuridico, appare utile un breve inquadramento storico della materia dei falsi, con particolare riferimento, soprattutto, alle falsità documentali. È infatti, proprio nel contesto delle cd. falsità in atti, che, storicamente, si sono alimentate le maggiori dispute sul bene giuridico violato dalle disposizioni in esame; e da quell'ambito si è cercato di trapiantarle anche alle altre tipologie di falso

Il codice Zanardelli del 1889, distingueva nettamente le falsità materiali dalle falsità ideologica. La prima tipologia si riteneva integrata quando veniva minata la genuinità di un atto (atto pubblico o scrittura privata). In particolare, con tale espressione si intendeva sia il caso in cui si fosse fatta risalire la paternità di un atto integralmente a un soggetto diverso dall'autore reale; sia il caso in cui la divergenza tra autore reale e autore apparente avesse riguardato solo una parte dell'atto e in un documento appartenente effettivamente ad un soggetto fossero state inserite parti provenienti in realtà da terzi (realizzando in tal modo un atto solo quantitativamente diverso dall'originale)³. La seconda tipologia, invece, alla stregua dell'art. 276 del codice Zanardelli, si configurava allorché un pubblico ufficiale avesse attestato come avvenuti in sua presenza fatti, in realtà, non verificatisi dinanzi a lui; ovvero, laddove avesse affermato come rese o non rese dichiarazioni che, invece, determinati soggetti non gli avevano o gli avevano effettivamente reso. In tale ipotesi, pertanto, ciò che risultava lesa non era la genuinità dell'atto – che proveniva effettivamente dal suo autore –, bensì la sua veridicità, non rispondendo al vero i fatti o le dichiarazioni in esso contenute.

Ora è importante sottolineare che, affinché fossero integrate le due ipotesi delittuose, occorre che dal fatto (falsità ideologica o materiale) potesse derivare un "*pubblico o privato documento*" (cfr. artt. 275, comma 1, e 276 codice Zanardelli); era necessario, cioè, che il documento falsificato fosse **idoneo a produrre effetti giuridici, e quindi a cagionare un diretto pregiudizio agli interessi dei terzi che ne fossero entrati in contatto**. Si badi, il giudice era chiamato ad accertare (in concreto) e di volta in volta, l'idoneità del singolo atto falso, a cagionare un danno, ma non anche l'effettivo verificarsi di un tale pregiudizio. Con la conseguenza che condotte di per sé inidonee a recare pregiudizio – come ad esempio nell'ipotesi di falsificazione ricadente su un atto nullo, come tale privo di effetti giuridici – non risultavano punibili.

Possiamo, perciò dire, che il codice Zanardelli, con l'introdurre il requisito della "idoneità a cagionare un privato o pubblico documento", configurava le falsità documentali come reati di pericolo concreto, ancorando il concetto di fede pubblica alla tutela della stabilità dei rapporti giuridici sottesi⁴.

³ Così, M. MANTOVANI, *Delitti contro la fede pubblica*, cit., 318, che parla al riguardo di falsità materiale per "*alterazione*".

⁴ Cfr. L. MAJNO, *Commento al codice penale italiano*, Verona, 1890, 748 ss.

Il requisito del “potenziale nocimento” viene meno, invece, nel codice Rocco del 1930. Nella Relazione ministeriale sul progetto del codice penale se ne afferma, testualmente, la superfluità. In particolare, si legge che, dovendosi intendere per scrittura quel documento contenente dichiarazioni o attestazioni di volontà idonee a fondare o a suffragare una pretesa giuridica ovvero a provare un fatto giuridicamente rilevante, un documento potenziale vi sarebbe ogni qualvolta la condotta di falsità ricada su un documento di questo tipo⁵. Ne deriva, che talune falsità risulterebbero inidonee a produrre un pubblico o privato documento in quanto cadano su un documento che tale non è (perché, ad esempio, giuridicamente irrilevante, formalmente inesistente ovvero non tutelabile dalle disposizioni sulle falsità in atti). Pertanto, laddove manchi un documento così inteso, l'eventuale condotta di falsità non sarebbe punibile non perché innocua, bensì in quanto abbia ad oggetto un documento giuridicamente irrilevante. In definitiva, quindi, secondo parte della dottrina, nel codice del 1930 la possibilità di documento non costituirebbe un *quid* ulteriore necessario ai fini dell'integrazione dei delitti in questione; bensì “*un presupposto necessario affinché la falsità si realizzi*”⁶.

In realtà, se da un lato ovviamente non può trascurarsi l'intervento del legislatore del 1930; dall'altro, si ritiene che l'eliminazione del requisito previsto dal codice Zanardelli ai fini dell'integrazione delle falsità in atti non possa essere posta a fondamento di una presunta volontà legislativa di far rientrare nell'area delle condotte penalmente rilevanti anche i c.d. falsi inoffensivi. Al riguardo, basti pensare che nella stessa Relazione Ministeriale che accompagna il codice Rocco si legge espressamente che “*resta perfettamente vero che falsitas non punitur quae non solum non nocuit, sed non erat apta nocere*”⁷.

Tuttavia, qualunque fosse l'intenzione del legislatore del 1930, si deve ciò nondimeno evidenziare il fatto che la soppressione della necessità di un danno potenziale tra i presupposti del falso punibile ha indubbiamente favorito nel corso degli anni lo sviluppo di una giurisprudenza eccessivamente formalistica nell'applicazione delle fattispecie in esame; e, conseguentemente, il venir meno di quella dimensione di concretezza del concetto di fede pubblica, alla cui tutela la previsione del 1889 era sicuramente preordinata. Soprattutto nell'ambito delle falsità in atti, l'eliminazione di un importante strumento selettivo delle falsità rilevanti ha determinato un'applicazione eccessivamente rigorosa delle norme incriminatrici; arrivando persino a ritenere lesiva della

⁵ Per un'analisi completa sul punto, si veda V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. VI, V ed., a cura di G. Pisapia, Torino, 1983, 832.

⁶ Così, M. MANTOVANI, *Delitti contro la fede pubblica*, cit., 320, per il quale “*le condotte di falsità in atti che si vorrebbero considerare innocue, in quanto non idonee a produrre documento, ripeterebbero questa loro qualificazione soltanto dall'oggetto materiale sul quale cadono*”.

⁷ Cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto Penale, Parte Speciale*, cit., 543, secondo cui “*negli stessi lavori preparatori del codice Rocco, si è osservato che la rinunzia al requisito esplicito del danno potenziale non può assolutamente apparire in contrasto con le fonti e resta perfettamente vero che falsitas non punitur quae non solum non nocuit, sed non erat apta nocere*”.

pubblica fede qualunque forma di falsificazione di un atto⁸. In particolare, si è diffusa l'idea secondo cui se si fa riferimento al bene giuridico della fede pubblica di per sé inteso, è indubbio che l'affidamento riposto su un documento viene frustrato indipendentemente da quale sia il documento ovvero il comportamento posto in essere; dovendosi considerare penalmente rilevante qualunque tipo di *immutatio veri*, al di là dell'idoneità del fatto a provocare apprezzabili effetti pregiudizievoli.

Di qui, considerata la frequenza con la quale l'esperienza quotidiana fornisce occasioni nelle quali è possibile incorrere in falsificazioni astrattamente riconducibili alle fattispecie incriminatrici poste a tutela della fede pubblica – si pensi, ad esempio, al caso in cui il notaio, dopo aver redatto l'atto, aggiunge nel rileggerlo una parola dimenticata o corregge un errore materiale senza in alcun modo modificare il significato originario del testo – si è sviluppata nel corso degli anni l'esigenza di una rivalutazione complessiva dei delitti in esame, al fine di limitarne la portata applicativa ai soli fatti ritenuti effettivamente meritevoli di tutela penale⁹.

2. *Il bene giuridico della fede pubblica. La teoria della plurioffensività dei reati di falso*

Nell'ambito dei diversi tentativi che hanno cercato di porre un rimedio all'eccessivo rigorismo applicativo della prassi giudiziaria, la teoria che sicuramente ha riscosso maggiori successi in seno alla dottrina penalistica è quella della *natura plurioffensiva* dei reati di falso.

In particolare, proprio per porre argine alle interpretazioni eccessivamente formalistiche delle ipotesi di falsità in atti, una parte della dottrina ha ritenuto che la dimensione offensiva dei reati di falso **non** potesse esaurirsi nella lesione dell'interesse alla certezza dei rapporti giuridici. E infatti, pur riconoscendo nella fiducia e sicurezza del traffico economico e/o giuridico il bene giuridico tutelato in linea generale dalla categoria delle falsità documentali o in atti, accanto ad esso si è ritenuto che le singole fattispecie fossero "qualificate dall'ulteriore specifico interesse salvaguardato dalla genuinità e veridicità dei mezzi probatori (in senso lato) nella situazione specifica"¹⁰.

⁸ Cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale, I delitti contro la persona*, cit., 544.

⁹ Nel senso che, in realtà, il noto brocardo *falsitas quae nemini nocet non punitur* sotto-linea come tale esigenza sia tutt'altro che nuova, v. G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale, I delitti contro la persona*, cit., 543.

¹⁰ Cfr. F. ANTOLISEI, *Sull'essenza dei delitti contro la fede pubblica*, in AA.VV., *Studi in memoria di A. Rocco*, I, Milano, 1952, 103 ss. Nello stesso senso, Id., *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, II, Milano, 2003, 105 ss.; F. CRIMI, *Falso (delitti di)*, in *Dig. disc. pen., Aggiornamento*, IV, I, Torino, 2008, 296 ss.; F. BRICOLA, *Il problema del falso consentito*, in *Arch. pen.*, 1959, 280 ss.; P. DE FELICE, *Le falsità personali. Profili generali*, Napoli, 1983, 156 s.; M.G. GALLISAI PILO, *Principio di "collegialità" delle commissioni universitarie di esami e reati di falso*, in *Giur. merito*, 1985, 933. In giurisprudenza, sottolinea il carattere strumentale della fede pub-

Alla base di, tale teoria è l'idea che chiunque realizzi una condotta di falso, normalmente, oltre ad offendere la fede pubblica, agisce per uno scopo ulteriore che si eleva a vero obiettivo dell'attività criminosa nel caso concreto, denotando la *ratio* dell'incriminazione. Usando le parole dell'Antolisei, "*il falso è una specie della frode e [...] la frode, al pari della violenza e della minaccia, non è che una modalità dell'azione (e, se si vuole, un mezzo) per offendere determinati interessi*".¹¹ Lo stesso è a dirsi, nell'ipotesi di cui all'art. 462 c.p. (falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto), ove non risulterebbe lesa solo la pubblica fede, ossia la garanzia di genuinità dei biglietti ferroviari, ma anche l'interesse specifico che tale garanzia mirava a tutelare; e cioè, l'interesse patrimoniale della P.A. alla regolare riscossione del prezzo per l'erogazione di un servizio. Possiamo dire, allora, che in questa concezione, mentre la fede pubblica, come concetto di genere, resta sullo sfondo, l'interesse patrimoniale, o al regolare svolgimento di una data funzione amministrativa, sono più direttamente attinti dalla condotta tipica, illuminando la dimensione offensiva del fatto.

Muovendo dall'assunto, secondo cui il falso non è mai fine a se stesso, ma collegato alla realizzazione di risultati che stanno oltre la falsificazione, si è ritenuto opportuno dare rilevanza anche a questi ulteriori interessi perseguiti tramite il falso. Ne deriva, secondo la teoria della plurioffensività, che ogni condotta di falsità che ricada su uno dei diversi oggetti volti a garantire la fiducia e la sicurezza del traffico economico e/o giuridico, risulterà lesiva non solo di tale interesse, ma altresì del singolo bene specifico alla cui tutela il documento falsificato utilizzato era preordinato (e che, quindi, l'interesse generale alla pubblica fede è funzionale alla tutela dell'interesse).

Le conseguenze sul piano pratico di questa tesi sono diverse.

Anzitutto titolare dell'interesse passivo leso non è solo lo Stato – collettività ma anche il singolo titolare dell'interesse "specifico" leso dalla falsità: "*se unico oggetto giuridico dei reati in esame fosse la fede pubblica, soggetto passivo di essi dovrebbe considerarsi soltanto la collettività e si dovrebbe negare ai singoli*

blica rispetto alla protezione di ulteriori beni finali (quali il patrimonio, la persona, ecc.), Corte cost. 23.11.2006, n. 394 (sent.), la quale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 100, comma 3, d.P.R. 30.3.1957, n. 361, come sostituito dalla l. 2.3.2004, n. 61, art. 1, comma 1, lett. a, per violazione dell'art. 3 Cost., con riferimento alla prima fattispecie (che punisce con l'ammenda da 500 a 2000 euro chi commette uno dei reati di falso di cui ai capi III e IV del titolo VII del libro II del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione della sottoscrizione di liste di elettori o candidati nelle elezioni politiche), ha stabilito che sussiste una palese asimmetria rispetto al trattamento sanzionatorio previsto, in generale, dalle norme del codice penale in tema di falso, richiamate ai fini della descrizione delle condotte incriminate. In particolare, con riferimento ad esempio all'art. 479 c.p., si legge che "tale dissimmetria appare ingiustificata, considerato che la condotta dei due illeciti è, per definizione, identica, che nessuna diversità tra le due fattispecie è ravvisabile sotto il profilo della lesività del bene 'strumentale-intermedio' della fede pubblica e che il bene finale tutelato dal reato contemplato dalla norma impugnata è di rango particolarmente elevato, in quanto intimamente connesso al principio democratico della rappresentatività popolare, trattandosi di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali".

¹¹ Così, F. ANTOLISEI, *Sull'essenza dei delitti contro la fede pubblica*, cit., 72.

danneggiati la qualifica di soggetti passivi e, quindi, il diritto al risarcimento". In sede processuale, si dice, acquisterebbero la qualità processuale di persona offesa anche i titolari dell'interesse "specifico" tutelato dalla fattispecie nella situazione concreta¹².

Inoltre, secondo tale impostazione, rientrando i delitti di falso nella categoria dei reati plurioffensivi, e risultando quindi due i beni protetti, ai fini dell'integrazione delle diverse fattispecie di reato sarà necessario accertare, non soltanto la lesione del bene "generico" della fede pubblica, ma anche la lesione (almeno nella forma della messa in pericolo) del singolo interesse specifico attinto dalla condotta. In altri termini, laddove non sussista la prova quantomeno della messa in pericolo anche del singolo interesse garantito, non sarebbe integrato il livello di "offesa tipica" che giustifica la punizione del fatto.

Orbene, la tesi appena descritta della plurioffensività dei reati di falso, è andata incontro a una serie critiche.

Si è criticata la premessa secondo cui il concetto di fede pubblica sarebbe in realtà troppo generico e dai contorni sfumati, posto che la fiducia a cui fa riferimento il titolo VII del codice penale si riferisce, non a una generale fiducia riposta dalla collettività (che in quanto tale sarebbe lesa non solo dai reati di falso, ma anche da altre fattispecie criminose previste dal sistema penale, come la bancarotta, la truffa, ecc.), ma piuttosto a una specifica esigenza di certezza: la certezza e l'affidabilità del traffico economico e/o giuridico, che si concretizza in relazione ai diversi oggetti su cui ricade la falsità (vale a dire, l'affidamento nella genuinità delle monete ovvero nella veridicità dei documenti, ecc.). Inoltre il difetto di concretezza affiorerebbe "anche riguardo ad altri beni "superindividuali" [...] sicché, la messa in discussione critica del bene "fede pubblica" coinvolge tematiche di fondo che, in verità, concernono la tecnica di tutela penale di pressoché tutti i beni collettivi"¹³.

Inoltre, preme sottolineare come la ricostruzione dei reati di falso in chiave plurioffensiva è stata concepita nell'ambito delle ipotesi di falso in atti.

¹² Nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, cfr. Cass. pen., sez. V, 5.11.2002, in *Riv. pen.*, 2003, 97, secondo cui "l'interesse giuridico protetto nei delitti di falso ed in particolare in quelli documentali ha carattere plurioffensivo". In senso critico cfr. M. MANTOVANI, *Delitti contro la fede pubblica*, cit., 320 ss. il quale contesta l'idea, sostenuta da F. Antolisei nei suoi scritti (v. *supra*, nota 9), dell'equiparazione tra soggetti passivi e soggetti danneggiati dal reato (titolari dell'interesse specifico offeso dal delitto di falso), legittimati, questi ultimi, a costituirsi parte civile. Egli sostiene che tale equiparazione trova oggi una secca smentita nel codice di procedura penale del 1988, nel quale la persona offesa e la parte civile sono oggetto di considerazioni del tutto separate. Inoltre, anche nella vigenza del codice di procedura penale del 1930 (contesto storico-normativo in cui si colloca la teoria dell'Antolisei), al soggetto danneggiato e, quindi, legittimato a costituirsi parte civile e alla persona offesa non era riservato il medesimo trattamento. In definitiva, continua l'Autore, non è quindi ammissibile quell'equiparazione tra soggetto passivo del reato e parte civile posta a fondamento della teoria dell'Antolisei e, pertanto, quest'ultima deve essere respinta.

¹³ Così G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale, I delitti contro la persona*, cit., 540, i quali rilevano, che "la delimitazione delle oggettività giuridiche ha natura convenzionale, ed è perciò soggetta a margini di arbitrio" e rispetto ad essa assume spesso valore decisivo la tradizione storica e dottrinale.

Mentre meno pacifica è la possibilità di una generale trasposizione di tali conclusioni a tutte le norme ricomprese nel titolo operata dai sostenitori di tale teoria.

In ogni caso, con riferimento specifico alla teoria della plurioffensività in sé considerata, in ordine ai punti critici che emergono dalla sua analisi, si deve osservare, in primo luogo, che se da un lato è perfettamente vero che le diverse fattispecie di falso tutelano la pubblica fede non in quanto tale bensì quale strumento di garanzia dei singoli interessi di volta in volta compromessi dall'utilizzo dei documenti falsificati; dall'altro, gli interessi specifici che via via entrano in gioco in relazione all'oggetto materiale su cui cade la falsità, sono protetti soltanto **in via mediata** attraverso la tutela immediata e diretta della fede pubblica. Pertanto, ponendosi al di là dell'ambito legale di tutela, ai fini dell'integrazione dei diversi tipi di reato sarà sufficiente che il falsario ponga in essere una condotta idonea a trarre in inganno i destinatari potenziali del documento. E proprio questo rapporto bene finale e bene strumentale potrà chiarire al meglio l'oggettività giuridica dei reati di falso.

La teoria in parola si espone ad un'ulteriore obiezione: non sempre risulta possibile individuare, in via preliminare, i singoli interessi garantiti dai documenti: esigenza quest'ultima, promanante direttamente dalla stessa **funzione critico-garantista del bene giuridico**. In particolare, secondo la tesi della plurioffensività l'offesa al bene specifico varierebbe non solo da delitto a delitto, ma anche da fatto a fatto (in relazione all'oggetto materiale su cui andrebbe a incidere la condotta di falsità), con potenziale violazione del principio di legalità sub specie riserva di legge (dandosi rilevanza a un elemento – il danno potenziale – non previsto dalle norme incriminatrici). Sicché la vocazione “liberale” del concetto di bene giuridico ne verrebbe snaturata, diventando, quest'ultimo nelle mani del giudice, uno strumento potenzialmente idoneo alla manipolazione del “tipo legale”, con il pretesto della “concretizzazione” degli interessi protetti¹⁴.

Insomma, inscrivendo nell'area di tutela dei reati di falso anche interessi “accessori” difficilmente determinabili *a priori*, si dovrebbe ammettere che il legislatore, nella materia dei falsi, abbia accordato una sorta di “protezione in bianco” a interessi suscettibili di essere individuati e specificati soltanto nel caso concreto ad opera del giudice, in contrasto con il principio di tassatività delle norme penali¹⁵.

¹⁴ In una prospettiva de iure condendo, favorevole a una riforma legislativa che incentri le fattispecie incriminatrici sulla contemporanea offesa, o quantomeno messa in pericolo, dei singoli e concreti interessi minacciati dalle condotte di falso, v. F. BRICOLA, *Il problema del falso consentito*, cit., 282. In particolare, l'Autore sottolinea che in ogni caso la possibilità di orientare la tipizzazione dei reati di falso anche in base alla messa in pericolo di singoli e concreti interessi sussisterebbe soltanto nei casi in cui questi siano preventivamente individuabili.

¹⁵ Cfr., A. DE MARSICO, *Falsità in atti*, cit., 562 s., secondo il quale: “il presupposto incriminabile della classificazione dei reati secondo il criterio dell'interesse offeso è che la determinazione di questo interesse sia possibile a priori, nel momento della formulazione le-

Ebbene, se le tesi esposte devono essere, per le ragioni appena delineate, non accolta rispetto alle falsità aventi ad oggetto atti pubblici posti a presidio degli interessi più svariati e non determinabili a priori; tuttavia, con riferimento alle ipotesi di falso in scrittura privata, lesive anche di specifici interessi di natura patrimoniale, si deve in realtà riconoscere che essa ha un suo concreto fondamento legislativo. Infatti, è proprio nell'ambito del falsità che hanno come oggetto materiale le scritture private che l'ordinamento riconosce autonoma rilevanza all'interesse concreto alla genuinità del documento, che si caratterizza per la provenienza (dal privato). Diversamente, negli atti pubblici, l'interesse concreto finisce per assumere caratteri pubblici e quindi per essere attratto nell'orbita della "pubblicizzazione" dell'oggetto di tutela della fede pubblica.

Peraltro, il rilievo privatistico degli interessi tutelati all'interno di tali fattispecie è comprovato dall'introduzione dell'art. 493 *bis* c.p., che ha sottoposto al regime della perseguibilità a querela della persona offesa le falsità in scrittura privata e quelle assimilabili. Invero, la loro sottrazione al regime della procedibilità d'ufficio rappresenta un indice importante dell'autonoma rilevanza che l'ordinamento giuridico avrebbe attribuito all'interesse concreto della singola persona offesa dal reato di falso in presenza di scritture private¹⁶.

3. La nostra opinione. La nozione di fede pubblica alla luce dell'applicazione della teoria della seriazione dei beni giuridici

Negata la validità generale della teoria della plurioffensività – almeno con riferimento alle falsità aventi ad oggetto atti pubblici – non può per questo condividersi l'approccio giurisprudenziale che – attraverso un'interpretazione estensiva e formalistica delle norme incriminatrici in materia di falso – ha ritenuto penalmente rilevante qualunque tipo di *immutatio veri*, a prescindere dal ricorrere di una messa in pericolo concreta al bene giuridico tutelato.

Né ci sembra che risolva il problema la tesi, di recente proposta¹⁷, che mi-

gistrativa della norma, ossia che si tratti di uno specifico interesse connaturato nella condotta che si vieta, e che per essere specifico non potrà essere variamente visto nel momento della valutazione del fatto. Come ciò è vero nel reato offensivo di un solo bene od interesse, non deve essere men vero nel reato plurioffensivo: ciascuno degli interessi che la condotta punibile offende deve presentarsi non proteiforme e fungibile ma univoco e certo nel momento della formulazione della norma"; C. FIORE, *Il falso autorizzato non punibile*, in *Arch. pen.*, 1960, 316 ss.; F. RAMACCI, *La falsità ideologica nel sistema del falso documentale*, Napoli, 1965, 238 ss.; E. PROTO, *Il problema dell'antigiuridicità nel falso documentale*, 1952, 91 ss.

¹⁶ Cfr. R. BARTOLI, *Le falsità documentali*, in *Reati contro la fede pubblica*, a cura di M. Pelissero e R. Bartoli, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F.C. Palazzo e C.E. Paliero Torino, 2011, 69 s.: "anche una falsità in scrittura privata è destinata a essere assorbita in una visione fortemente formalistica allorquando viene utilizzata rispetto a una pubblica amministrazione, sia che l'interesse concreto di quest'ultima venga rappresentato dal buon andamento, sia che consista nel patrimonio".

¹⁷ G. COCCO, *Il falso bene giuridico della fede pubblica*, cit., 75 s.

ra a mettere in discussione la stessa tenuta del concetto eccessivamente astratto di fede pubblica, a cui si opporrebbe “la necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata delle distinte fattispecie di falso che ne delimiti e restringa rigorosamente i termini, ed un contributo determinante in tal senso può venire dalla corretta individuazione, anche da parte della giurisprudenza (in attesa di opportuni interventi legislativi), dei beni giuridici specificamente e direttamente tutelati dai diversi reati di falso, essendo inutile a tal fine l’etichetta della fede pubblica”. Secondo tale impostazione, infatti, spetterebbe all’attività giudiziaria-interpretativa il compito di individuare il singolo bene specificamente tutelato dalla norma incriminatrice (patrimonio, economia pubblica, ecc.) e di verificare che il fatto concreto sia idoneo ad offendere (astrattamente) detto bene.

Al contrario, risulta fondamentale delineare l’esatto correttivo in grado di differenziare le falsità penalmente irrilevanti, dalle ipotesi invece meritevoli di punizione; in grado di fornire all’interprete lo strumento idoneo ad evitare che, nella valutazione della rilevanza penale della condotta di falso, venga ritenuto lesivo del bene giuridico tutelato qualunque forma di falsificazione indipendentemente dalla possibilità concreta che ne derivi un danno effettivo.

Per cogliere compiutamente la dimensione offensiva delle fattispecie di falso ci sembra, quindi, che un formidabile strumento ermeneutico sia offerto dalla teoria della seriazione dei beni giuridici, propugnata da Fiorella.

Tale teorica, muovendo da una concezione teleologica del reato, postula una dimensione empirico-effettuale del bene giuridico, come un *quid* pre-dato rispetto alla norma e che è definito come “qualsiasi entità giudicata positivamente dal corpo sociale e dal diritto che sia esterna alla condotta”¹⁸. Secondo quest’Autore, infatti, “le diverse entità, qualificabili come beni giuridici, nel senso di entità distinte dalla condotta lecita e offesi da essa, si dispongono però normalmente in una successione di maggiore o minore vicinanza dalla condotta”¹⁹. Opera dell’interprete è quella di scoprire tra le varie conseguenze pregiudizievoli, quale sia quella “tipica” e cioè la lesione a quel bene che esprima il disvalore di condotta o di evento tipici.

Data questa premessa, diventa fondamentale un’ulteriore distinzione tra beni giuridici finali e beni giuridici strumentali: “un bene è finale solo quando la sua tutela si giustifica in sé. Così nessuno potrebbe mettere in dubbio che beni come la vita e la libertà personali costituiscono veri e propri momenti finali di tutela” ai quali corrisponde una dimensione empirica esterna all’azione od omissione. “Un bene invece è strumentale quando ciò non può dirsi, in quanto logica vuole che esso è tutelato solo in vista di un’ulteriore entità. Ad esempio, tutte le volte in cui si indica come bene il governo di questa o quella materia dovrebbe essere chiaro di trovarci dinanzi ad un bene che è soltanto strumentale alla tutela di ciò che attraverso quel modo di ‘governare’ si intende garantire”²⁰.

¹⁸ A. FIORELLA, *Reato in generale*, in *Enc. dir.*, Milano, 1987, 791.

¹⁹ A. FIORELLA, *Reato in generale*, cit., *ibidem*.

²⁰ A. FIORELLA, *Reato in generale*, cit., *ibidem*.

Ebbene la teoria della seriazione dei beni prospetta un rapporto di seriazione, tra beni strumentali, come tali funzionali alla tutela di altri beni e beni intermedi, direttamente raggiungibili dalla capacità offensiva della condotta; e idonei ad attingere un effettivo disvalore di evento.

Cercando di applicare questo schema alle fattispecie di falso, possiamo dire che il bene della fede pubblica è per la sua astrattezza e “irraggiungibilità” dalla condotta un bene strumentale o fittizio: è difficile concepire un momento di offesa guardando solo a questo interesse, che non è un valore in sé (a meno di non concepire i reati di falso in chiave di mera disobbedienza). Né d'altra parte si può ritenere che oggetto di tutela sia il bene ultimo, che pure sta sullo sfondo, ma che appare troppo distante dalla condotta illecita: si pensi al patrimonio indirettamente leso (anche solo in via potenziale) dalla falsificazione materiale di un atto pubblico di compravendita di un bene; oppure all'economia pubblica che potrebbe subire un nocumento per effetto di una falsificazione nummaria.

Riassumendo: se si individuasse l'interesse protetto dalle falsità nel bene strumentale difficilmente si potrebbe cogliere un reale disvalore di evento; ma al contempo anche l'identificazione del “bene ultimo”, (patrimonio, economia ecc.), come oggetto giuridico tutelato dalle fattispecie di falso, renderebbe vana o assai difficile l'individuazione di una reale capacità offensiva della condotta descritte senza nessun riferimento ad una lesione per così dire “finale”; esponendo una simile costruzione alle medesime critiche alle quali soggiace la teoria della plurioffensività.

Ciò posto, a nostro avviso, una risposta al rischio di formalismo che caratterizza le fattispecie di falso documentale, può essere fornita solamente da una lettura di queste fattispecie alla luce del principio di offensività.

Come è noto, il principio di offensività (o di necessaria offensività) subordina l'applicazione della norma incriminatrice all'offesa del bene giuridico protetto: perché un fatto possa ritenersi penalmente rilevante è necessario che esso si sostanzi anche nell'offesa del bene giuridico tutelato (*nullum crimen sine iniuria*). In altri termini, è necessario che si perfezioni un “complessivo giudizio di disvalore specificamente penalistico”; il fatto deve incidere nel mondo esterno in modo tale da arrecare un pregiudizio – da intendersi, sia come lesione (nocumento effettivo) che come messa in pericolo (danno potenziale) – a quel *quid* denominato “bene giuridico”, al quale il legislatore ha attribuito un significato di valore. Solo in tal modo, infatti, risulta possibile mantenere vivo quel contatto con la realtà sociale ed evitare di “perdere di vista l'entità oggettiva, la cui protezione giustifica l'intervento punitivo”. Diversamente ragionando, si arriverebbe a punire la mera disobbedienza a un precetto penale, in tutti i casi in cui essa non si concretizzi in un'offesa all'interesse protetto²¹.

²¹ Così, A. FIORELLA, *Reato in generale*, cit., 789 s. Secondo l'Autore, in tal modo si aprirebbe il rischio di un passaggio “da una visione del reato come offesa al bene giuridico a quella del reato come offesa al dovere”, che farebbe slittare l'obiettivo dal fatto alla persona che lo realizza, il “disobbediente”. Sempre con riferimento al principio di offensività, cfr. F. MAN-

Pertanto l'interprete, chiamato a valutare la rilevanza penale di un fatto, dovrà, sulla base di tale principio, innanzitutto individuare esattamente il bene giuridico che il legislatore ha inteso proteggere attraverso l'introduzione di una determinata figura di reato; in secondo luogo, verificare se quel bene sia stato leso ovvero minacciato dalla condotta posta in essere.

Tale impostazione, è espressione della c.d. concezione realistica del reato, secondo la quale un reato può dirsi consumato o perfezionato solo in quanto offenda concretamente un dato bene giuridico. Essa parte dall'idea del reato come "fatto offensivo tipico": **l'offesa, essendo strettamente legata alla tipicità, rappresenta un elemento costitutivo del reato e, pertanto, la sua esistenza deve essere accertata in concreto dal giudice**²².

Occorre, allora chiedersi se si debba "scendere" lungo questa "scala ideale" ipotizzata dalla teoria della seriazione dei beni, alla ricerca di un'entità che sia più direttamente "atingibile" dalla condotta tipica.

Un importante contributo alla piena comprensione del problema è offerto dalla c.d. concezione processuale del bene giuridico che tradizionalmente individua l'oggetto giuridico dei falsi nella veridicità e genuinità dei mezzi di prova²³. I reati di falso sarebbero posti a tutela del vero, poiché proteggerebbero lo strumento giuridico tipico di rappresentazione del vero che è il documento, munito di rilievo probatorio. Tale impostazione è stata critica da altra parte della dottrina che ha posto l'accento sull'impatto offensivo che le falsità avrebbero non tanto sulla efficacia probatoria, ma sulla funzione "comunicativo-sociale"²⁴ del documento: prima ancora di ledere il corretto formarsi di una prova, il falso inciderebbe sul significato comunicativo del documento, che a sua volta è idoneo a fungere da prova. Sicché le falsificazioni che consistessero in una mera alterazione del significato linguistico-formale ma non del significato sociale dell'atto, non dovrebbero avere rilevanza penale.

Sviluppando la concezione processuale del bene giuridico, una dottrina più recente – che muove dal presupposto che la certezza e l'affidabilità del traffico economico e/o giuridico si concretizza in relazione ai diversi oggetti su cui ricade la falsità – ritiene che si debba guardare all'impatto **sulla specifica funzione probatoria** che il documento assolve in rapporto ai diversi destinatari. La falsificazione, materiale o ideologica che non fosse idonea a pre-

TOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 2009, 181 ss., secondo cui tale principio "presuppone ed integra il principio di materialità del fatto: mentre questo assicura contro le incriminazioni di meri atteggiamenti interni, quello garantisce altresì contro la incriminazione di fatti materiali non offensivi. E svolge un'ulteriore funzione dell'illecito penale. Con conseguente rifiuto di un qualsiasi modello di diritto penale a base soggettivistica: della volontà o della pericolosità".

²² Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 182, per il quale in tal modo al cittadino viene fornita "la duplice garanzia di non essere punito né per una mera disubbidienza, né per la sola pericolosità sociale del proprio agire".

²³ Così sintetizza G. DE AMICIS, *Dei delitti contro la fede pubblica*, in *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretto da G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2010, 123.

²⁴ V. A. NAPPI, *Falso e legge penale*, Milano, 1999.

giudicare o alterare le concrete funzioni svolte dal documento nel caso concreto, non potrebbe giustificare l'intervento penale²⁵.

Anche questa tesi – che pure ha il merito di conferire maggiore concretezza al bene della fede pubblica – è stata sottoposta a vaglio critico. La tesi che valorizza l'incidenza della condotta falsificatoria sulla specifica funzione probatoria propria del singolo documento, rischia di attribuire al giudice un vero e proprio potere di "integrazione" della fattispecie, eccessivamente ampio e in contrasto con il principio di tassatività. Ogni documento, infatti, è per sua natura destinato a svolgere diverse funzioni probatorie: si pensi, ad esempio, a un registro di classe che è destinato a provare sia quanto all'interno di una classe, sia l'espletamento dell'attività didattica, sia lo svolgimento dell'attività di insegnante ai fini retributivi. Ebbene, se si dovesse valutare la rilevanza penale di un fatto in relazione all'incidenza della condotta sulla **specificazione probatoria** svolta dal documento nel caso concreto, si attribuirebbe al giudice il potere di scegliere a quale funzione documentale attribuire rilevanza nel caso specifico²⁶.

Sulla medesima linea concettuale si colloca l'orientamento dottrinale²⁷, che identifica il bene giuridico tutelato delle falsità documentali, nel buon andamento della P.A., munito di copertura costituzionale ai sensi dell'art. 97 Cost.: caratteristica dei falsi sarebbe un uso distorto dei poteri pubblicistici di certificazione strumentali alla formazione di atti forniti di prova o l'usurpazione di detti poteri. Da un certo punto di vista, si può convenire che nei reati di falso – perlopiù reati propri o funzionali – è difficile prescindere dall'elemento dell'abuso del potere spettante al soggetto attivo "qualificato", per definire il significato offensivo del fatto. Ma, ancora una volta, tale elemento sembra essere un connotato di disvalore proprio della condotta illecita. Per non dire che non poche difficoltà sorgerebbero dall'inquadramento dei reati di falso nella "famiglia" dei reati a tutela di funzioni amministrative, in evidente contrasto con la volontà del legislatore.

In realtà, tutte le teorie, che fanno ruotare le incriminazioni di falso intorno alla tutela di una funzione (probatoria, rappresentativa-comunicativa o di certificazione amministrativa) presentano un denominatore comune: esse colgono un profilo dell'offensività, immanente alla condotta illecita (disvalore di condotta), proprio in quanto indicano, con il richiamo ad es. all'abuso di poteri certificatori, una particolare modalità della condotta illecita che si ma-

²⁵ Cfr., G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale, I delitti contro la persona*, cit., 573.

²⁶ Così, R. BARTOLI, *Le falsità documentali*, cit., 70, secondo il quale, ad esempio, in presenza di una lezione compiuta da un docente al posto di un altro, l'eventuale apposizione di una sottoscrizione falsa nel registro scolastico da parte del soggetto che ha effettivamente svolto la lezione, sarebbe innocua, se si facesse leva sulla funzione didattica; mentre presenterebbe un indubbio contenuto di disvalore, se si valorizzasse la funzione di prova del documento ai fini retributivi.

²⁷ R. RAMPIONI, *Il problema del bene giuridico nelle falsità documentali*, in *Le falsità documentali*, a cura di F. Ramacci, Padova, 2001, 140.

nifesta nell'alterazione dell'idoneità probatoria-comunicativa del documento, incidendo sul significato dell'atto; ma non riescono a chiarire quale sia il momento finale della tutela.

A nostro avviso, il vero momento finale della tutela nei delitti di falso è rappresentato dall'interesse tutelato dalla funzione probatoria del documento, la quale quindi non appare tutelata in sé e per sé, ma in funzione della protezione di tale interesse²⁸. Con la differenza sostanziale, rispetto alla tesi della plurioffensività di Antolisei, che non si tratta di concepire un "doppio bene", ma di assumere la lesione di un bene intermedio – funzione probatoria documentale – che, a sua volta esprime una particolare modalità della condotta ossia la sua decettività (disvalore di condotta) – in rapporto alla idoneità della stessa condotta ad offendere un bene finale-interesse sostanziale (disvalore di evento).

Ciò significa che perché una determinata condotta possa ritenersi meritevole di punizione, sarà necessario che il giudice accerti in concreto la compromissione della funzione "rappresentativa"-probatoria del documento (disvalore di condotta)²⁹; e inoltre, che stabilisca che da quella modalità di lesione potesse derivare una ulteriore lesione finale all'interesse tutelato dalla specifica funzione rappresentativa dell'atto.

Si pensi, al caso del pubblico ufficiale che, dopo aver redatto l'atto – che dovrà pertanto considerarsi regolarmente formato – aggiunga nel rileggerlo una parola dimenticata, ovvero apporti delle modifiche al solo fine di ristabilire la verità effettuale del documento, senza in alcun modo alterare il significato originario del testo. Contrariamente a quanto ritenuto da quella parte della giurisprudenza – che incentra il momento dell'offesa nella pura e semplice *immutatio veri* – in tal caso, l'alterazione posta in essere non potrà considerarsi penalmente rilevante, posto che la condotta realizzata, pur integrando una modificazione della verità documentale, non risulterà concretamente idonea mettere in pericolo l'interesse direttamente tutelato dalla funzione

²⁸ Ci sembra che a medesime conclusioni pervengano le sezioni unite (Cass. pen., sez. un., 25.10.2007, n. 46982): Ai delitti contro la fede pubblica deve riconoscersi, oltre ad un'offesa alla fiducia che la collettività ripone in determinati atti, simboli, documenti, etc., – bene oggetto, senza dubbio, di primaria tutela dei delitti in argomento – anche una ulteriore e potenziale attitudine offensiva, che può rivelarsi poi concreta in presenza di determinati presupposti, avuto riguardo alla reale e diretta incidenza del falso sulla sfera giuridica di un soggetto, il quale, in tal caso, è di conseguenza legittimato a proporre opposizione contro la richiesta di archiviazione. (Nella specie, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto la lesione concreta alla sfera giuridica di una società ad opera della falsa intestazione di un pacchetto azionario, controversa tra un altro soggetto e la stessa società denunciante, riconoscendo pertanto a quest'ultima la veste di parte offesa ed il conseguente suo diritto a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M.).

²⁹ Cfr. V. ZAGREBELSKY, *Contenuti e linee evolutive della giurisprudenza in tema di rapporti tra tassatività del fatto tipico e lesività*, in *Problemi generali di diritto penale. Contributo alla riforma*, a cura di G. Vassalli, Varese, 1982, 423 ss., secondo il quale le fattispecie devono essere interpretate in modo da dotarle di un pericolo di inganno concreto che il giudice deve accertare caso per caso.

probatoria sottesa al documento, incidendo sulla situazione giuridica in cui è destinata a spiegare i suoi effetti l'atto³⁰.

In definitiva, solo attraverso una lettura dei reati di falso quali fatti offensivi tipici, il bene giuridico della fede pubblica – intesa come fiducia della collettività in determinati oggetti, segni o simboli, sulla cui genuinità o veridicità deve potersi fare affidamento affinché venga garantita la certezza, la speditezza e la sicurezza del traffico economico e/o giuridico – può recuperare quella dimensione di concretezza che un'applicazione eccessivamente formalistica ha sicuramente leso³¹.

³⁰ Cfr. Cass. pen., sez. V, 11.7.2005, n. 35167, secondo cui *“le modifiche o aggiunte in un atto pubblico dopo che è stato definitivamente formato integrano un falso punibile ancorché il soggetto abbia agito per ristabilire la verità effettuale, l'alterazione apportata nel senso della verità, ammessa soltanto nel caso di correzione di errori materiali, determina infatti pur sempre una modificazione della verità documentale, in quanto per effetto dell'aggiunta postuma l'atto viene a rappresentare e documentare fatti diversi da quelli che rappresentava e documentava nel suo tenore originale, così che viene leso l'interesse sociale a che non sia menomato il credito attribuito agli atti pubblici dall'ordinamento giuridico”*; nonché, nello stesso senso, Cass. pen., sez. V, 2.4.2004, n. 23327, in CED, rv. 228869; Cass. pen., sez. V, 7.10.1992.

³¹ Ciò posto, non mancano voci dottrinali contrastanti con tale teoria. In particolare, si è sostenuto che la concezione realistica del reato si porrebbe in forte contrasto con il principio di legalità, in quanto doterebbe la fattispecie di un requisito *es extra legem*: in tal senso, R. BARTOLI, *Le falsità documentali*, cit., 68 s., il quale sottolinea che il riferimento all'inganno in sé e per sé considerato potrebbe portare al risultato opposto di estendere ulteriormente l'ambito applicativo delle falsità. Ad esempio, secondo l'Autore, *“facendo leva sulla idoneità ingannatoria della condotta, si può ricondurre al falso la falsificazione di un documento già falsificato oppure la condotta di un soggetto che sottoscrive il documento con una firma illeggibile o riferibile a un soggetto immaginario: in entrambe le ipotesi si viene indubbiamente a creare un concreto pericolo di inganno”*. Sempre critico nei confronti del correttivo fondato sulla concezione realistica del reato, ma sulla base di diverse argomentazioni M. MANTOVANI, *Delitti contro la fede pubblica*, cit., 326 s. secondo il quale, il diritto penale dei falsi si presenta come uno strumento volto a tutelare la sicurezza dei rapporti giuridici, attraverso la garanzia degli oggetti che la veicolano. Esso si fa carico del rischio cui gli utenti si espongono nell'utilizzo di questi oggetti giuridici, attraverso la predisposizione di norme incriminatrici delle diverse tipologie di falso che mirano a prevenirlo. Pertanto, *“come tutte le forme di diritto penale orientate a proteggere la sicurezza, implementa una linea d'intervento che abbraccia condotte ben lontane dal rappresentare una minaccia per quest'ultima. Si spiega in questo modo la dilatazione dell'intervento penale sino a colpire non solo il pericolo per il bene protetto – come di regola avviene – ma anche stadi ampiamente prodromici alla presenza di un pericolo: alcune incriminazioni nel settore del falso nummario ne costituiscono una riprova evidente”*. La concezione realistica del reato, tuttavia, non cade in nessuna contraddizione in quanto non realizza una vera e propria scissione tra tipicità e offesa e, pertanto, alcuna violazione del principio di legalità. Secondo tale teoria, infatti, il bene giuridico costituisce non un dato esterno alla norma, che il giudice ricava di volta in volta arbitrariamente, ma un elemento interno, cioè tipico. Il reato, quindi, in conformità ai principi di legalità e offensività su cui si fonda il nostro sistema penale, è rappresentato dal fatto offensivo tipizzato, in quanto l'offesa costituisce elemento costitutivo, espresso o implicito, della tipicità: sul punto cfr. F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 190 ss., secondo cui l'art. 49, comma 2, c.p., quale contenitore codicistico del principio di offensività, anche se soltanto come canone ermeneutico, fornisce uno strumento per *“interpretare e applicare in chiave di offesa i reati in cui questa è elemento implicito o che possono essere, comunque, reinterpretati in termini di offesa senza violare il principio di legalità. Ma non può servire per munire di una offesa, attinta da valori extranormativi, i reati irrimediabilmente senza offesa.*

4. Segue. *Le figure di falso "grossolano", falso "innocuo" e falso "inutile"*

Proprio partendo dall'analisi dell'incidenza lesiva della condotta sul bene giuridico tutelato dalle fattispecie di falso, la dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato le figure del falso grossolano, del falso innocuo e del falso inutile.

Si ha falso grossolano allorché l'azione è inidonea all'offesa del bene protetto, in quanto sia immediatamente riconoscibile, sì da non poter fornire una falsa rappresentazione della realtà. Si è ritenuto di applicare a queste ipotesi, l'art. 49, comma 2, c.p., che disciplina il reato impossibile. **Si pensi all'ipotesi del documento recante una sottoscrizione apocrifa ma apposta con caratteri palesemente inattendibili, sì da rendere la condotta del tutto inidoneo ad ingannare i destinatari dell'atto; oppure alla moneta o alla banconota falsificate in modo appunto "grossolano" (colore difforme dall'originale, carta non filigranata, ecc.).** La giurisprudenza, nell'affermare la non punibilità di queste ipotesi di falso, ha fissato dei "paletti" ben netti, stabilendo che per qualificare una falsificazione come grossolana, sia innanzitutto necessario che la falsità appaia immediatamente, senza che si renda necessaria alcuna indagine supplementare³²; che essa sia percepibile da chiunque, e non soltanto da un e-

Rispetto ad essi si può porre, al limite, solo un problema di costituzionalità". Sia la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza, sia della Corte costituzionale che della Suprema Corte di cassazione, hanno riconosciuto un fondamento costituzionale al principio di offensività e ne hanno sottolineato anche la valenza interpretativa. In particolare, si è evidenziato che l'offensività rappresenta un principio che si rivolge, *in primis*, al legislatore, che non può prevedere reati che puniscono fatti non realmente offensivi; e, in secondo luogo, all'interprete, che deve intendere il reato come un fatto che arreca offesa ad un determinato bene giuridico e verificare che l'offesa, nel caso sottoposto al suo esame, concretamente sussista. Pertanto, la Corte costituzionale ha stabilito che, laddove ci si trovi di fronte a un fatto concretamente inidoneo a mettere in pericolo il bene giuridico tutelato, il giudice dovrà concludere per l'insussistenza del reato (sottolineando in tal modo un difetto di tipicità). Al riguardo, chiarissima è una recente sentenza della Corte costituzionale, nella quale si legge, con particolare riferimento ai cardini costituzionali su cui si fonda tale principio, che: *"l'art. 25 della Costituzione quale risulta dalla lettura sistematica a cui fanno da sfondo [...] l'insieme dei valori connessi alla dignità umana, postula [...] un ininterrotto operare del principio di offensività, dal momento dell'astratta previsione normativa a quello dell'applicazione concreta da parte del giudice, con conseguente distribuzione dei poteri conformativi tra giudice delle leggi e autorità giudiziaria, alla quale soltanto compete di impedire, con un prudente apprezzamento della lesività in concreto, un'arbitraria ed illegittima dilatazione della sfera dei fatti da ricondurre al modello legale*. Cfr. Corte cost. 6.2.2007, n. 30 (ord.) sul principio di offensività in concreto cfr. M. CATENACCI, *Offensività del reato*, in *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da S. Cassese, Milano, 2006; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 184. Nello stesso senso, si veda Corte cost. sent. n. 263/2000; nonché, con riferimento alla giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, in materia di sostanze stupefacenti, Cass., sez. un., 10.7.2008, n. 28605, secondo cui *"ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al giudice verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile"*.

³² Cfr. Cass. pen., sez. V, 19.6.2008, n. 38720, in *CED*, rv. 241936, la quale, con riferimento a un caso di falsità ideologica in atto pubblico relativa all'attestazione dell'idoneità fisica alla guida di un soggetto affetto da gravissima sordità bilaterale, ha stabilito che: *"in tema di*

sperto (ad esempio da un bancario in caso di falsità riguardante banconote)³³; ed infine che sia riconoscibile, non solo in condizioni ottimali, ma anche in circostanze particolari di intensa attività o di disattenzione (come, può accadere ad un negoziante che serve più clienti contemporaneamente nelle ore di punta e che non si accorga)³⁴. Noi riteniamo che, in applicazione dell'art. 49, comma 2 del codice penale l'inidoneità della condotta alla falsa rappresentazione debba essere valutata *ex ante* (proprio perché essa coglie, al negativo, un requisito della tipicità del reato di pericolo): se la falsità del documento non ha prodotto l'inganno per le particolari capacità del destinatario dell'atto falso è evidente che ciò non possa incidere sulla punibilità. Perciò, si deve tenere conto, delle caratteristiche oggettive dell'atto falsificato, e non anche delle modalità d'uso e delle circostanze nelle quali si realizza la condotta.

È innocuo, il falso che risulti inoffensivo per la concreta inidoneità della contraffazione o dell'alterazione a ledere gli interessi protetti nella situazione giuridica su cui l'atto è destinato a produrre effetti³⁵. Il carattere innocuo si

falso grossolano o inidoneo, è esclusa la configurabilità del reato impossibile qualora la difformità dell'atto dal vero non sia riconoscibile 'ictu oculi', in base alla sola disamina dell'atto stesso".

³³ Così, Cass. pen., sez. II, 3.4.2008, n. 16821, in *CED*, rv. 239783, che, in tema di commercio di prodotti con segni falsi, ha stabilito che *"perché il falso possa essere considerato innocuo e grossolano, e dunque, perché il reato possa essere ritenuto impossibile, occorre che le caratteristiche intrinseche del prodotto e del marchio che con esso si identifica siano tali da escludere immediatamente la possibilità che una persona di comune avvedutezza e discernimento possa essere tratta in inganno: tale giudizio va formulato con criteri che consentano una valutazione 'ex ante' della riconoscibilità 'ictu oculi' della grossolanità della falsificazione"*. Nello stesso senso, Cass. pen., sez. I, 18.11.2003, n. 8414, in *CED*, rv. 228012, per la quale: *"in tema di impronte di autenticazione o certificazione contraffatte, non può essere ritenuta inidonea ai sensi dell'art. 49 c.p. comma 2, e quindi definita come falso grossolano, la contraffazione che, pur essendo imperfetta e riconoscibile da una cerchia di esperti, sia tale da comportare per la media delle persone la possibilità (e non solo la probabilità) di inganno"*. Parla di grossolanità talmente evidente da risultare assolutamente inidonea a trarre in inganno la generalità dei cittadini, Cass. pen. 27.5.1992, in *Riv. pen.*, 1992, 733, secondo cui, la falsità risulterebbe infatti penalmente rilevante, nel caso in cui *"il falso, come ogni imitazione anche eseguita a regola d'arte, presenti delle imperfezioni che se pur riconoscibili da persone esperte, non rendono impossibile l'inganno rispetto alla media delle persone"*. Nello stesso senso, Cass. pen. 9.4.1992, in *Giust. pen.*, 1993, II, 44; Cass. pen. 23.2.1991, *ivi*, II, 405.

³⁴ Cass. pen., sez. V, 21.12.2005, n. 14292, che, in materia di falso documentale, ha stabilito che *"la grossolanità del falso si inquadra nell'ipotesi del reato impossibile e deve essere intesa come inidoneità assoluta dell'azione falsificatoria a trarre altri in errore e, perciò, a ledere la pubblica fede. L'art. 49 c.p., quindi, può trovare applicazione, per la grossolanità della falsificazione, solo nelle ipotesi in cui sia del tutto impossibile il verificarsi dell'evento dannoso o pericoloso, che è costituito appunto dall'inganno della pubblica fede"*.

³⁵ La Corte di cassazione, in tema di falsità documentali, ha stabilito che *"ricorre il cosiddetto 'falso innocuo' nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel caso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto, non esplicando effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati, con la conseguenza che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto"* Cass. pen., sez. V, 21.4.2010, n. 35076, in *CED*, rv. 248395. Nello stesso senso, Cass. pen., sez. V, 7.11.2007, n. 3564, in *CED*, rv. 238875, secondo cui *"sussiste il falso innocuo quando esso si riveli in concreto inidoneo a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità dei documenti e cioè quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo"*.

collega proprio al difetto di offensività in concreto del falso, rispetto all'interesse "finale" tutelato. A differenza dall'ipotesi di falso grossolano, che concerne il piano della condotta, nel falso innocuo si ha una falsità, in astratto idonea ad ingannare, che tuttavia, nella situazione concreta, non è in grado di compromettere gli interessi direttamente tutelati dall'atto: si pensi al pubblico ufficiale che appone su un atto pubblico la propria firma e quella degli altri pubblici ufficiali, che tuttavia abbiano realmente partecipato alla redazione del documento. In altri termini, l'innocuità si ricava sulla base di un accertamento concreto circa gli effetti del falso su una data situazione giuridica³⁶. Ciò che rileva, sono gli effetti sul significato dell'atto su cui ricade la condotta falsificatoria, con particolare riferimento alla funzione dell'atto stesso. Così, ad esempio, è stata riconosciuta come innocua la falsa attestazione – attuata mediante l'apposizione della firma di alcuni docenti universitari sui verbali d'esame – circa il regolare svolgimento con la partecipazione di tre commissari degli esami stessi, in realtà effettuati da un solo docente³⁷; mentre è stata considerata penalmente rilevante la falsa indicazione della presenza in servizio da parte di un dipendente della P.A. sul relativo sul foglio di presenza del personale, quando in realtà si era allontanato dal luogo di lavoro³⁸. Insomma, il giudice è chiamato a una verifica della "tenuta" della capacità probatoria del documento falsificato e circa l'idoneità che esso comprometta l'efficacia

antigiuridico, nel senso che l'infedele attestazione o la compiuta alterazione appaiano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, inidonee al conseguimento delle finalità che con l'atto falso si intendevano raggiungere; in tal caso, infatti, la falsità non esplica effetti sulla funzione documentale che l'atto è chiamato a svolgere, che è quella di attestare i dati in esso indicati, con la conseguenza che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto".

³⁶ Cfr. V. FASCE, *Brevi note in ordine all'innocuità del falso in relazione all'art. 474 c.p.*, in *Riv. pen.*, 2001, 275; L. LAGHI, *Falso innocuo in verbale d'esame: spunti per una riflessione sul principio di offensività*, in *Ind. pen.*, 1999, 216; M. ANGELINI, *Sul c.d. falso innocuo*, in *Cass. pen.*, 1994, 1922 ss.; U. DINACCI, *Profili sistematici del falso documentale*, Napoli, 1987, 31.

³⁷ Cfr. Cass. pen., sez. I, 12.3.1998, n. 3134, che ha concluso per "l'irrelevanza dello stesso (cosiddetto falso innocuo per l'inidoneità dell'azione a produrre l'evento dannoso) perché non incidente su ciò che il verbale doveva documentare e cioè sull'effettivo svolgimento della prova d'esame e sul voto attribuito all'esaminato". Nello stesso senso, con riferimento alla falsificazione di registri di classe, cfr. Cass. pen., sez. V, 20.11.1996, n. 421, secondo cui: "il registro di classe degli istituti di istruzione riconosciuti o parificati costituisce atto pubblico e perciò le false attestazioni ivi contenute integrano gli estremi del falso ideologico; tuttavia nel caso in cui il registro di classe sia stato sottoscritto dall'insegnante incaricato dell'insegnamento mentre questo in effetti sia stato svolto da altro docente in possesso dei requisiti richiesti, il falso deve ritenersi innocuo ed escludersi la responsabilità penale".

³⁸ Cfr. Cass. pen., sez. V, 10.11.2004, n. 16503 in *CED*, rv. 231532, che ha stabilito che: "in tema di reati contro la fede pubblica, la falsa attestazione sui fogli di presenza da parte di un dipendente di ente pubblico circa la propria presenza in ufficio integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico". Analogamente, Cass. pen., sez. V, 12.7.1997, n. 6793, che ha ritenuto penalmente rilevante la falsa indicazione, sul foglio di presenza del personale di una P.A., di una determinata ora di cessazione dal servizio diversa da quella reale, ancorché relativa ad una divergenza di soli quindici minuti; in quanto finalizzata a far apparire la presenza di un soggetto sul luogo di lavoro in un momento in cui quest'ultimo se ne è già allontanato.

stessa dell'atto. In particolare, nel primo caso risulta preservata la funzione "rappresentativa" del documento (verbale d'esame): l'atto deve attestare soltanto il fatto che un esame è stato svolto e che lo studente ha riportato un certo voto; mentre non ha la funzione di documentare la composizione quantitativa della commissione. Nel secondo caso, invece, il foglio di presenza del personale ha esattamente lo scopo di accertare la presenza del prestatore di lavoro sicché, la falsa attestazione non può essere considerata innocua, se si considera che documenta la presenza di un soggetto sul luogo di lavoro in un momento in cui lo stesso se ne era allontanato.

Infine, il falso inutile ricorre quando la condotta falsificatoria ha per oggetto un documento irrilevante o ininfluenza in relazione alla decisione da prendere in rapporto alla situazione giuridica che entra in gioco. In altri termini, nelle ipotesi di falso inutile la condotta investe un atto o una parte di esso del tutto privo di effetti giuridici nella situazione concreta. Al riguardo, la giurisprudenza, in tema di falsità ideologica, ad esempio, considera falso inutile, "la non veritiera attestazione resa dal notaio in calce a una autocertificazione del soggetto privato diretta a un pubblico ufficiale che la relativa sottoscrizione sia autentica in quanto apposta in sua presenza. E ciò perché deve ritenersi che, essendo stata abrogata la disposizione normativa che esigeva la autenticazione delle firme, la loro autentica notarile è rimasta priva di efficacia ai fini della tutela probatoria dell'atto al quale si riferisca"³⁹.

Se si assume l'art. 49, comma 2, c.p. come parametro di riferimento, per cogliere i rapporti tra falso grossolano da una parte e falso inutile dall'altra, si può dire che, mentre nel falso grossolano si è in presenza di un reato impossibile per l'inidoneità dell'azione: la falsità, non è idonea a trarre in inganno alcuno, essendo macroscopicamente rilevabile da chiunque; nel falso inutile è inesistente l'oggetto materiale della condotta di falsità, poiché essa cade su un atto o una parte di esso del tutto privo di valenza probatoria⁴⁰.

³⁹ Cfr. Cass. pen., sez. V, 8.2.2001, n. 13623. Diversamente, Cass. pen., sez. VI, 10.1.2002, n. 6885, in CED, rv. 222246, ha stabilito che "in tema di falsità, l'abrogazione delle disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1968 n. 15 (attuata in via generale, da ultimo, dall'art. 77 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), in seguito alla quale la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve più essere autenticata dal pubblico ufficiale, non comporta l'irrelevanza penale del falso eventualmente compiuto mediante l'autenticazione, che non può definirsi 'inutile' o 'innocuo', attesa la peculiare valenza probatoria dell'atto così formato, anche ed eventualmente a fini diversi da quello per il quale il documento è stato predisposto". In motivazione, la Corte ha chiarito come il falso sia irrilevante quando non accresce in alcun modo la valenza probatoria dell'atto, e non anche quando l'atto stesso potrebbe esplicitare una qualche efficacia pure in assenza della falsificazione, in quanto la falsa certificazione della firma come apposta in presenza del pubblico ufficiale, se irrilevante in punto di autenticità della sottoscrizione, potrebbe documentare in modo ingannevole l'esistenza in vita o la presenza dell'interessato in una certa data od in un certo luogo.

⁴⁰ Cfr. Cass. pen., sez. V, 5.7.1990, n. 11498, secondo cui, "l'ipotesi di reato impossibile ricorre ogni qualvolta il reato non possa verificarsi o per l'inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto. In tema di falso, l'inidoneità dell'azione ricorre nel cosiddetto falso grossolano, nel falso, cioè, che per essere macroscopicamente rilevabile, non è idoneo a trarre in inganno alcuno, mentre l'inesistenza dell'oggetto ricorre nel cosiddetto falso inutile, nel fal-

5. *Falsità in atti. La distinzione tra il falso materiale e il falso ideologico*

Occorre a questo punto analizzare la distinzione tra falsità materiale e falsità ideologica (intellettuale), che è alla base della materia delle falsità in atti. Il legislatore del 1930, infatti, seguendo una tradizione legislativa risalente al codice penale francese del 1810, ha riproposto tale classificazione ripartendo tra le due diverse categorie le varie ipotesi di falsità documentali aventi ad oggetto atti pubblici; anche le condotte di falsità in scrittura privata, si comprendono alla luce di tale distinzione.

Va detto che, una parte della dottrina ritiene la distinzione di modesto rilievo pratico, in ragione del fatto che per la falsità materiale ed ideologica in atti pubblici (artt. 476 e 479 c.p.), il legislatore ha previsto il medesimo trattamento sanzionatorio (reclusione da uno a sei anni)⁴¹. Si dubita anche della “tenuta” dogmatica della distinzione: l’interprete dovrebbe enucleare il concetto di falso materiale e di falso ideologico, a partire dall’analisi delle singole fattispecie, cercando di cogliere di volta in volta il singolo criterio distintivo⁴².

Non si può concordare con questa opinione.

E infatti, se da una parte gli artt. 476 e 479 c.p. non contemplano un trattamento sanzionatorio differenziato, vi sono altre norme incriminatrici che puniscono in modo diverso le falsità materiali rispetto a quelle ideologiche. Ad esempio, nell’ambito delle falsità in certificati e autorizzazioni commesse dal pubblico ufficiale, la falsità materiale è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 477 c.p.), mentre, quella ideologica, con la reclusione da tre mesi a due anni (art. 480 c.p.).

La distinzione è destinata a riflettersi sulle falsità in atto pubblico commesse dal privato (art. 482 c.p.). Per non parlare della fattispecie di falso in

so, cioè, che cade su un atto, o su una parte di esso assolutamente privo di valenza probatoria” Nel caso di specie, in particolare si è escluso che si potesse ravvisare un’ipotesi di reato impossibile nel fatto di un portalettere che, in tale qualità, aveva apposto la falsa firma di diversi destinatari nello speciale registro dell’amministrazione postale per l’arrivo e la consegna delle raccomandate pur avendole effettivamente consegnate. Infatti, si è precisato che la firma del destinatario sul registro è destinata a provare non solo l’avvenuto recapito, ma anche a identificare la persona destinataria del plico. Secondo un altro indirizzo giurisprudenziale, invece, un po’ risalente nel tempo, “falso inutile o innocuo non può essere se non quello che incide su un documento inesistente o assolutamente nullo” e quindi sfornito di qualsiasi effetto giuridico. Soltanto in tale ipotesi, come in quella della grossolanità dell’imitazione del vero, verrebbe a cadere la presunzione di verità e l’offesa alla pubblica fede dell’atto falsificato. Così, Cass. pen., sez. V, 20.3.1984, in *Riv. pen.*, 1985, 199.

⁴¹ Così, P. MIRTO, *La falsità in atti*, III ed., Milano, 1955, 192 ss.; A. MALINVERNI, *Teoria del falso documentale*, Milano, 1958, 325 ss.; E. GRANDE, *Falsità in atti*, in *Dig. disc. pen.*, V, Torino, 1991, 59 ss.

⁴² In senso contrario cfr. M. CATENACCI, *Criteri “ontologici” e criteri “normativi” nella distinzione fra falso materiale e falso ideologico: cenni storico-sistemati*, in *Le falsità documentali*, a cura di F. Ramacci, Padova, 2001, 200 ss., che ritiene che non si possa disconoscere il “ruolo sistematico che il legislatore italiano ha inteso attribuire all’una o all’altra categoria alorché (propendendo per la loro fondatezza) le ha inserite nel codice penale”.

scrittura privata, che punisce la sola ipotesi di falsità materiale e non anche la falsità ideologica (art. 485 c.p.).

Inoltre, con riferimento alla disciplina del concorso di persone nel reato, si deve evidenziare che l'art. 117 c.p. può trovare applicazione solo alle falsità materiali in atto pubblico, poiché solo rispetto queste si verifica un mutamento del titolo del reato dall'art. 476 c.p. all'art. 482 c.p. qualora il fatto sia commesso da un privato ovvero da un pubblico ufficiale al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni⁴³.

Insomma, non sembra si possa prescindere da un criterio interpretativo che funga da minimo comune denominatore tra le diverse condotte di falso materiale e falso ideologico, e che consenta di governare un insieme così articolato e disorganico di fattispecie, favorendo lo sviluppo di una certa omogeneità di indirizzi giurisprudenziali⁴⁴.

Tra le diverse opinioni che si sono sviluppate nel tempo, la più risalente è di certo quella che individua il criterio distintivo tra falso materiale e falso ideologico nel binomio esteriorità-contenuto. In particolare, secondo tale teoria, mentre il falso materiale investirebbe la **forma esteriore** dell'atto e sarebbe perciò riconoscibile attraverso segni esterni (alterazione di un documento genuino); il falso ideologico riguarderebbe invece il contenuto di veridicità di un atto materialmente integro, e non sarebbe pertanto riconoscibile esteriormente.

Senonché, volgendo la mente al falso che si realizza nella formazione *ex novo* di un documento interamente falso (art. 476 c.p.), ci si accorge che in realtà non tutte le ipotesi di falso materiale sono visibili esternamente e che, pertanto, il binomio esteriorità-contenuto non può essere utilizzato quale criterio discretivo, capace di adattarsi a tutte le diverse figure di falso.

Così, allo scopo di trovare un minimo comune denominatore, la dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato un criterio distintivo – che si potrebbe definire di tipo “ontologico” – fondato sul binomio genuinità-veridicità dell'atto.

La falsità materiale intaccherebbe la genuinità dell'atto (atto pubblico e scrittura privata). Nel falso materiale, vi sarebbe, cioè, una “dissociazione tra autore apparente e autore reale proprio perché la falsificazione porta ad attribuire la paternità di un atto ad un soggetto diverso dall'autore reale; la falsificazione si avrebbe anche quando, in un documento effettivamente risalente all'autore reale, siano inserite parti in realtà provenienti da terzi. Pertanto, la categoria delle falsità materiali riguarderebbe, sia le ipotesi di **dissociazione fra autore apparente e autore reale** che abbiano ad oggetto l'intero documento (contraffazione); sia i casi di alterazione ‘parziale’ di un documento” (nel qual caso l'atto risulterà solo “quantitativamente” diverso dall'originale)⁴⁵. Si

⁴³ Cfr. R. BARTOLI, *Le falsità documentali*, cit., 105.

⁴⁴ Cfr. A. DE MARSICO, *Falsità in atti*, cit., 582 ss.

⁴⁵ Cfr., M. MANTOVANI, *Delitti contro la fede pubblica*, cit., 317 s.; nonché, con riferimento alla dottrina sotto la vigenza del codice Zanardelli, L. MAJNO, *Commento al codice penale italiano*, cit., 748.

pensi alla falsificazione materiale della firma di una delle parti di un contratto stipulato per atto pubblico, ad opera del notaio che roga l'atto.

Viceversa falso ideologico si ha – secondo questa impostazione – quando il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza fatti, che in realtà non si siano verificati dinanzi a lui; ovvero, dichiara come rese o non rese dichiarazioni che, invece, determinati soggetti non gli hanno o gli hanno effettivamente reso. In tale ipotesi, pertanto, la simulazione riguarderebbe il contenuto “ideologico” –intellettuale dell'atto e ciò che risulterebbe intaccata non sarebbe la sua genuinità (posta la provenienza dell'atto dall'autore apparente), bensì la veridicità del documento nel suo significato rappresentativo: non rispondono al vero i fatti o le dichiarazioni in esso attestate. Secondo il criterio in esame, quindi, il documento sarebbe “genuino” solo se sussiste identità tra autore reale e autore apparente e se, una volta formato l'atto, non subisca alterazioni (aggiunte, cancellazioni, ecc.); mentre, sarebbe “veridico” solo se attestati fatti conformi al vero⁴⁶.

Il criterio distintivo tuttavia non è pienamente soddisfacente alla luce della classificazione dei falsi operata dal codice penale. Si pensi alla fattispecie di falso materiale di cui all'art. 478 c.p., che sanziona il pubblico ufficiale che, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia, ovvero ne rilascia una copia diversa dall'originale: in tale ipotesi l'atto deve considerarsi genuino – secondo l'accezione sopra delineata – visto che la copia è rilasciata proprio dall'autore “apparente”; mentre ciò che può dirsi inficiato dalla condotta falsificatoria è proprio la veridicità⁴⁷.

Peraltro, il criterio della “non genuinità” – inteso nel senso della dissociazione tra autore reale e autore apparente del documento – entrerebbe in crisi

⁴⁶ Per un'analisi di tale orientamento, cfr. F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, II, Milano, 1957, 490. Secondo l'Autore, in particolare, tra l'art. 476 e l'art. 479 c.p. sussisterebbe un rapporto di specialità, in quanto “attestare” il falso sarebbe ricompreso nel più ampio concetto di “formare” il falso. Ebbene, a meno di non voler ricomprendere nell'ipotesi di cui all'art. 476 c.p. anche la falsità ideologica, risulterebbe quindi necessario individuare il significato di “formare” il falso, al fine di ricomprendervi autonomamente e con sicurezza un numero specifico di casi. L'Autore parte dall'idea secondo cui, se è vero che per l'effettiva esistenza di un documento è necessaria una forma, un autore e un contenuto, e se è vero che la falsa “attestazione” incide sulla veridicità dell'atto e, quindi, sul suo contenuto, per “formare” il falso altro non potrebbero intendersi che quelle condotte che, alterando la provenienza (autore) e i suoi elementi formali (data e luogo di formazione) facciano venir meno la corrispondenza fra il modo in cui esso appare e il modo in cui è stato formato e, pertanto, la sua genuinità. La teoria appena descritta, prende le mosse da alcune fondamentali intuizioni del F. CARNELUTTI, *Teoria del falso*, Padova, 1935, 49 ss., e del V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, cit., 829, in ordine al binomio “verità-veridicità”. In giurisprudenza, cfr., Cass. pen., sez. V, 21.4.2010, n. 35076, in *CED*, rv. 248395, che ha parlato di falso ideologico con riferimento all'infedele attestazione e di falso materiale in relazione all'alterazione; nonché Cass. pen., sez. III, 24.3.1986, in *Cass. pen.*, 1987, 1727; Cass. pen. 6.12.1988, in *Giur. it.*, 1990, II, 125; Cass. pen. 5.7.1990, in *Giust. pen.*, 1991, II, 468; Cass. pen. 16.3.1994, in *Cass. pen.*, 1995, 2559; Cass. pen., sez. V, 22.4.1997, in *Rep. Foro it.*, 1997, 1025.

⁴⁷ In tal senso, lo stesso F. CARNELUTTI, *Teoria del falso*, cit., 156, sostenitore della teoria ontologica descritta, secondo il quale il legislatore ben avrebbe dovuto ricomprendere la figura di reato di cui all'art. 478 c.p. tra le ipotesi di falsità ideologica.

anche con riferimento alla prima fattispecie di falsità materiale delineata dal legislatore di cui all'art. 476 c.p.: nell'ipotesi di contraffazione, provenendo l'atto non da un privato qualsiasi, ma dall'autore astrattamente legittimato a formarlo, dovrebbe considerarsi "genuino"⁴⁸.

Alla impostazione "ontologica", a partire dagli anni '60 si è contrapposto un indirizzo di carattere "normativo", che ruota intorno all'idea che le falsità documentali presuppongono un dovere giuridico di correttezza nella formazione del documento; e che, quindi, la distinzione tra falsità materiale e falsità ideologica dovrebbe fondarsi sulla diversa struttura del dovere giuridico violato, che qualifica la condotta di falsificazione⁴⁹.

Una prima tesi in tal senso, parte dal presupposto che le falsificazioni possono essere realizzate, sia da colui che redige il documento, e durante il corso della sua formazione; sia da altre persone, dopo che il documento sia stato formato. Ebbene, mentre nel primo caso la falsificazione avrebbe ad oggetto la violazione dell'obbligo di veritiera attestazione posto in capo al soggetto che redige il documento (falso ideologico); nelle ipotesi di falsificazioni successive alla formazione del documento – da chiunque commesse – la condotta sarebbe qualificata dalla violazione dell'obbligo di lasciare immutato lo stato di cose attinenti ai documenti (falsità materiale). Insomma, mentre nel falso ideologico sarebbe violato un dovere di attestazione del vero, nel falso materiale sarebbe violato il dovere di lasciare inalterata la situazione documentale preesistente (astenersi dal formare documenti che in precedenza non esistevano; ovvero non alterando documenti esistenti)⁵⁰.

Un'ulteriore orientamento affacciato nell'ambito delle tesi "normative", fonda la distinzione tra falso ideologico e falso materiale sull'esistenza o meno della legittimazione all'esercizio dei poteri documentali.

In effetti, nella falsità ideologica, appare centrale la violazione dei doveri inerenti l'esercizio delle proprie funzioni: il nucleo del "disvalore della condotta" è racchiuso proprio nell'infedeltà che determina la formazione di un atto diverso da quello che originariamente il pubblico ufficiale doveva porre in essere. In altri termini, il pubblico ufficiale, che nella situazione concreta possiede i poteri certificatori, abusa degli stessi e contravviene ai doveri "funzionali", attestando fatti non conformi al vero e distogliendo l'atto dal suo dovere istituzionale che è quello di provare la verità dei fatti indicati⁵¹.

⁴⁸ Cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale, I delitti contro la persona*, cit., 582.

⁴⁹ Cfr. M. CATENACCI, *Criteri "ontologici" e criteri "normativi" nella distinzione fra falso materiale e falso ideologico: cenni storico-sistematici*, cit., 241, per il quale, secondo tale indirizzo, "falso materiale e falso ideologico andrebbero differenziati non sulla base del disvalore di evento (pregiudizio alla genuinità-veridicità del documento), ma sulla base del disvalore di azione (violazione di uno specifico, di volta in volta diverso dovere di correttezza nell'esercizio dei poteri o delle facoltà documentali)".

⁵⁰ Per un'analisi completa di tale teoria, cfr. A. MALINVERNI, *Teoria del falso documentale*, cit., 337 ss.

⁵¹ Così, F. RAMACCI, *La falsità ideologica nel sistema del falso documentale*, Napoli, 1965, 130 ss.

Anche nel falso materiale è ravvisabile un nucleo di infedeltà del pubblico ufficiale che agisce nell'esercizio delle proprie funzioni. Tuttavia, ciò che caratterizza tale categoria è l'assenza delle condizioni che legittimano l'uso attuale dei poteri documentali. In altri termini, il pubblico ufficiale è astrattamente titolare del potere di formare l'atto (che quindi è genuino): non a caso il delitto di cui all'art. 476 c.p. è un reato proprio o funzionale, che richiede, cioè, la qualifica soggettiva attuale dell'agente; tuttavia, non ricorrono nella situazione concreta, quei presupposti di legittimazione all'utilizzo di detto potere "certificativo". Il pubblico ufficiale, insomma, modifica una certa realtà documentale, attraverso l'utilizzo di poteri che, in relazione a quel determinato atto, non era legittimato ad esercitare. L'atto, pertanto, è falso per il solo fatto di essere formato⁵². Ciò vale anche per la formazione di un atto falso solo in parte, qualora la legittimazione all'esercizio dei poteri difetti con riferimento solo a talune parti dell'atto.

In definitiva, si avrà falsità materiale in tutti i casi in cui difetti proprio la legittimazione concreta all'esercizio dei poteri documentali (il pubblico ufficiale viola il dovere che gli impone di esercitare le funzioni documentali attribuitegli dalla legge solo in presenza dei presupposti di fatto e di diritto che ne legittimano l'uso attuale). Si avrà falsità ideologica allorché, pur sussistendo i presupposti di legittimazione all'esercizio dei poteri di certificazione, il p.u. ne abusi, violando l'obbligo di attestare fatti conformi al vero.

6. *L'oggetto materiale delle falsità in atti. I documenti tutelati*

Prima di passare all'analisi delle diverse fattispecie di falso che il legislatore include, in alcuni casi, nella categoria delle falsità materiali, in altri, tra le falsità ideologiche, appare necessario definire l'oggetto materiale delle falsità documentali: il documento.

Un primo problema è se sia utile una definizione valida per tutti i rami dell'ordinamento giuridico; oppure se si debba fornire una definizione legata alle specifiche esigenze del diritto penale⁵³. Limitandosi ai documenti che sono menzionati nell'ambito delle falsità in atti (atti pubblici e scritture private), si può definire il documento come qualsiasi oggetto che sia un'estrinsecazione di un pensiero, incorporata, attraverso la scrittura, in qualunque base materiale che gli conferisca durata, riconducibile ad un determinato autore e dotato di rilievo giuridico.

Per estrinsecazione di un pensiero, deve intendersi qualunque dichiarazio-

⁵² Ciò spiegherebbe perché il legislatore ha incluso nell'ambito delle falsità materiali anche l'ipotesi di cui all'art. 478 c.p., che si caratterizza proprio per l'esercizio di un potere documentale da parte del pubblico ufficiale **in assenza delle condizioni che ne avrebbero legittimato l'esercizio** (ossia l'effettiva esistenza dell'atto di cui rilasciare copia).

⁵³ Per una disamina delle diverse posizioni, cfr. A. MALINVERNI, *Documento (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, 622; nonché A. DE MARSICO, *Falsità in atti*, cit., 570 ss.

ne di volontà o di verità che sia destinata alla prova di una pretesa o di un diritto. Pertanto i fatti narrati o la volontà espressa non devono avere ad oggetto sentimenti o sensazioni, né possono essere espressi senza il filtro del pensiero⁵⁴. Il contenuto di tale pensiero deve essere incorporato, attraverso la scrittura, su qualsiasi cosa e con qualunque mezzo, purché ne venga assicurata la conservazione. Ciò vuol dire, innanzitutto, che deve essere utilizzata una forma grafica leggibile nonché accessibile e comprensibile, attraverso un sistema di regole, ugualmente da tutti⁵⁵; perciò l'utilizzo di segni che si collochino al di là di un sistema di scrittura, anche laddove sussistano tutti gli ulteriori requisiti del documento, darebbe luogo a un contrassegno, come tale non tutelabile penalmente⁵⁶. Inoltre, non è rilevante il materiale di cui il documento sia formato e quindi su quale "supporto" sia eseguita la scrittura⁵⁷: ciò che rileva è che sia assicurata la conservazione dello scritto. Si pensi alla scrittura sul muro di una prigione che contenga una dichiarazione di volontà⁵⁸.

È inoltre necessaria la riconoscibilità dell'autore o, comunque, della provenienza del documento, al cui fine è richiesta, di regola, la sottoscrizione. Quest'ultima non richiede l'indicazione del nome e del cognome: basta anche uno pseudonimo o una sigla, purché essi siano noti. La sottoscrizione, di regola, adempie la duplice funzione di individuare l'autore del contenuto del documento e colui che assume la paternità della scrittura. Tuttavia, è frequente il caso in cui l'autore del contenuto sia diverso dal redattore del documento (si pensi all'ipotesi del pubblico ufficiale che redige un atto per dar vita a una donazione). Esistono anche documenti del tutto privi di sottoscrizione. In questi casi, l'autore del documento dovrà essere sempre identificato con

⁵⁴ Secondo R. BARTOLI, *Falsità documentali*, cit., 2391, le fotografie e le videoregistrazioni non rappresentano documenti. Al riguardo, A. DE MARSICO, *Falsità in atti*, cit., 571, chiarisce che per le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, per ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose, "vige la norma di cui all'art. 2712 c.c., secondo la quale esse fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità agli uni o alle altre".

⁵⁵ Pertanto, secondo A. DE MARSICO, *Falsità in atti*, cit., 571, mentre rientrerebbero nel concetto di scrittura i comuni segni alfabetici, quelli convenzionali o addirittura criptici (purché decifrati attraverso una chiave), non sarebbero ricompresi quelli ideografici o pittorici. Invero, a parere dell'Autore, mentre la scrittura alfabetica, una volta scoperta la formula per l'interpretazione o il mezzo (chimico, fisico, ecc.) per la sua rivelazione, sarebbe accessibile ugualmente da tutti, quella ideografica o pittorica, no. Diversamente, R. BARTOLI, *Falsità documentali*, cit., 2391, secondo cui anche la scrittura ideografica sarebbe ammissibile, purché inserita in un contesto di regole che forma un sistema di linguaggio comunicativo, comprensibile da almeno una persona diversa dall'autore. In quest'ultimo senso, cfr. anche A. NAPPI, *Falso e legge penale*, II ed., Milano, 1999, 44 ss.

⁵⁶ Cfr. R. BORGOGNO, *Documento tradizionale e documento informatico*, in *Le falsità documentali*, a cura di F. Ramacci, Padova, 2001, 55.

⁵⁷ Cfr. Cass. pen. 3.6.1977, in *Arch. pen.*, 1979, II, 192.

⁵⁸ Cfr. A. DE MARSICO, *Falsità in atti*, cit., 571, per il quale potrebbe accadere anche che la dichiarazione di pensiero venga scritta su una materia non spostabile o con un mezzo che ostacoli la durata (ad esempio, sul muro di una prigione, ovvero con il sangue o il gesso). Ebbene, anche in tal caso, ciò non nuocerebbe all'esistenza di un documento, potendo la riproduzione notarile dello scritto procurare la persistenza.

l'autore del pensiero contenuto nel documento. A tal fine qualunque mezzo sarà valido a conseguire l'effetto della riconoscibilità, purché sia idoneo ad indicarne, in modo certo e univoco, la paternità⁵⁹.

Infine, il documento deve essere giuridicamente rilevante, nel senso che, affinché esso assuma rilevanza nell'ambito delle disposizioni di cui al capo III del titolo VII del codice penale, è necessario che, al momento della falsificazione, in relazione alle funzioni e agli scopi svolti dal singolo atto, acquisiti rilievo rispetto allo svolgimento delle relazioni giuridiche⁶⁰.

In assenza di uno dei requisiti descritti, la falsificazione non integrerà il "tipo" penale, per difetto dell'oggetto materiale. Diverso è il caso in cui si sia di fronte ad un atto inesistente ovvero invalido (nullo, annullabile), per difetto di un requisito essenziale previsto dalla legge. Se l'inesistenza o l'invalidità sono conseguenza della falsificazione, non si può dubitare della punibilità del falso⁶¹. Qualora, viceversa, l'inesistenza dell'atto non dipenda dalla falsificazione che lo inficia, la giurisprudenza distingue tra atto inesistente da una parte, e atto nullo o annullabile dall'altra: la rilevanza penale del falso sarebbe esclusa soltanto in presenza di un atto inesistente⁶². La dottrina prevalente, invece, dà rilievo non al tipo di vizio dell'atto, bensì all'attitudine dello stesso a trarre in inganno i terzi⁶³.

7. Le diverse tipologie di documento

Tra i diversi oggetti materiali sui quali può ricadere la condotta di falsificazione, la prima tipologia di documento richiamata dal codice penale è l'atto pubblico. Secondo le norme del codice civile, atto pubblico è il documento redatto, con le prescritte formalità, da un pubblico ufficiale, che esercita un potere di certificazione e che fa fede fino a querela di falso: un documento, in altri termini, redatto da un soggetto "dotato" di poteri certificatori, capaci di

⁵⁹ Nel senso che in alcuni documenti (in cui la legge non richiede la sottoscrizione *ad substantiam*) in cui manchi la sottoscrizione, l'autore sia riconoscibile anche da altri elementi, purché ciò sia possibile con certezza, cfr. Cass. pen., sez. II, 13.12.2006, in *CED*, rv. 42448; Cass. pen., sez. V, 7.6.2001, in *Cass. pen.*, 2002, 2755; Cass. pen. 17.12.1992, in *CED*, rv. 193800; Cass. pen., sez. V, 26.4.1989, in *Cass. pen.*, 1990, 1919; Cass. pen. 10.1.1989, in *Cass. pen.*, 1991, 418; Cass. pen., sez. V, 1.6.1988, in *CED*, rv. 181720; Cass. pen. 9.2.1984, in *Riv. pen.*, 1985, 589; Cass. pen. 14.11.1978, in *Cass. pen. mass. ann.*, 1980, 695.

⁶⁰ Cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale, I delitti contro la persona*, cit., 574, secondo cui, tale requisito costituisce il riflesso della fondamentale esigenza che la condotta di falso sia idonea ad aggredire il bene protetto. In giurisprudenza, cfr. Cass. pen., sez. V, 20.1.2010, in *Cass. pen.*, 2010, 1057.

⁶¹ Cfr. G. DE AMICIS, *Artt. 476-480, in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretto da G. Lattanzi e E. Lupo, IX, Milano, 2000, 144 ss.

⁶² Così, Cass. pen. 12.2.1992, in *Giust. pen.*, 1992, II, 352; Cass. pen. 24.1.1989, in *Riv. pen.*, 1990, 173; Cass. pen. 7.10.1983, in *Giur. it.*, 1984, II, 283.

⁶³ Così, I. GIACONA, *Appunti in tema di falso c.d. consentito e in atti invalidi*, in *Foro it.*, 1993, II, 436 ss.; A. MALINVERNI, *Documento (diritto penale)*, cit., 634 ss.

dare certezza assoluta alla dichiarazione e “fidefacente” fino a querela di falso. L’art. 2699 c.c. stabilisce, infatti, che *“l’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato”*. L’art. 2700 c.c., a sua volta, stabilisce che *“l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”*.

Tale nozione “civilistica” coincide con quella assunta dal legislatore in materia di falso⁶⁴? La risposta è negativa.

E infatti, dall’analisi dell’art. 476 c.p. – richiamato dall’art. 479 c.p. – emerge anzitutto che è pubblico l’atto che il pubblico ufficiale forma nell’esercizio delle sue funzioni. Non vi è traccia, nella ipotesi base delineata nel primo comma, dell’efficacia probatoria “fino a querela di falso” del documento. Tale ulteriore requisito viene presa in considerazione solo nel secondo comma del medesimo articolo, dove si prevede un aggravamento di pena nel caso in cui la falsità riguardi un atto o una sua parte, *“che faccia fede fino a querela di falso”*. Agli effetti penali, quindi, la fidefacienza non costituisce un requisito essenziale dell’atto pubblico, ma solo accidentale.

Ma v’è un’ulteriore precisazione: l’art. 493 c.p. estende le norme sui falsi dei pubblici ufficiali anche *“agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell’esercizio delle loro attribuzioni”*. Ciò vuol dire che esistono atti pubblici suscettibili di falsificazione penalmente rilevante, anche quando siano formati da soggetti diversi dai pubblici ufficiali in senso stretto.

Accertata, quindi, la mancata corrispondenza tra atto pubblico in senso civilistico e in senso penalistico, possiamo dire che la nozione penalistica di atto pubblico è più ampia di quella ricavabile dalle norme civili. Essa ricomprende tutti i documenti redatti dai pubblici ufficiali o dai pubblici impiegati incaricati di pubblico servizio (art. 493 c.p.), nell’esercizio delle loro funzioni o attribuzioni⁶⁵. Per un’esatta individuazione della nozione di documento, si dovrà avere riguardo alle funzioni che connotano l’agente pubblico come pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 c.p. o pubblico impiegato, incaricato di pubblico di servizio (art. 358 c.p.): sarà proprio la circostanza di aver formato l’atto falso nell’esercizio delle anzidette funzioni pubblicistiche, a conferirà all’atto la qualità di atto pubblico⁶⁶.

⁶⁴ Cfr. A. ALBAMONTE, *Riflessione in tema di atti pubblici in materia penale*, in *Giust. pen.*, 1997, II, 259; E. CARNEVALE, *Sulle connotazioni dell’atto pubblico ai fini del delitto di falso*, in *Dir. e giur.*, 1997, 198; A. MALINVERNI, *Atti pubblici*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, 273.

⁶⁵ Cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale, I delitti contro la persona*, cit., 576 s. In giurisprudenza, Cass. pen. 10.3.1994, in *Cass. pen.*, 1994, 2689; Cass. pen. 9.10.1987, in *Riv. pen.*, 1989, 92; Cass. pen. 9.2.1983, in *Riv. pen.*, 1983, 911.

⁶⁶ Al riguardo, Cass. pen., sez. fer., 2.9.2008, n. 41824; nonché Cass. pen., sez. fer., 4.9.2008, n. 42166, secondo cui: *“integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del medico responsabile di una struttura sanitaria convenzionata che attesti, nella scheda di*

Così, ad esempio, colui che, in qualità di dipendente dell'Ufficio postale, realizza la falsificazione di una distinta di versamento in un conto corrente postale, apponendovi una falsa sottoscrizione, commette il reato di falso ideologico del pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.). Infatti, nonostante la natura privatistica del rapporto con l'ente Poste, il dipendente postale al quale sia affidata la mansione di addetto al servizio dei conti correnti postali riveste la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357, comma 2, c.p., esercitando poteri certificativi che si esplicano attraverso il rilascio di documenti aventi efficacia probatoria⁶⁷.

Chiarito il concetto di atto pubblico, si devono prendere in considerazione, sinteticamente, le tipologie di documento pubblico richiamate dagli artt. 477 e 478 c.p. Il legislatore tipizza una autonoma fattispecie di falso che ha ad oggetto certificati o autorizzazioni amministrative, punita con una pena più lieve.

Ebbene la certificazione amministrativa – a differenza dell'atto pubblico che sarebbe tale ove produca effetti nuovi, ovvero riguardi attività compiute dal pubblico ufficiale o fatti avvenuti in sua presenza e da lui percepiti⁶⁸ – avrebbe un'efficacia meramente dichiarativa di una situazione preesistente secondo un orientamento giurisprudenziale⁶⁹, ovvero atterrebbe a fatti risultanti da un altro atto pubblico in senso lato⁷⁰; e riguarderebbe attività non appar-

dimissione ospedaliera, la quale è parte integrante della cartella clinica, false informazioni relative alla diagnosi principale di dimissione, alle diagnosi secondarie, agli interventi chirurgici e alle principali procedure diagnostiche e terapeutiche eseguite, e quindi alteri i codici da elaborare informaticamente per la determinazione del rimborso dovuto dal S.s.n.". In particolare, ha sottolineato la Corte, malgrado la natura privatistica del rapporto che legava il medico alla struttura ospedaliera, questo doveva comunque essere qualificato come pubblico ufficiale, in quanto partecipa delle funzioni che l'U. (A).S.L. svolgeva per il tramite della struttura privata mediante la convenzione. Egli agiva per la pubblica amministrazione, concorrendo a delinearne la volontà in materia di pubblica assistenza sanitaria nonché esercitando in sua vece poteri autoritativi. Per un'analisi di tale sentenza, cfr. M. MANTOVANI, *Delitti contro la fede pubblica*, cit., 340 ss.

⁶⁷ Cass. pen., sez. V, 9.11.2010, n. 2757, in *CED*, rv. 249250. Sottolinea la qualità di pubblico ufficiale del dipendente delle Poste Italiane, Cass. pen., sez. IV, 4.7.1997, n. 07972, in *CED*, rv. 209762: "la qualifica di pubblico ufficiale, secondo l'attuale formulazione dell'art. 357 cod. pen., va riconosciuta a tutti i soggetti che, pubblici dipendenti o privati, possono e debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. Al dipendente dell'Ente Poste Italiane – ente che senza dubbio svolge un servizio pubblico, consistente nell'assicurare la comunicazione epistolare e ogni altro tipo di comunicazione – al quale sia affidata la mansione di addetto al servizio dei conti correnti postali, va riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale nella attività connessa alla riscossione delle somme versate in conto corrente, trattandosi dell'esercizio di poteri certificativi che si esplicano attraverso il rilascio di documenti aventi efficacia probatoria".

⁶⁸ Cfr. Cass. pen. 15.10.1987, in *Riv. pen.*, 1988, 1204; Cass. pen. 1.3.1979, in *Giust. pen.*, 1981, II, 271.

⁶⁹ Cfr. Cass. pen., sez. un., 16.4.1988, in *Cass. pen.*, 1988, 1597 ss.; Cass. pen., sez. un., 19.1.1984, in *Cass. pen.*, 1984, 1075 ss.; Cass. pen., sez. un., 10.12.1981, in *Cass. pen.*, 1982, 441 ss.

⁷⁰ Cfr. Cass. pen. 21.2.1995, in *Cass. pen.*, 1995, 2547; Cass. pen. 6.7.1981, in *Cass. pen. mass. ann.*, 1982, 1972.

tenenti alla sfera di attività del pubblico ufficiale o non compiuti alla sua presenza.

La difficoltà nel definire la nozione di certificazione amministrativa, ha portato la giurisprudenza a qualificare, ad esempio, il libretto di circolazione per autoveicoli sia atto pubblico che contrassegno⁷¹.

Decisamente più semplice è invece il concetto di autorizzazione amministrativa. Sul piano amministrativistico l'autorizzazione, lungi dal creare un diritto, è atto diretto a rimuovere permanentemente o temporaneamente i limiti posti dalla legge all'esercizio di un diritto preesistente. Così, rientrerà sicuramente in tale categoria la patente di guida, ovvero la ricetta medica, che consente all'assistito di esercitare il diritto di usufruire del servizio farmaceutico⁷².

Nella categoria dei documenti pubblici rientrano anche le copie autentiche di atti pubblici o privati. Con tale espressione si vuole indicare la riproduzione fedele e autentica di un documento, attraverso qualunque mezzo, anche di natura meccanica. Il pubblico ufficiale rilascia la copia e ne garantisce la conformità all'originale. Da ciò deriva che, mentre la dichiarazione del pubblico ufficiale che attesta la conformità della copia all'originale integra atto pubblico fidefaciente; la parte relativa alla riproduzione del documento costituisce atto pubblico o scrittura privata in rapporto all'originale. Diversi dalle copie sono, invece, gli attestati sul contenuto di atti. Questi, infatti, non riproducono fedelmente un documento, macertificano in maniera parziale o sintetica il contenuto di un altro atto⁷³.

Infine, per quanto attiene alle scritture private, si ritiene che la nozione possa ricavarsi in via residuale e in negativo da quella di atto pubblico. Pertanto, devono definirsi privati tutti quei documenti che non provengono da un pubblico ufficiale o da un pubblico impiegato incaricato di pubblico servizio; intendendosi, non solo gli atti compiuti da un privato qualsiasi, ma anche quelli che, pur provenendo da uno di tali soggetti qualificati, siano redatti al di fuori dell'esercizio delle loro funzioni o attribuzioni (art. 482 c.p.); ovvero ancora quelli provenienti da un soggetto esercente un servizio di pubblica necessità. Questi ultimi, invero, si differenziano dalle "comuni" scritture private per il fatto che, avendo una particolare rilevanza pubblica, sono tutelati anche rispetto alle falsità ideologiche, a differenza delle altre scritture private che, di regola, sono tutelate nell'ambito delle falsità materiali⁷⁴. Infine, *ai sensi* art.

⁷¹ Cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale, I delitti contro la persona*, cit., 578.

⁷² Cfr. Cass. pen., sez. un., 16.4.1988, in *Cass. pen.*, 1988, 1597 ss.; Cass. pen. 18.1.1995, in *Giust. pen.*, 1995, II, 504; Cass. pen. 10.3.1986, in *Riv. pen.*, 1987, 173; Cass. pen., sez. un., 10.10.1981, in *Giur. it.*, 1982, II, 193.

⁷³ Cfr. Cass. pen. 3.7.1989, in *Riv. pen.*, 1990, 489; Cass. pen. 27.11.1989, in *Riv. pen.*, 1990, 778; Cass. pen., sez. un., 11.10.1984, in *Cass. pen.*, 1985, 303 ss.

⁷⁴ Cfr. Cass. pen., sez. V, 11.3.2004, n. 16267, secondo cui: "il certificato di conformità di un veicolo, trattandosi di atto proveniente da un soggetto, il costruttore, che non esercita neppure per delegazione funzioni pubbliche, è una scrittura privata e, come tale, va punita

2701 c.c., rientrano nell'ambito delle scritture private, anche i documenti redatti da un pubblico ufficiale incompetente o incapace, o senza il rispetto delle formalità prescritte.

La l. 23.12.1993, n. 547 estende applicabilità delle fattispecie di falso anche ai c.d. documenti informatici. Così, attraverso l'introduzione dell'art. 491 *bis* c.p., si è stabilito che "se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici o le scritture private". L'inciso "avente efficacia probatoria" è stato inserito dall'art. 3, l. 18.3.2008, n. 48, che ha modificato la seconda parte della norma che introduceva nel codice una definizione penalistica di "documento informatico": "qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli"⁷⁵. Oggi, quindi, la definizione di documento informatico in sede "extrapenale": "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti" (art. 1, lett. p, d.lgs. 7.3.2005, n. 82)⁷⁶.

9. Il problema del falso consentito

Affrontiamo la tematica del falso consentito: è punibile la sottoscrizione apposta da un terzo con l'autorizzazione o il consenso del soggetto legittimato ad apporre la firma sul documento? Si pensi alla firma sull'assegno bancario apposta dal dipendente di fiducia del titolare del libretto di conto corrente; oppure al contratto firmato da un soggetto diverso da quello che compare nell'atto, su espressa autorizzazione dell'effettivo contraente.

La giurisprudenza, è ferma su posizioni rigide: non si applica la scriminante del consenso dell'avente diritto di cui all'art. 50 c.p., tanto alle falsità commesse in atto pubblico quanto alle falsità in scrittura privata⁷⁷.

l'eventuale falsità. Tale conclusione non muterebbe neppure laddove volesse ritenersi che il costruttore del veicolo eserciti un servizio di pubblica necessità (articolo 359 del c.p.), quando ne attesti la conformità al modello omologato. Infatti, devono considerarsi scritture private anche i certificati di persone esercenti un servizio di pubblica necessità, cosicché questi atti sono riconducibili alla tutela degli articoli 481 e 484 del c.p., quando sono oggetto di falsità ideologica, e a quella dell'articolo 485 del c.p. o dell'articolo 490 del c.p., quando sono oggetto di falsità materiale, rispettivamente, per contraffazione o alterazione ovvero per soppressione. In vero, l'unica particolarità degli atti provenienti da un soggetto esercente un servizio di pubblica necessità, rispetto alle 'comuni' scritture private, risiede nel fatto che, avendo una particolare rilevanza pubblica, trattasi di atti tutelati anche contro le falsità ideologiche, a differenza delle altre scritture private che, di regola, sono tutelate solo contro le falsità materiali".

⁷⁵ Cfr. l. 18.3.2008, n. 48 (G.U. 4.4.2008, n. 80), entrata in vigore il 5.4.2008 e recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23.11.2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

⁷⁶ Per un'analisi delle critiche mosse dalla dottrina alla originaria definizione del documento informatico cfr., R. BARTOLI, *Le falsità documentali*, cit., 178 ss.

⁷⁷ Cfr. Cass. pen., sez. V, 5.7.1990, in *Foro it.*, 1993, II, 436: "posto che il verbale di ricezione di dichiarazione di appello da parte del cancelliere costituisce atto pubblico facente fede

Rispetto all'ipotesi della firma falsa apposta su un contratto stipulato con scrittura privata la Cassazione ha stabilito che, ai fini dell'integrazione del reato di falso in scrittura privata di cui all'art. 485 c.p., *"il consenso o l'acquiescenza della persona di cui sia falsificata la firma, non svolge alcun rilievo, in quanto la tutela penale ha per oggetto non solo l'interesse della persona offesa, apparente firmataria del documento, ma anche la fede pubblica, la quale è compromessa nel momento in cui l'agente faccia uso della scrittura contraffatta per procurare a sé un vantaggio o per arrecare ad altri un danno;"*⁷⁸. Il ragionamento è chiaro: poiché le disposizioni penali in tema di falso sarebbero poste a protezione di interessi comunque **indisponibili** da parte del privato, il consenso del soggetto legittimato ad apporre la sottoscrizione non potrebbe avere efficacia scriminante.

Una posizione diversa si è affermata in dottrina, che afferma la necessità di bilanciare l'interesse alla celerità del traffico economico-giuridico con quello opposto a prevenire abusi nell'utilizzo del nome altrui⁷⁹. E in effetti, esistono situazioni caratterizzate dal vincolo fiduciario tra titolare del "potere di firma" e firmatario, che ben potrebbero giustificare l'utilizzo del nome altrui nella sottoscrizione di un documento: rapporti familiari, vincoli societari, ecc.

La miglior soluzione al problema deve essere ricercata nel rapporto tra genuinità e disponibilità della firma. Se la firma è espressione della personalità del suo titolare, essa è inalienabile come lo è la personalità. Sennonché, per poter far fronte alle diverse esigenze pratiche che consentono e, talvolta, costringono, ad operare in luoghi diversi, l'indisponibilità della firma deve essere considerata "relativa". La presenza di un mandato ad agire nell'interesse del titolare del "potere di firma"⁸⁰. La sottoscrizione autorizzata apposta da un terzo, in virtù di un mandato, deve considerarsi penalmente lecita, ex art. 51 c.p., poiché in tale ipotesi il consenso realizza una traslazione del diritto alla firma dall'originario titolare al soggetto che la appone.

Ovviamente, tale conclusione ha una valenza circoscritta. Se si tratta di scritture private alle quali la legge attribuisce una particolare forza probante equiparandole, nel grado di tutela, agli atti pubblici (si pensi al testamento olografo) (art. 491 c.p.), sarà richiesta una "speciale" garanzia di genuinità, che fa ritenere vietata la sostituzione nella sottoscrizione. In tal caso per stabilire

fino a querela di falso, sussiste il reato di falso in atto pubblico anche qualora tale verbale sia stato redatto e sottoscritto da un coadiutore giudiziario col consenso del cancelliere, e la sentenza che si voleva appellare era in realtà soltanto ricorribile".

⁷⁸ Cfr. Cass. pen., sez. V, 10.3.2009, n. 16328, in *CED*, rv. 243342. Nello stesso senso, Cass. pen., sez. II, 24.10.2003, n. 42790.

⁷⁹ Cfr. F. BRICOLA, *Il problema del falso consentito*, cit., 273 ss.; A. DE MARSICO, *Falsità in atti*, cit., 572 ss.; E. PROTO, *Il problema dell'antigiuridicità nel falso documentale*, cit., 160 ss.;

⁸⁰ A. DE MARSICO, *Falsità in atti*, cit., 574, sottolinea in particolare che, posta la "garanzia erga omnes (apparenza affidante) che la tutela penale di codesti documenti si propone, non basterà, in massima, il mandato orale a sottoscrivere: comunque da questo punto in poi si entra nel campo della prova, sottratto di norma a regole fisse, nel quale è arbitro il giudice, cui incombe l'accertamento del mandato e perciò il dovere di accertarlo per vie che non ne mettano in pericolo la serietà".

se il consenso abbia efficacia esimente, occorre aver riguardo all'“arco” di interessi tutelati. Così, ad esempio, la sottoscrizione sulla cambiale ad opera di un terzo, sulla base del consenso dell'emittente non può essere scriminata in ragione della prevalenza da accordare all'interesse alla genuinità della firma, posta a presidio di tutela degli interessi dei successivi prenditori e non del solo giratario, rispetto al diritto del firmatario.

Quanto agli atti pubblici, il discorso è ancora più complesso. È vero che la firma rappresenta una garanzia insostituibile di genuinità, ed è espressione dell'esercizio della funzione pubblica, oltre che condizione stessa di esistenza dell'atto; tuttavia, non si deve escludere in via assoluta la possibilità di “cedere” il diritto alla firma. Il dato che appare decisivo è che l'atto – anche se redatto da un terzo – provenga intellettualmente dal soggetto legittimato ad “apparire” come l'autore reale, e non da colui che lo abbia materialmente compilato: autore non sarà, quindi, colui che forma fisicamente il documento, ma chi assume la veste di garante della dichiarazione giuridicamente rilevante. Il terzo autorizzato a firmare agirà, in ipotesi, quale semplice strumento esecutivo del padre effettivo del documento. Perciò, l'accordo tra autore apparente e autore reale, pur incidendo sulla validità dell'atto, in questo caso, potrebbe escludere “quella possibilità d'inganno dei terzi, che costituisce la ragione giustificatrice del falso punibile”⁸¹. Del tutto diversa è l'ipotesi di “delega della funzione di firma” inquadrabile nella figura del trasferimento di funzioni: il pubblico ufficiale, nel caso in questione, delega il potere di certificazione ad altro soggetto, e con esso la legittimazione a sottoscrivere l'atto pubblico.

È da considerare, infine, che colui che sottoscrive un documento con il consenso o l'autorizzazione del soggetto legittimato ad apporvi la firma, proprio perché opera d'accordo con quest'ultimo, potrebbe agire **senza** l'intenzione di ingannare alcuno, e cioè in difetto di quella volontà – coesistente al dolo – di porre in essere un fatto tipico, rivestito del suo contenuto di disvalore, munito della sua carica di offesa nella situazione concreta⁸².

10. *Le falsità materiali aventi ad oggetto documenti pubblici*

L'art. 476 c.p., rubricato “*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*” è la prima fattispecie di falso che il legislatore ha incluso nella categoria delle falsità materiali concernenti documenti pubblici. Tale disposizione prevede, al comma 1, che “*il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue*

⁸¹ In quest'ultimo senso, cfr. G. CARLINI, *Consenso dell'avente diritto e dolo specifico nel falso in cambiali*, in *Giur. merito*, 1972, II, 128 ss.; U. DINACCI, *Profili sistematici del falso documentale*, cit., 37 ss.; C. FIORE, *Il falso autorizzato non punibile*, cit., 304 ss.; T. GALIANI, *La falsità in scrittura privata*, Napoli, 1970, 278. In senso contrario, A. DE MARSICO, *Falsità in atti*, cit., 573, secondo il quale, nell'ambito dei documenti pubblici, una firma delegata porterebbe non alla semplice invalidità, ma all'inesistenza dell'atto.

⁸² V. *infra*. Cfr. P. MIRTO, *La falsità in atti*, cit., 351; V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, cit., 699.

funzioni, forma in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni”; e, al secondo, che “se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”.

Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale; il falso materiale commesso dal soggetto privato, rientra nel fuoco dell’art. 482 c.p. Il pubblico ufficiale commette il fatto per finalità inerenti alle funzioni pubblicistiche; diversamente, qualora il falso sia posto in essere da un pubblico ufficiale, ma al di fuori della propria competenza funzionale, si ricade nella sfera di applicazione dell’art. 482 c.p., che “degrada” la condotta del pubblico ufficiale a quella del privato. È quindi proprio a tali funzioni proprie del agente pubblico come pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 c.p. che bisognerà avere riguardo ai fini di un’esatta individuazione dell’oggetto materiale su cui deve ricadere la condotta di falsificazione.

Il fatto può consistere, sia nella formazione (totale o parziale) di un atto falso, che nell’alterazione di un atto vero.

Con la prima espressione il legislatore ha inteso riferirsi al caso in cui il pubblico ufficiale, nell’esercizio delle proprie funzioni, realizzi un atto prima inesistente, in assenza – come si è visto – delle condizioni di legittimazione all’utilizzo dei poteri certificativi⁸³. Come si diceva, l’atto è falso per il solo fatto di essere formato. Ciò vale, sia nel caso in cui l’atto era totalmente inesistente, sia nel caso in cui la formazione sia solo parziale (come ad esempio qualora venga aggiunta illegalmente una parte ad un documento già esistente).

Con il termine “alterare” si intende, invece, la modifica di alcune parti costitutive di un documento preesistente; in difetto della legittimazione all’esercizio dei poteri con riferimento proprio a quelle parti: “*si pensi alla falsificazione dei reports di stampa’ – contenenti esami emocromocitometrici a corredo della documentazione clinica – mediante aggiunta a penna dei valori dei valori ematici allo scopo di farli apparire come eseguiti e repertati nei giorni ivi indicati*”⁸⁴. Ovviamente, l’alterazione deve essere in grado di incidere sul significato del documento, risultando in caso contrario penalmente irrilevante. Non sarà punibile, infatti, la semplice correzione di errori materiali, essendo la volontà dell’agente diretta, non a viziare, ma a perfezionare l’atto⁸⁵.

⁸³ V. retro.

⁸⁴ Con riferimento a un caso di falsità materiale in atto pubblico realizzato mediante “alterazione”, cfr. Cass. pen., sez. V, 12.2.2008, n. 22192, in CED, rv. 240427, che ha stabilito che ha stabilito che i reports interni di laboratorio “sono atti pubblici giacché, ancorché atti interni alla struttura ospedaliera, sono destinati a provare le indagini di laboratorio svolte dagli operatori sanitari pubblici ed i relativi risultati e a documentare il decorso della malattia del paziente ad integrazione e corredo della cartella clinica”.

⁸⁵ In senso contrario cfr. Cass. pen. 28.1.1980, in Cass. pen. mass. ann., 1981, 762, secondo cui “costituisce falso punibile la modificazione di un documento con aggiunte che lo correggono nel senso della verità, essendo ammessa soltanto la correzione di errori materiali; in ogni altro caso, infatti, si ha una modificazione della verità documentale (che è ciò che la legge tutela), giacché l’atto viene ad esprimere, per effetto delle aggiunte, fatti diversi da quelli che rappresentava nel suo tenore originario”.

Esistono tre diverse modalità di alterazione: soppressione di una parte della dichiarazione preesistente, aggiunta di una dichiarazione, sostituzione e soppressione. Un'ipotesi di falso per soppressione è tipizzata in via autonoma dall'art. 490 c.p. È da ritenere che quest'ultima fattispecie contempla la condotta di soppressione "integrale" del documento, mentre rientrano nel fuoco della previsione dell'art. 476 c.p. le ipotesi di alterazione mediante soppressione di una parte del documento: ad esempio la cancellatura su un atto preesistente non integra soppressione ma alterazione mediante soppressione. Il più accorto criterio di individuazione del falso per soppressione ci sembra essere quello normativo: si deve guardare, cioè, al risultato finale della alterazione. Sicché, se la cancellatura sul documento rende del tutto inutilizzabile l'atto, pur non comportando una soppressione in senso "naturalistico" del supporto materiale del documento, si ricadrà nell'ipotesi di cui all'art. 490 c.p.⁸⁶.

Per quanto riguarda l'elemento psicologico, esso è integrato dal dolo generico, consistente nella rappresentazione e volizione della condotta di falsificazione⁸⁷.

Nel comma 2 dell'art. 476 c.p., il legislatore ha introdotto ipotesi aggravata quando la falsità abbia ad oggetto un atto pubblico facente fede fino a querela di falso. La nozione penalistica di "atto fidefaciente" coincide, questa volta, con quella civilistica, (artt. 2699 e 2700 c.c.). La tutela rafforzata, concessa dal legislatore, si collega alla destinazione "probatoria" genetica dell'atto, che è tale da produrre effetti in termini di "prova legale" in sede processuale: il notaio che autentica la firma che sia apposta al suo cospetto e da parte di un soggetto che egli abbia identificato, conferisce a tale attestazione una "certezza assoluta". Di qui la maggior gravità del falso che abbia ad oggetto atti pubblici fidefacienti.

Nell'ambito delle falsità materiali su documenti pubblici, rientra poi l'art. 477 c.p., rubricato "*falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative*", che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni "*il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità*". Si tratta di una fattispecie strutturalmente simile a quella appena analizzata.

Per quanto riguarda l'oggetto materiale su cui ricade la condotta tipica, si sono già evidenziati i criteri distintivi tra il concetto di atto pubblico e quello di autorizzazione amministrativa. Vale solo la pena di ribadire gli elementi differenziali: a differenza dell'atto pubblico, la certificazione amministrativa documenta dichiarazioni di scienza o di volontà che non appartengono alla sfera del pubblico ufficiale che rilascia la certificazione stessa, in quanto non compiute dallo stesso in via diretta; a sua volta, l'autorizzazione amministrativa rimuove l'ostacolo all'esercizio di un diritto preesistente, mentre l'atto

⁸⁶ Così A. NAPPI, *Falso e legge penale*, cit., 99.

⁸⁷ Cfr. Cass. pen., sez. V, 3.6.2010, n. 29764, in CED, rv. 248264. Sul punto v. *supra*.

pubblico si caratterizza per la efficacia costitutiva, modificativa o estintiva di situazioni giuridiche soggettive di rilievo pubblicistico. Applicando tale criterio la concessione edilizia deve essere considerata un'autorizzazione amministrativa proprio in quanto il diritto di edificare su un suolo deve ritenersi "incorporato" nel diritto di proprietà e quindi non "creato" dalla concessione stessa⁸⁸, che si limita a rimuovere un ostacolo al suo esercizio.

La condotta può consistere, sia nella contraffazione che nell'alterazione dei certificati e delle autorizzazioni **dirette a far apparire adempite le condizioni richieste per la validità delle certificazioni e autorizzazioni amministrative**⁸⁹. Si tratta, in questa seconda ipotesi, di contraffazione e alterazioni che incidono non sul contenuto dell'atto, ma su elementi complementari che accedono ad un certificato già perfezionato simulandone: legalizzazione di firma ad esempio.

L'art. 478 c.p. rubricato "*falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti*" – punisce invece con la reclusione da uno a quattro anni, "*il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale*". Inoltre, "*se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni*"; mentre, "*se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni*".

Si è già chiarita la distinzione tra atto pubblico e copie autentiche di atti pubblici e privati, e tra questi e gli attestati che, lungi dal riprodurre fedelmente un documento, certificano in maniera parziale o sintetica il contenuto di un altro atto. La disposizione in commento delinea tre distinte modalità della condotta: la prima, consistente nel rilascio in forma legale di una copia simulata di un atto pubblico o privato, supposto come esistente ma in realtà mai venuto ad esistenza⁹⁰: qualora l'atto fosse esistito ma non fosse più reperibile, la falsa copia formata dal pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio sarebbe punibile *ai sensi dell'art. 476 c.p.* come ipotesi di falsità materiale in atto pubblico, se si considera che l'art. 492 c.p. agli atti pubblici sono equiparate le copie autentiche quando tengano luogo degli originali mancanti. La seconda condotta consiste, nel rilascio di una copia diversa dall'originale di un atto pubblico o privato in realtà esistente⁹¹; la terza, consi-

⁸⁸ Cfr. Corte cost. 21.4.1983, n. 127.

⁸⁹ Cfr. Cass. pen., sez. I, 8.3.2007, n. 12693, secondo cui "*in caso di falsificazione di una patente di guida, non può escludersi la configurabilità del reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. per il solo fatto che trattasi di patente apparentemente rilasciata da uno Stato estero (nella specie, Costa d'Avorio), quando non risulti anche l'assenza delle condizioni stabilite dagli artt. 135 e 136 c.d.s. – D.Lgs. n. 285/1992, per il riconoscimento della validità del documento anche in Italia*".

⁹⁰ Cfr. Cass. pen. 5.2.1971, in *Giust. pen.*, 1971, II, 786; Cass. pen. 21.5.1959; in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1960, 560, con nota di Bricola.

⁹¹ Cfr. Cass. pen. 11.6.1984, n. 5342, secondo cui "*in tema di reato di falsità materiale in*

ste nel rilasciare un falso attestato sul contenuto di atti pubblici o privati. Il comma 2, invece, introduce un'aggravante, data la maggiore efficacia probatoria dell'atto, nel caso allorquando la condotta falsificatoria abbia ad oggetto la copia di un atto o di una parte di esso, facente fede fino a querela di falso (artt. 2699 e 2700 c.c.). In tutte e tre le ipotesi, il reato si consuma con il rilascio dell'atto, e cioè al momento dell'immissione dell'atto nel traffico economico-giuridico.

Come si diceva, l'art. 482 c.p. punisce il falso materiale in atti pubblici, in certificati o autorizzazioni amministrative o in copie o attestati anche laddove a commettere la rispettiva falsificazione sia un privato, oppure un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni. Tale disposizione stabilisce infatti che *“se alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”*. In particolare, perché sia applicabile tale fattispecie, è necessario che autore del falso sia proprio e soltanto il privato. Invero, qualora quest'ultimo agisca in concorso con un pubblico ufficiale, si applicheranno le norme di cui agli artt. 476, 477 e 478 c.p.⁹².

Infine, l'art. 493 c.p. estende in generale l'applicabilità delle disposizioni sulle falsità documentali commesse dai pubblici ufficiali, anche agli *“impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni”*.

11. Le falsità ideologiche aventi ad oggetto documenti pubblici e di rilevanza pubblica. Falso per omissione e falso implicito. False attestazioni del privato in atto pubblico e falso ideologico per induzione ex art. 48 c.p.

L'art. 479 c.p. prevede la fattispecie paradigmatica di falsità ideologica contenuta nel codice penale. Essa, in particolare, punisce con le pene stabilite nell'art. 476 c.p., *“il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità”*.

copie autentiche di atti pubblici, previsto dall'art. 478 cod. pen., la falsa attestazione di conformità apposta dal pubblico ufficiale costituisce elemento integrante della fattispecie, in argomento e non reato autonomo”.

⁹² Cfr. Cass. pen., sez. VI, 28.1.1989, in Cass. pen., 1991, 1772, secondo cui: *“il parere espresso dall'ufficiale sanitario ai fini del rilascio di una concessione edilizia è atto pubblico – e non certificazione amministrativa – consistendo in un'autonoma valutazione di carattere tecnico circa la rispondenza o meno di situazioni determinate (relative a beni o persone) alle previste esigenze sanitarie; pertanto, la formazione di un falso parere da parte del privato in concorso con un pubblico ufficiale integra il delitto di cui agli art. 476 e 482 c. p.”*.

Si tratta, in particolare, di quattro diverse condotte punibili, accomunate tutte da una stessa peculiarità: l'atto, pur essendo genuino, in quanto proveniente effettivamente dal suo autore nell'esercizio delle sue funzioni, non è tuttavia veridico, perché contenente dichiarazioni non conformi al vero. Qui il pubblico ufficiale possiede nella situazione concreta la legittimazione all'esercizio dei poteri certificatori, ma ne abusa, realizzando un vero e proprio sviamento di dell'atto dai suoi fini "istituzionali".

Il fatto tipico può consistere anzitutto nella condotta del pubblico ufficiale che attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto oppure che è avvenuto in sua presenza⁹³; in secondo luogo, la condotta può consistere nella falsa attestazione da parte del pubblico ufficiale di aver ricevuto dichiarazioni in realtà a lui non rese. Si pensi al notaio che, nell'atto di ricevere un testamento in forma pubblica, abbia attestato falsamente di avere ricevuto dichiarazioni di ultima volontà liberamente e spontaneamente espresse dal testatore il quale, invece, versava in condizione di grave semi-coscienza per il suo stato di salute, e così facendo abbia attribuito la mancata sottoscrizione dell'atto a grave debolezza della mano anziché alle predette condizioni fisiche⁹⁴.

La condotta tipica prevista dall'art. 479 c.p. può consistere anche nell'omissione o nell'alterazione delle dichiarazioni ricevute.

Vale la pena soffermarsi sulla condotta omissiva. Anzitutto, affinché l'eventuale omissione rientri nell'ipotesi di esame, è necessario che sussista un obbligo di attestazione⁹⁵. Qualora il pubblico ufficiale "ometta di attestare dichiarazioni da lui ricevute" non sussistono problemi a ritenere integrata la fattispecie in esame, trattandosi di condotta omissiva espressamente prevista dal legislatore: è il caso del notaio che, nel redigere un testamento per atto pubblico, omette di attestare una disposizione testamentaria da lui ricevuta in favore di un determinato soggetto. Più complessa è la questione della configurabilità del c.d. falso per omissione allorché, il pubblico ufficiale ometta di attestare lo svolgimento di attività da lui compiute: si pensi al pubblico ufficiale che nel corso di una attività ispettiva in materia edilizia ometta di attestare nel relativo verbale una determinata caratteristica del fabbricato. La giurisprudenza ritiene punibile "anche l'omessa descrizione di 'dati' o di 'situazioni

⁹³ Cfr. Cass. pen., sez. V, 7.3.2008, n. 14256, in CED, rv. 239437, che ha stabilito che "integra gli estremi del reato di falsità ideologica in atto pubblico la condotta di colui che, in qualità di proprietario, amministratore o collaboratore di un'officina autorizzata alla revisione delle auto, attesti falsamente sul libretto di circolazione l'avvenuta revisione delle auto, in quanto contiene l'attestazione del pubblico ufficiale di un'attività direttamente compiuta o di un fatto avvenuto alla sua presenza; si tratta, infatti, di attività della P.A. disciplinata da norme di diritto pubblico (art. 80, commi primo – sedicesimo, c.s.) di guisa che a coloro che la svolgono è riservata la qualifica di pubblici ufficiali in quanto formano o concorrono a formare la volontà della P.A. per mezzo dei poteri certificativi ad essi conferiti dalla legge".

⁹⁴ Cfr. Cass. pen., sez. V, 5.12.2008, n. 4694, in CED, rv. 242616; nonché, analogamente, Cass. pen., sez. V, 19.6.2008, n. 38714, in CED, rv. 242023; Cass. pen., sez. V, 3.6.2008, n. 35999, in CED, rv. 241585.

⁹⁵ Cfr. A. MALINVERNI, *Il reato di falsità ideologica mediante omissione*, in *Giur. it.*, 1962, II, 203; F.M. IACOVIELLO, *Il falso ideologico per omissione*, in *Cass. pen.*, 1966, 1425.

realmente verificatesi', ogni volta in cui il contesto espositivo sia tale da far assumere all'omissione dell'informazione relativa a un determinato fatto il significato di negazione della sua esistenza"⁹⁶. Come si vede il "termine medio" che porta all'applicazione della norma sul falso ideologico al caso di specie è la figura del **falso implicito**: l'omessa attestazione di un fatto, secondo l'impostazione in esame, equivarrebbe alla attestazione "implicita" della inesistenza di quel fatto. A nostro avviso, tale equiparazione è il frutto di un'analogia *in malam partem* dell'art. 479 c.p. in netto contrasto con l'art. 25, comma 2, Cost.: altro è attestare falsamente un certo fatto, altro omettere una data attestazione. Nel caso di specie non si è in presenza di una falsa attestazione in senso stretto, ma di un'attestazione incompleta, dalla quale deriva un'informazione "incompleta" resa dal pubblico ufficiale. Il fatto, quindi, non attinge il livello di tipicità richiesto dalla norma incriminatrice.

Come ultima ipotesi, rientra nell'ambito di punibilità dell'art. 479 c.p., la falsa attestazione di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Si tratta di un'ipotesi che non incrimina fatti diversi da quelli già descritti, ma semplicemente li riassume, evidenziando il carattere probatorio che l'atto deve possedere affinché la falsità ideologica commessa risulti penalmente rilevante.

Un caso problematico è quello della configurabilità del falso ideologico rispetto agli atti dispositivi o valutativi. Ci si chiede, in particolare, se il pubblico ufficiale possa rispondere di falso ideologico in relazione ad atti pubblici che contengono una dichiarazione di volontà dell'autore dell'atto: si pensi alla delibera che esprime la volontà negoziale di un organo amministrativo. Non è difficile comprendere che una falsa attestazione in senso proprio può essere ipotizzata solo rispetto a un atto che abbia un contenuto **"narrativo"** e cioè che contenga una dichiarazione di verità circa un fatto giuridicamente rilevante⁹⁷, che come tale è suscettibile di essere predicata in termini di vero-falso. L'atto dispositivo, al contrario, ha un contenuto "performativo", ossia contiene dichiarazioni produttive di effetti giuridici in sé e per sé. La tesi contraria si basa sul seguente ragionamento: anche quando il pubblico ufficiale emette un atto a contenuto dispositivo, in realtà compie un'attestazione in ordine ai presupposti di fatto che costituiscono la premessa per l'emanazione dell'atto stesso: l'amministratore pubblico che emana un ordine di pagamento (atto dispositivo) fondato sul falso presupposto che i lavori siano stati realizzati, compirebbe una falsa attestazione in ordine a detto presupposto, anche quando detta attestazione non sia "esplicita"⁹⁸. Come si vede, la figura del cd. falso implicito diventa ancora una volta lo strumento estendere in via analogica l'applicazione della fattispecie di falso ideologico. È certo che una falsità ideologica sia configurabile anche rispetto ad un atto dispositivo, ove quest'ultimo contenga – in via esplicita – la falsa attestazione circa l'esistenza di un presupposto di fatto. Viceversa qualora l'atto dispositivo sia emanato semplice-

⁹⁶ Cfr. Cass. pen., sez. V, 23.9.1996, n. 9192, in *Giust. pen.*, 1997, II, 451.

⁹⁷ Così F. CARNELUTTI, *Teoria del falso*, cit., 157.

⁹⁸ Cfr. A. NAPPI, *Atti dispositivi e falsità ideologica*, in *Giur. it.*, 1983, II, 295.

mente in difetto dei presupposti, ma senza che il pubblico ufficiale attesti la loro ricorrenza, si sarà in presenza di un atto al più illegittimo, ma non dinanzi ad un falso punibile ai sensi dell'art. 479 c.p.: ad esempio, l'organo amministrativo che emani un atto dispositivo in difetto del richiesto parere, non commette per ciò solo un falso ideologico, a meno che nella "premessa" narrativa dell'atto dispositivo sia contenuta la falsa attestazione dell'esistenza di detto parere.

Un problema simile si pone con riguardo agli atti c.d. "valutativi": è l'ipotesi della diagnosi del medico della struttura sanitaria pubblica. Anche rispetto all'attività valutativa del pubblico ufficiale la dottrina è divisa nel ritenere che sia possibile configurare una falsa attestazione, quando i parametri di valutazione applicati nel giudizio siano "oggettivi" e indiscutibili. Questo orientamento non ci sembra condivisibile: le attività di elaborazione di giudizio valutativo non hanno la funzione di asseverare fatti, ai sensi dell'art. 479 c.p. e quindi non possono dar luogo a false attestazioni⁹⁹. Diversamente, qualora l'atto valutativo risulti "diretto ad accertare accadimenti o, comunque, circostanze direttamente percepite dal pubblico ufficiale, senza che di esse debba essere fornito alcun apprezzamento, ed egli le riporti in modo non veridico nell'atto redatto", il reato *de quo*, risulterebbe sicuramente configurabile¹⁰⁰.

L'art. 480 c.p., come nell'ipotesi di cui all'art. 477 c.p., punisce le condotte di falsificazione che ricadano su certificati o autorizzazioni amministrative. In particolare, la norma stabilisce che "il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni". Si tratta di una figura delittuosa molto simile dalla fattispecie di falsità materiale che ricade su certificazioni o autorizzazioni amministrative (per le cui definizioni si rinvia a quanto sopra delineato).

Una norma importantissima è l'art. 483 c.p. "falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico" – che punisce, con la reclusione fino a due anni "chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità".

Soggetto attivo di tale reato può essere "chiunque" – vale a dire qualunque persona diversa dal pubblico ufficiale che riceve l'attestazione. Ulteriore presupposto dell'incriminazione è che sussista in capo al privato un **obbligo giuridico di attestare il vero**. Tale obbligo non sussiste ogni qualvolta il privato rilasci una dichiarazione di scienza al pubblico ufficiale, bensì solo quando una norma giuridica ricollegghi specifici effetti alle attestazioni del privato documentate dal pubblico ufficiale, su fatti che l'atto, per sua natura, sia destinato a provare¹⁰¹.

⁹⁹ Così N. SELVAGGI, *Fatto e valutazione nell'analisi del falso ideologico in atto pubblico*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2002, 658.

¹⁰⁰ Cfr. Cass. pen., sez. VI, 13.11.2003, in *Guida dir.*, 2004, 85.

¹⁰¹ Cfr. E. MEZZETTI, *La condotta nelle fattispecie pertinenti al falso documentale*, in *Le falsità documentali*, a cura di F. Ramacci, Padova, 2001, 286 s., secondo cui l'azione tipica si realizza con l'attestazione di fatti, in ordine ai quali l'atto è destinato a provare la verità.

Rispetto a tale figura di reato si pongono diversi problemi interpretativi. Anzitutto oggetto dell'incriminazione può essere solo la falsa attestazione resa dal privato al pubblico ufficiale e non all'incaricato di pubblico servizio: l'estensione a quest'ultima categoria di soggetti prevista dall'art. 493 c.p. si riferisce esclusivamente alle falsità commesse dal pubblico ufficiale, e non anche al falso ideologico commesso dal privato.

Tuttavia, la questione di maggior rilievo è quella dell'esatta individuazione dei confini applicativi dell'art. 483 c.p., rispetto alla fattispecie di cui all'art. 479 c.p. Se la condotta falsificatoria posta in essere dal privato produce i suoi effetti esclusivamente nell'ambito dell'atto pubblico in cui essa sia contenuta e non li diffonde su altri e diversi atti pubblici redatti dal pubblico ufficiale, non si porrà alcun problema: il fatto ricadrà sotto l'art. 483 c.p. Quali sono invece i rapporti tra le due norme allorché l'atto pubblico oggetto materiale della falsità da parte del privato produca i suoi effetti su altri atti pubblici di competenza del pubblico ufficiale? In altri termini, quale norma dovrà applicarsi nel caso in cui l'atto conclusivo del pubblico ufficiale attesti il falso in dipendenza della falsa attestazione del privato? Si pensi, ad esempio, al notaio che falsamente attesta l'identità di taluno che l'abbia indotto in errore sostituendo la propria all'altrui identità. In tale situazione, infatti, da un lato – sul piano della fattispecie oggettiva – si avrà un atto pubblico attestante “*falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità*”, ai sensi dell'art. 479 c.p.; dall'altro, di tale reato il pubblico ufficiale potrebbe non essere responsabile: l'atto pubblico finale, infatti, risulterà formato sulla base della falsa attestazione del privato in atti pubblici, inquadrabile, almeno apparentemente, nello schema dell'art. 483 c.p.

Ora, in questa ipotesi viene in gioco l'art. 48 c.p. (falso per induzione) “*se l'errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno [...] del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo*” (art. 48 c.p.). La condotta del pubblico ufficiale, che nella formazione del suo atto conclusivo, sia stato indotto in errore a compiere la falsa attestazione dal privato, non sarà sorretta dal dolo. L'*extraneus* risponderà del reato “proprio” commesso dal pubblico ufficiale, quale **autore mediato** del reato di falso ideologico in atto pubblico, allorché, inducendo in errore il pubblico ufficiale mediante false dichiarazioni rilasciate a quest'ultimo, lo abbia indotto ad attestare il falso.

Sui presupposti per l'applicabilità dell'art. 48 c.p. si sono formati due orientamenti giurisprudenziali contrapposti. Secondo un indirizzo maggioritario, la responsabilità per il falso ideologico per induzione del privato che –, attraverso le proprie false attestazioni, trae in inganno il pubblico ufficiale inducendolo a sua volta ad attestare il falso – dipende dalla semplice inclusione delle dichiarazioni mendaci del privato nell'atto pubblico redatto dal p.u.¹⁰².

¹⁰² Cfr. Cass. pen., sez. un., 24.2.1995, n. 1827, che hanno affermato che tutte le volte in cui il pubblico ufficiale adotti un provvedimento, sia a contenuto descrittivo che dispositivo, dando atto in premessa, anche implicitamente, della esistenza delle condizioni richieste

Secondo una diversa linea interpretativa più restrittiva, il privato può essere chiamato a rispondere *ex artt.* 48 e 479 c.p., in qualità di autore mediato, solo se il pubblico ufficiale attesta la rispondenza al vero di quanto a lui dichiarato dal soggetto privato. Si pensi al caso del legale rappresentante di una società che attesti falsamente il possesso, da parte di quest'ultima, di un requisito indispensabile per la partecipazione alla gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico. Secondo questa seconda impostazione – poiché l'attestazione conclusiva del pubblico ufficiale ha ad oggetto non il fatto asserito (falsamente) dal privato, ma la circostanza che lo stesso ha reso la relativa attestazione, cioè l'esistenza dell'atto (contenente la falsa attestazione) proveniente dal privato – il tipo di attestazione che il pubblico ufficiale redige non potrebbe ritenersi ideologicamente falsa¹⁰³.

Chiamate a pronunciarsi sul punto nel 2007, le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione hanno risolto il contrasto a favore del primo orientamento, ritenendo pertanto che la responsabilità penale del privato *ex artt.* 48 e 479 c.p. per il falso del pubblico ufficiale sia configurabile *“tutte le volte in cui il pubblico ufficiale adotti un provvedimento, a contenuto sia descrittivo sia dispositivo, dando atto in premessa, anche implicitamente, della esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri prodotti dal privato”*¹⁰⁴. In particolare, ha chiarito la Suprema Corte che quando il pubblico ufficiale, nell'atto da lui formato, fa riferimento ad atti o a “dichiarazioni sostitutive” (non veri) provenienti dal privato e riguardanti i presupposti richiesti per la legittima emanazione dell'atto, non si limita ad *“attestare l'attestazione del mentitore” né a ‘supporre che quella attestazione sia veridica’, ma compie, sia pure implicitamente, una attestazione falsa circa la sussistenza effettiva di quei presupposti indefettibili: attestazione di rispondenza a verità che si connette alla funzione fidefaciente che la legge assegna alle dichiarazioni sostitutive dei privati*. In altri termini, in questo caso, anche se la “parte descrittiva dell'atto” è opera di un soggetto “estraneo alla P.A., il pubblico ufficiale comunque attesta intrinsecamente la sua rispondenza al vero. La premessa contenuta nella parte descrittiva dell'atto, quindi, significa che il fatto rappresentato in quell'atto o in quella “dichiarazione sostitutiva” è esistente; e che esiste pertanto un elemento necessario per l'emanazione dell'atto del pubblico ufficiale¹⁰⁵. Partendo da questo postulato, l'ulteriore conseguenza

per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri prodotti dal privato, si è in presenza di un falso del pubblico ufficiale del quale risponde, ai sensi dell'art. 48 c.p., colui che ha posto in essere l'atto o l'attestazione non vera. Il provvedimento del pubblico ufficiale, infatti, è ideologicamente falso in quanto adottato sulla base di un presupposto che in realtà non esiste. Di tale falso, però, non risponde il pubblico ufficiale, perché in buona fede in quanto tratto in inganno, bensì il soggetto che lo ha ingannato. Nello stesso senso, Cass. pen., sez. VI, 19.1.1996, n. 607; Cass. pen., sez. V, 5.3.1997, n. 2043; Cass. pen., sez. V, 28.1.2005, n. 2073.

¹⁰³ Cfr. Cass. pen., sez. V, 26.10.2001, n. 38453.

¹⁰⁴ Cfr., Cass. pen., sez. un., 28.6.2007, n. 35488.

¹⁰⁵ Così, Cass. pen., sez. un., 28.6.2007, n. 35488: *“nell'atto del pubblico ufficiale non deve necessariamente riscontrarsi un ‘quid pluris’ (cioè una situazione di fatto più ampia) rispetto*

(ammessa dalle stesse Sezioni Unite) è l'ammissibilità di un concorso tra il falso ideologico del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) e il falso per induzione in errore del pubblico ufficiale nella redazione di un atto pubblico (artt. 48 e 479 c.p.).

A nostro avviso la linea di demarcazione tra il falso ideologico in atto pubblico del p.u. commesso per induzione dal privato e il falso ideologico del privato in atto pubblico è rappresentato dal potere-dovere di attestazione del pubblico ufficiale: il falso per induzione si ha quando il contenuto dell'attestazione del privato cade nel raggio di azione dell'obbligo di veridicità del pubblico ufficiale; e cioè quando permane in capo al p.u. un potere di verifica e controllo diretto sul contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal privato. L'art. 483 c.p., prevede una circostanza aggravante (reclusione non inferiore a tre mesi) laddove si tratti di "*false attestazioni in atti dello stato civile*".

Nell'ambito delle falsità ideologiche, rientrano poi alcune condotte aventi ad oggetto non degli atti pubblici e non proprio delle scritture private *sic et simpliciter*, ma dei certificati che, in relazione alla posizione giuridica del soggetto che li rilascia, godrebbero di maggior credito rispetto alle comuni scritture private e, pertanto, potrebbero essere anche definiti di "rilevanza pubblica"¹⁰⁶ (come ad esempio i certificati sanitari e quelli rilasciati da chi esercita una professione forense). Si tratta dell'ipotesi di cui all'art. 481 c.p., secondo cui: "*chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516*"; e che, al secondo comma, prevede la circostanza aggravante dell'applicazione di entrambe le pene qualora il fatto sia commesso a scopo di lucro.

Trattandosi di falso ideologico, anche qui l'elemento caratterizzante la condotta tipica sarà la dichiarazione di fatti non conformi al vero; inoltre, è bene sottolineare, che qualora l'esercente un servizio di pubblica necessità assuma per legge, in relazione alla redazione di determinati atti, le funzioni tipiche dei pubblici ufficiali, si applicherà la disciplina del falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.).

Rilievo pubblicistico possiedono anche le "*registrazioni*" e le "*notificazioni*", che l'art. 484 c.p. punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309: "*chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive*

alla dichiarazione non veritiera o all'atto falso prodotto dal privato, poiché il reato previsto e sanzionato dall'art. 479 c.p. può essere commesso con modalità molteplici (come risulta evidente dalla stessa formulazione della norma incriminatrice) ed in particolare attraverso la falsa attestazione non soltanto di vicende che hanno comportato la partecipazione attiva e diretta del pubblico ufficiale, bensì anche e comunque, indipendentemente da ciò che questi ha compiuto, di 'fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità' (art. 479 c.p., ultima parte), fatti suscettibili di prova storica attraverso la loro attestazione".

¹⁰⁶ Li definisce "quasi pubblici" F. CARNELUTTI, *Teoria del falso*, cit., 145.

o lascia scrivere false indicazioni". Si tratta infatti di scritture private alle quali, l'assoggettamento all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, conferisce una rilevanza pubblicistica. Soggetto attivo può essere soltanto colui che sia per legge obbligato a compiere registrazioni rispetto alla propria attività, ovvero a notificare all'Autorità dati inerenti la propria attività industriale, commerciale o professionale.

12. Le falsità in scrittura privata. I rapporti con l'uso di atto falso (art. 489 c.p.)

L'art. 485 c.p. punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni "chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso"; aggiungendo al comma 2 che "si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata".

Si tratta di documenti redatti da soggetti privati, o da un pubblico ufficiale o da un pubblico impiegato incaricato di pubblico servizio, che sia incompetente o incapace, ovvero svolga attività documentale senza l'osservanza delle formalità prescritte (art. 2701 c.c.).

Il fatto tipico è strutturato sul modello della fattispecie di falsità materiale in atto pubblico di cui all'art. 476 c.p.: formazione, in tutto o in parte, di una scrittura privata falsa, vale a dire la contraffazione di un documento non proveniente dall'autore apparente; alterazione di una scrittura privata vera, comprendente ogni aggiunta o soppressione non autorizzata che venga introdotta nella scrittura privata autenticata. Se si considera che l'art. 485 c.p. non chiarisce il carattere materiale o ideologico della condotta falsificatoria – anche se la fattispecie ricalca l'ipotesi di cui all'art. 476 c.p. – occorre stabilire se sia ammissibile anche il falso ideologico in scrittura privata. L'orientamento dominante, sia dottrinale che giurisprudenziale, ritiene che le scritture private siano tutelate solamente nella loro genuinità e non nella veridicità¹⁰⁷: si giun-

¹⁰⁷ Al riguardo, cfr. Cass. pen. 4.11.2009, n. 42417, secondo cui "non integra il reato di falso in scrittura privata (art. 485 c.p.), la condotta di colui che in qualità di sottufficiale della Guardia di Finanza, attesti falsamente, in sede di dichiarazione allegata a domanda di trasferimento, l'insussistenza di situazione di incompatibilità nel luogo di destinazione, in quanto il reato di falso in scrittura privata è configurabile solo quando si tratti di falsità materiale e non quando ricorra come, nella specie, la falsità ideologica". In dottrina, così M. MANTOVANI, *Delitti contro la fede pubblica*, cit., 349 s.; L. DELPINO, *Diritto Penale. Parte speciale*, III ed., Napoli, 2011, 917; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale, I delitti contro la persona*, cit., 598, il quale, tuttavia, sottolinea che tale interpretazione lascia scoperti alcuni ambiti di tutela – come, ad esempio, le scritture private che hanno la funzione di rappresentare veridicamente una realtà (come i verbali di un'assemblea di condominio o di una società per azioni) – rispetto ai quali sarebbe opportuno garantire penalmente anche la veridicità della documentazione. Con riferimento a tali condotte, infatti, si potrebbero ritenere integrati, sussistendone i presupposti, il delitto di truffa o un altro reato.

ge a tale conclusione se si riflette che non sussiste a carico del privato un dovere generale di attestare la verità.

La fattispecie di falso in scrittura privata contempla un *quid pluris* rispetto all'ipotesi di falsità materiali in atto pubblico: non basta che sia stata commessa una contraffazione o un'alterazione del documento, ma occorre che dell'atto falso se ne faccia uso ovvero che si lasci che altri ne faccia uso. È necessario che si faccia "uso" (sia in maniera attiva – "faccia uso" – che omissiva – "lasci che altri ne faccia uso" –)¹⁰⁸, vale a dire che il documento esca dalla sfera privata di chi lo ha contraffatto o alterato ed entri nel traffico giuridico, ingenerando l'affidamento sulla sua genuinità da parte di terze persone. La scrittura privata deve essere destinata in concreto a produrre effetti nell'ambito di un determinato rapporto giuridico; intendendosi con ciò ogni utilizzazione giuridica anche diversa dalla normale destinazione. Così, ad esempio, rappresenterà un "uso" nel senso appena delineato la presentazione per l'incasso di un assegno falsificato¹⁰⁹, ovvero la semplice produzione del documento in un giudizio.

In ordine all'elemento psicologico del reato, la norma richiede il dolo generico in relazione alla condotta di falsificazione e all'uso proprio o da parte di terzi della scrittura privata; è previsto anche un dolo specifico: "al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno". Tale formula deve essere intesa in un'accezione molto ampia, nel senso che il vantaggio proprio o il danno altrui possono riguardare qualsiasi utilità, di natura morale o patrimoniale, legittima o anche illegittima¹¹⁰. Si tratta tuttavia, secondo la dottrina maggioritaria – alla quale si ritiene di aderire – di un'interpretazione eccessivamente ampia, in quanto, in tal modo, si rischia di annullare la funzione selettiva propria del dolo specifico. Qualunque reato viene commesso per conseguire un vantaggio proprio o altrui, ovvero per recare ad altri un danno¹¹¹; pertanto, la finalità di vantaggio (o di danno) dovrebbe essere intesa nel senso che il falso costituisce l'unico mezzo per conseguire l'obiettivo perseguito dall'agente¹¹².

Quali sono i rapporti tra questa figura di reato e la fattispecie di "uso di at-

¹⁰⁸ Al riguardo, nel senso che, nonostante la possibilità che la realizzazione del delitto possa aver luogo tanto con un'azione quanto con un'omissione, si deve escludere l'accostamento di tale figura ai c.d. reati d'obbligo, cfr. M. MANTOVANI, *Delitti contro la fede pubblica*, cit., 350 s.

¹⁰⁹ Con riferimento ai titoli di credito, si deve evidenziare che il reato di falso materiale in titoli di credito si consuma infatti nel momento in cui, per la prima volta, si fa uso del titolo, ossia quando esce dalla sfera di disponibilità dell'agente, producendo i suoi effetti giuridici nei confronti dei terzi. Così, recentemente, Cass. pen. 18.11.2010, n. 40913.

¹¹⁰ Cfr. Cass. pen. 29.11.2007, n. 44612, che per l'appunto ha ritenuto priva di rilievo, ai fini dell'esclusione del dolo, il fatto che l'imputato avesse agito al fine di conseguire proprie spettanze non corrispostegli dalla persona offesa. Nello stesso senso, nella dottrina più risalente, V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, cit., 510.

¹¹¹ Cfr. F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, cit., 512.

¹¹² Cfr. A. DE MARSICO, *Falsità in atti*, cit., 597; L. DELPINO, *Diritto Penale. Parte Speciale*, cit., 917; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale, I delitti contro la persona*, cit., 599.

to falso” di cui all’art. 489 c.p.? L’art. 485 c.p., in ordine alle modalità di utilizzo della scrittura privata falsificata, prevede l’ipotesi in cui sia il terzo a farne uso ma, al tempo stesso, circoscrive la punibilità soltanto all’autore della falsificazione. In altri termini, la disposizione in esame da un lato, richiede la necessaria partecipazione di un terzo che immetta il documento falso nel traffico economico-giuridico; dall’altro, non punisce l’uso in se e per se. Viene da chiedersi, perciò, se e a quali condizioni, possa essere ritenuto enalmente responsabile in concorso con il falsificatore della scrittura privata colui che faccia uso della scrittura falsa?

L’art. 489 c.p., stabilisce, al comma 1, che *“chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo”*; e, al secondo comma, che *“qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”*. Ne deriva, in generale, come delineato nella clausola di riserva di cui al comma 1, che colui che utilizza un atto falso può concorrere nella commissione della fattispecie di falso. Il terzo che faccia uso della scrittura privata falsa, con il consenso dell’autore della falsificazione, potrà concorrere nel reato di cui all’art. 485 c.p., ma a determinate condizioni. Infatti, trattandosi di una fattispecie plurisoggettiva impropria, affinché un concorrente necessario non punibile diventi un concorrente eventuale punibile *ex art. 110 c.p.*, non sarà sufficiente il mero utilizzo del documento in parola: tale condotta è già prevista dall’art. 485 c.p. e non è punibile. Sarà necessaria invece un accordo o istigazione tra l’autore del falso e il terzo in ordine al tipo di utilizzo della falsa scrittura; oltre alla necessità della sussistenza del dolo specifico previsto dal comma 2 dell’art. 489 c.p. Viceversa, qualora non sia configurabile il concorso, oppure, pur sussistendo, questo non sia punibile – come ad esempio nel caso in cui un documento venga falsificato all’estero e poi utilizzato in Italia – il terzo risponderà del reato di *“uso di atto falso”* di cui all’art. 489 c.p.¹¹³.

Va precisato che, affinché possa parlarsi di *“uso”*, è necessario che questo sia autentico e che non si concreti in semplici atti preparatori all’utilizzo; diversamente, si finirebbe con l’anticipare eccessivamente la soglia di tutela ad un momento in cui il bene protetto non risulta neanche esposto a pericolo.

13. *Falsità in foglio firmato in bianco*

Gli artt. 486, 487 e 488 c.p. prevedono tre diverse fattispecie criminose, aventi in comune l’oggetto materiale su cui ricade la condotta tipica: il foglio firmato in bianco. Ai sensi dell’art. 486, comma 2, c.p., con tale locuzione si intende *“il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spa-*

¹¹³ Cfr. Cass. pen., sez. V, 18.10.2005, in *Cass. pen.*, 2007, 3724 s.; Cass. pen., sez. V, 5.4.2005, in *Cass. pen.*, 2006, 119.

zio destinato a essere riempito”¹¹⁴: la cambiale rilasciata senza l’indicazione della data di pagamento, ovvero a un assegno rilasciato senza l’indicazione della cifra.

Con riferimento alla prima delle tre ipotesi delittuose, l’art. 486 c.p. stabilisce che: “*chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l’obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni*”. Si tratta dell’abuso di foglio in bianco commesso dal privato¹¹⁵, che ha come presupposto che l’agente abbia il possesso del foglio e che questo derivi da un titolo che importi l’obbligo o la facoltà di riempirlo. Ovviamente tale titolo, che può essere rappresentato da una norma o da un negozio giuridico, deve essere valido ed efficace¹¹⁶; e non può essere diverso da quello che comporta l’obbligo o la facoltà di riempimento (nel qual caso risulterà integrato un reato diverso)¹¹⁷.

La condotta tipica può realizzarsi con due distinte modalità: mediante il riempimento del foglio in bianco scrivendovi o facendovi scrivere un “*atto privato produttivo di effetti giuridici*” diverso da quello a cui l’agente era obbligato o autorizzato¹¹⁸; oppure, utilizzando o lasciando che altri faccia uso del foglio abusivamente riempito, che implica la destinazione in concreto del documento a produrre effetti nell’ambito di un determinato rapporto giuridico.

Per quanto riguarda invece l’elemento psicologico, il dolo è specifico, poiché, oltre alla rappresentazione del riempimento abusivo e dell’utilizzo, si richiede il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

È bene evidenziare che *ai sensi dell’art. 493 bis c.p.*, il reato è procedibile a querela della persona offesa.

¹¹⁴ Secondo F. ANTOLISEI, *Sull’essenza dei delitti contro la fede pubblica*, cit., 134, per foglio firmato in bianco, deve intendersi “*ogni mezzo atto alla documentazione, il quale contenga soltanto la firma di colui che lo ha rilasciato oppure una dichiarazione incompleta, destinata ad essere integrata con qualche elemento essenziale, come, ad esempio, la data o una cifra*”.

¹¹⁵ Scopo della norma è quello di evitare che venga tradita la volontà di chi consegna l’atto in bianco. Così, F. ANTOLISEI, *Sull’essenza dei delitti contro la fede pubblica*, cit., 135; F. CARNELUTTI, *Teoria del falso*, cit., 165.

¹¹⁶ Si è infatti osservato che, ad esempio, l’accordo tra emittente e prenditore di non riempire e negoziare l’assegno bancario prima di una certa data è nullo e quindi incapace di produrre effetti giuridici. Pertanto, l’eventuale riempimento da parte del prenditore con la data di emissione e l’utilizzazione dello stesso in una data diversa da quella pattuita, non integrerà il reato di cui all’art. 486 c.p. Cfr. Cass. pen. 8.7.1977, n. 8938.

¹¹⁷ Cfr. L. DELPINO, *Diritto Penale. Parte Speciale*, cit., 921, secondo cui, ad esempio, “*se il titolo importava la restituzione del foglio e l’agente non lo restituisce egli risponderà di appropriazione indebita*”.

¹¹⁸ Anche se la legge parla di atto, in realtà, tale espressione va intesa in senso ampio, bastando ai fini dell’integrazione della condotta abusiva anche la scrittura di una sola parola o di una cifra. Così, L. DELPINO, *Diritto Penale. Parte Speciale*, cit., 922.

L'art. 487 c.p. punisce con le pene rispettivamente previste negli artt. 479 e 480 c.p., "il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato": è l'ipotesi di falsità in foglio firmato in bianco rappresentato da un atto pubblico. Qui soggetto attivo del reato è il "pubblico ufficiale" o l'incaricato di pubblico servizio ex art. 493 c.p.; e il foglio firmato in bianco deve riferirsi a un "atto pubblico". Ne deriva, che non è necessario ai fini della consumazione del reato l'utilizzo del documento: il delitto si consuma con la semplice redazione dell'atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato. Anche il dolo, a differenza dell'art. 486 c.p., è generico.

Inoltre, il possesso del foglio firmato in bianco deve trovare fondamento in una ragione di ufficio, così come per il titolo giustificativo della facoltà o dell'obbligo di riempirlo.

L'art. 488 c.p. stabilisce che, "ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private". Nell'ambito previsto da tale norma rientrano, in particolare, tutti i casi in cui il soggetto attivo sia venuto in possesso del foglio firmato in bianco illegittimamente o per un titolo diverso da quello che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo. Così, ad esempio, nel caso di illegittimità del possesso per provenienza da altro reato (come la rapina o il furto), il soggetto attivo dovrà rispondere del reato in esame in concorso con l'altro reato che ha determinato l'illegittimo possesso. Oppure, con riferimento al possesso fondato su un titolo diverso, rientreranno in tale ipotesi i casi di riempimento del foglio firmato in bianco senza mandato o dopo la revoca di esso ovvero dopo che sia estinto il debito che autorizzava il riempimento del titolo¹¹⁹; o i casi di riempimento del foglio firmato in bianco da parte di chi lo teneva a solo titolo di custodia¹²⁰; o ancora le ipotesi in cui il pubblico ufficiale o il pubblico impiegato abbia riempito con un atto pubblico un foglio in bianco del quale non aveva il possesso per ragioni di ufficio.

14. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

L'art. 490 c.p. stabilisce che "chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in esso contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente"¹²¹. Nell'ambito di tutela della norma rientrano gli atti veri, ossia i do-

¹¹⁹ Cfr. A. SANTORO, *Abuso di cambiale in bianco e debito adempiuto od estinto*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1971, II, 361 ss.

¹²⁰ Cfr. F. ANTOLISEI, *Abuso d'ufficio*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958, 184.

¹²¹ Secondo F. ANTOLISEI, *Sull'essenza dei delitti contro la fede pubblica*, cit., 130, si tratterebbe più che di un reato di falso, di un "attentato all'integrità e utilizzabilità dei mezzi probatori".

cumenti, pubblici o privati, genuini e non falsi, che possono essere sia originali che copie autentiche che sostituiscono gli originali mancanti degli atti pubblici e delle scritture private (e non le altre copie autentiche o i semplici attestati del contenuto di atti pubblici, posto che l'art. 490 c.p. richiama espressamente in relazione agli atti pubblici solo gli artt. 476 e 477 c.p.).

La condotta tipica può avere tre distinte modalità di realizzazione: la distruzione, la soppressione e l'occultamento. La prima modalità indica l'eliminazione materiale del documento (ad esempio, la combustione). Per soppressione, deve intendersi l'eliminazione del documento con mezzi diversi dalla materiale distruzione (ad esempio togliendo la disponibilità del documento a colui che ne ha diritto oppure operando in modo che il documento non possa più considerarsi tale, rendendolo illeggibile o facendo sparire la firma)¹²². Per occultamento, infine, si intende il nascondimento del documento in modo da renderne impossibile l'utilizzo: l'impedimento alla lettura di un atto mediante la sovrapposizione, ovvero, anche, anche la sottrazione temporanea della disponibilità dell'atto all'avente diritto; non costituisce occultamento, invece, il rifiuto di esibizione, se non comporta la negazione dell'esistenza dell'atto, ma solo del dovere di esibirlo¹²³. Dall'analisi della condotta, è evidente l'analogia con il reato di danneggiamento previsto dall'art. 635 c.p.; il reato *in parola*, tuttavia, assorbe quello di danneggiamento.

Con riferimento al dolo richiesto ai fini dell'integrazione del reato, si deve distinguere l'ipotesi in cui la condotta abbia ad oggetto atti pubblici, da quella che ricada su scritture private. Nel primo caso, infatti, è sufficiente il dolo generico, vale a dire la coscienza e volontà del fatto e la consapevolezza che, in conseguenza di tale condotta, gli atti non saranno più in grado di esplicare le proprie funzioni giuridicamente rilevanti; nell'ipotesi di scritture private, invece, per l'espressa previsione del comma 2 dell'art. 490, sarà necessario il dolo specifico, e quindi la finalità di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno¹²⁴.

¹²² Cfr., Cass. pen., sez. VI, 23.2.1984, in *Riv. pen.*, 1985, 74, secondo cui "ai fini della configurabilità del reato di falso per soppressione non si richiede la materiale distruzione dell'atto, essendo sufficiente che all'azione criminosa consegua una immutazione del vero nel senso che risulti falsamente inesistente l'atto soppresso o occultato".

¹²³ Cfr. Cass. pen. 13.4.1977, in *Giust. pen.*, 1979, III, 367.

¹²⁴ Cfr. Cass. pen., sez. V, 3.4.2008, n. 31061, in *CED*, rv. 241164, secondo cui "integra l'elemento soggettivo del delitto di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 cod. pen.), la consapevolezza che la condotta – nella specie, taglio della parte superiore, in cui sia indicata la data, di alcune bolle di accompagnamento utilizzate successivamente in giudizio per ottenere il pagamento delle relative forniture – impedisce all'atto di adempiere alla funzione di prova con la specifica intenzione, nel caso in cui l'atto sia una scrittura privata, di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, che può consistere in un vantaggio qualsiasi, di natura economica o anche soltanto morale e persino legittimo e giuridicamente lecito, sicché non è affatto necessaria a tal fine la prova di un profitto ingiusto".

15. Il dolo nei reati di falso

La struttura del dolo nei reati di falso presenta delle peculiarità che sono il riflesso dei problemi definizione del fatto tipico. Si è già visto come sia centrale nella ricostruzione dei reati di falso l'individuazione del momento dell'offesa. E proprio la prassi applicativa orientata a svalutare il requisito di offensività nei reati di falso, ha prodotto – sul versante “speculare” del dolo – la figura *dolus in re ipsa*: in sostanza il giudice, posto dinanzi ad una condotta di falsificazione, sarebbe esonerato dalla prova del dolo in capo all'agente rispetto al fatto concreto, potendolo desumere implicitamente dal fatto materiale¹²⁵.

In realtà la giurisprudenza, pur avendo abbandonato lo schema presuntivo del *dolus in re ipsa*, continua a ritenere che ai fini della sua integrazione sia sufficiente la coscienza e volontà della semplice *immutatio veri* a prescindere dalla sua incidenza sulla sfera di interessi tutelati. Significativa, al riguardo, è una recente pronuncia in tema di falsità documentali, che stabilisce che “*ai fini dell'integrazione del delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 cod. pen.), l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, che consiste nella consapevolezza della 'immutatio veri', non essendo richiesto l'animus nocendi vel decipiendi; non si tratta, tuttavia, di un 'dolus in re ipsa', in quanto deve essere provato, dovendosi escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza dell'agente*”¹²⁶.

A questo orientamento possono essere mosse diverse critiche. Si è osservato che la semplice coscienza e volontà dell'attività materiale di falsificazione non si differenzia in realtà molto dal c.d. *dolus in re ipsa*¹²⁷. Ciò che rileva ai fini di un'ascrizione a titolo di dolo del fatto tipico offensivo all'agente, non è che egli sia consapevole solo di alterare “in senso naturalistico” per così dire, una determinata realtà; ma che si renda conto di commettere una falsificazione giuridicamente rilevante e concretamente idonea ad ingannare i desti-

¹²⁵ Sui problemi posti dall'accertamento del dolo cfr. A. MASUCCI, *Dolo (accertamento)*, in *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da S. Cassese, Milano, 2006, 2043 ss.

¹²⁶ Cfr. Cass. pen., sez. V, 3.6.2010, n. 29764, in *CED*, rv. 248264. Nello stesso senso, Cass. pen., sez. V, 20.2.2008, n. 22195, per la quale “*nei delitti di falso l'elemento psicologico è generico non essendo richiesto l'animus nocendi vel decipiendi il quale consiste nella coscienza e volontà della imputazione del vero, cosicché il dolo va escluso tutte le volte in cui la falsità risulti essere oltre o contro l'intenzione dell'agente*”; nonché, Cass. pen., sez. V, 13.1.1999, n. 3004, secondo cui “*il dolo dei delitti di falso è generico; pertanto, è sufficiente la consapevolezza della 'immutatio veri' e non è richiesto l'animus nocendi vel decipiendi. Tuttavia, esso deve essere provato, e va escluso tutte le volte che la falsità risulti essere oltre o contro la volontà dell'agente, come quando risulti dovuta soltanto ad una leggerezza o negligenza di costui, giacché il sistema vigente ignora la figura del falso colposo*”. Per una giurisprudenza favorevole a un arricchimento dei contenuti del dolo di falso della consapevolezza di offendere l'interesse protetto, anche se con riferimento a casi in cui l'innocuità del falso appariva abbastanza scontata, cfr. Cass. pen. 3.7.1984, in *Giust. pen.*, 1985, II, 321; nonché Cass. pen. 11.1.1980, in *Cass. pen. mass. ann.*, 1981, 1545.

¹²⁷ Contro l'utilizzo del criterio presuntivo del *dolus in re ipsa*, A. SERENI, *Il dolo nelle falsità documentali*, in *Le falsità documentali*, a cura di F. Ramacci, Padova, 2001, 331 ss.

natari dell'atto. L'effetto che produce, quindi, l'orientamento criticato è quello di un sostanziale **impoverimento dei contenuti psicologici del dolo** e di un annullamento del momento personalistico del rimprovero in contrasto con il principio di colpevolezza (art. 27 Cost.).

Punto di avvio della ricostruzione della struttura del dolo nei reati di falso è dunque l'individuazione dell'oggetto del dolo¹²⁸.

L'oggetto del dolo non può essere che il **fatto tipico, rivestito del suo contenuto di disvalore e cioè munito della sua carica di offesa nella situazione concreta**¹²⁹. Con la conseguenza che, affinché sia rispettato il principio di responsabilità per il fatto proprio, non basta ricostruire il dolo come semplice coscienza e volontà di ledere il generico bene della fede pubblica, poiché, così ragionando, si finirebbe per riferire il dolo ad un evento lesivo "astratto", e per aprire un evidente frattura tra la fattispecie obiettiva ed elemento psicologico. È l'evento offensivo "concreto", piuttosto, che deve rispecchiarsi nella rappresentazione e volizione dell'agente, nei suoi contenuti di concreta incidenza sul "*fascio di interessi capaci di dare a quel bene un completo e tangibile (significato di) valore giuridico-sociale*"¹³⁰.

Detto altrimenti, il dolo nei reati di falso, implicando la rappresentazione e volizione della fattispecie obiettiva, nella sua dimensione offensiva, assume tratti contenutistici non dissimili dal c.d. *animus decipiendi*: alla coscienza della idoneità ingannatoria della singola condotta falsificatrice deve aggiungersi una precisa volontà di esporre a pericolo gli interessi protetti. Sotto questo profilo, ci sembra che difficilmente il dolo possa atteggiarsi nella forma eventuale nei delitti in questione.

Un'ulteriore conseguenza importante dell'"arricchimento" del dolo è che l'erroneo convincimento circa la inidoneità offensiva del falso, ad es. per irrilevanza, o per innocuità della singola falsificazione, dovrebbe portare ad escludere il dolo¹³¹. Posto che l'errore sul fatto esclude il dolo ai sensi dell'art. 47, comma 1, c.p.; e che il requisito dell'offensività è immanente al fatto tipico; l'errore sull'idoneità offensiva del falso esclude il dolo, risolvendosi in un errore sul fatto.

¹²⁸ Così A. MASUCCI, *Dolo (accertamento)*, cit., 2044.

¹²⁹ Cfr. A. DE MARSICO, *Falsità in atti*, cit., 597 ss.; nonché M. GALLO, *Dolo*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, 783-794.

¹³⁰ Così A. SERENI, *Il dolo nelle falsità documentali*, cit., 325.

¹³¹ Così G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale, I delitti contro la persona*, cit., 546. Per un'analisi critica degli orientamenti giurisprudenziali, cfr. T. GALIANI, *L'individuazione dell'oggetto della tutela come criterio di delimitazione della falsità punibile*, in *Giur. merito*, 1970, 165; F. BRICOLA, *Dolus in re ipsa*, Milano, 1960, 141; L. CONTI, *Dolo e "immutatio veri" nel falso in atto pubblico*, in *Giur. it.*, 1955, II, 305; E. BATTAGLINI, *Osservazioni sul dolo nelle falsità in atti pubblici*, in *Giust. pen.*, 1955, II, 454; F. CORDERO, *Appunti sui concetti di danno e di dolo in tema di falso in atto pubblico*, in *Giur. it.*, 1953, II, 17; G. SABATINI, *Orientamenti circa il dolo nei delitti di falsità in atti*, in *Giust. pen.*, 1952, II, 300; F. ANTOLISEI, *Sull'essenza dei delitti contro la fede pubblica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1951, 625; ID., *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, cit., 568; A. DE MARSICO, *Il dolo nei reati di falsità in atti*, in *Scritti giuridici in memoria di E. Massari*, Napoli, 1938, 413; ID., *Falsità in atti*, cit., 596.

Alla stessa conclusione si deve pervenire allorché il pubblico ufficiale o il privato, omettano di attestare una certa circostanza (falso per omissione), violando un obbligo giuridico di attestazione. In questo caso, l'agente deve essere consapevole di aver dichiarato il falso omettendo la tal circostanza, con la piena coscienza dell'illiceità della falsificazione. Ben diverso è il caso in il soggetto compia la falsa attestazione, solo per un errore che deriva dall'aver violato il dovere di informarsi o di controllare diligentemente la situazione di fatto oggetto di attestazione. Si pensi al caso di un soggetto che attesti, in una dichiarazione diretta all'Autorità amministrativa ai fini della partecipazione ad un concorso pubblico, di non aver ricevuto "richiami" da altra amministrazioni pubbliche, solo per non essersi adeguatamente informato su eventuali richiami: costui non versa in dolo, ma al più in una situazione assimilabile alla colpa (non punibile)¹³².

Ciò detto, non si può ignorare che l'accertamento in sede processuale del dolo è caratterizzato "dalla difficoltà di ricostruire fatti eminentemente interiori, che sfuggono ad una percezione di tipo sensoriale"¹³³. È inevitabile, quindi, che il giudice, per accertare il dolo nei reati di falso, debba far ricorso a "indici fattuali", e cioè a parametri esteriori che consentono di riconoscere la dolosità del fatto. La dottrina e la giurisprudenza ritengono centrale l'applicazione di "massime di esperienza" che esprimono "una regolarità fra l'adozione di un certo tipo di condotta e la prospettiva di produrre con essa un evento del tipo di quello effettivamente realizzato"¹³⁴.

Ora è certo che, quanto più "significativi" e pregnanti rispetto al fatto concreto sono i "marcatori" del dolo, tanto più essi potranno tener al riparo l'accertamento del dolo dal campo delle mere presunzioni e garantiranno un effettivo collegamento personalistico con il fatto materiale.

Così la realizzazione di un vantaggio ingiusto per l'agente, ad esempio, può rappresentare un indice della dolosità della falsificazione¹³⁵. Parimenti, grande rilievo sintomatico del dolo può assumere la violazione di norme di legge che connoti, in termini di abuso, la condotta del pubblico ufficiale chiamato a compiere attestazioni, nella prospettiva del falso ideologico. Resta fermo che il giudice potrà ribaltare, seguendo il proprio libero convincimento, la valenza probatoria degli "indicatori fattuali" del dolo, alla stregua delle prove fornite dalla difesa nel processo.

¹³² Cfr. Cass., sez. VI, 24.3.2009, Ferraglio, in *Cass. pen.*, 2010, 2247.

¹³³ Così S. PROSDOCIMI, *Reato doloso*, in *Dig. pen.*, IX, Milano, 1996, 258.

¹³⁴ In senso critico sul carattere risolutivo delle massime di esperienza cfr. L. MARAFIOTI, *Appunti in tema di dolo e regime della prova*, in *Giur. it.*, 2002, 3.

¹³⁵ Cfr. sul punto F. CORDERO, *Appunti sui concetti di danno e di dolo in tema di falso in atto pubblico*, cit., 21.

16. Le falsità personali

Il capo IV del titolo VII ricomprende, sotto la rubrica “*della falsità personale*”, diverse figure criminose aventi in comune la caratteristica di essere poste a protezione di un “contrassegno personale”, intendendosi come tale, sia il complesso dei simboli relativi all’identificazione di una persona, sia quelli inerenti la determinazione delle qualità che ne condizionano la posizione nell’ambito della società civile¹³⁶. Tuttavia, la collocazione sistematica di tali fattispecie nell’ambito dei delitti contro la fede pubblica è stata oggetto di critiche da più parti. Innanzitutto, è evidente la mancanza di omogeneità rispetto al criterio classificatorio che caratterizza in genere i reati di falso, e cioè all’oggetto materiale su cui ricade la condotta tipica. In secondo luogo, non tutte le ipotesi criminose in esame aggrediscono il bene della fede pubblica: basti pensare, ad esempio, al delitto di sostituzione di persona di cui all’art. 494 c.p. che sembra essere più prossimo al modello di incriminazione della truffa (art. 640 c.p.) che a quello dei falsi; anche il reato previsto dall’art. 497 c.p., anziché la fede pubblica, sembra offendere la P.A.¹³⁷.

La prima ipotesi di reato disciplinata nel capo IV, rubricata “*sostituzione di persona*”, punisce con la reclusione fino a un anno, “*chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici*” (art. 494 c.p.)¹³⁸.

Si tratta di una figura di reato a carattere sussidiario. Come previsto dall’art. 494 c.p. essa risulta infatti applicabile solo laddove “*il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica*”; semperché, tuttavia, ci si trovi in presenza di un unico fatto materiale, riconducibile contemporaneamente alla fattispecie in esame e ad altra fattispecie criminosa posta a tutela della

¹³⁶ Cfr. A. PAGLIARO, *Falsità personale*, in *Enc. dir.*, XIV, Milano, 1967, 646; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale, I delitti contro la persona*, cit., 605. Al riguardo, A. NAPPI, *Falso e legge penale*, cit., 75, ha tuttavia osservato che non è l’emblema in sé (come un abito sacerdotale) a poter essere falso, ma l’implicita dichiarazione di essere “sacerdote” proveniente dal chi indossi quell’abito in pubblico senza averne titolo. Pertanto, secondo l’Autore, il “contrassegno personale” non assumerebbe un significato dichiarativo, idoneo ad essere alterato in quanto tale, ma sarebbe esso stesso oggetto di una rappresentazione sulla quale ricade la falsità.

¹³⁷ Così, A. PAGLIARO, *Falsità personale*, cit., 106, secondo il quale, sotto diverso profilo, ipotesi di reato come quelle previste agli artt. 556 e 557 c.p., naturalmente destinate all’inquadramento fra i delitti di falsità personale, sono state invece inserite nel titolo relativo ai “delitti contro la famiglia”. Nello stesso senso, cfr. A. CRISTIANI, *Falsità personale*, in *Dig. disc. pen.*, V, Torino, 1991, 105. Quest’ultimo, inoltre, sottolinea che tali incoerenze sistematiche rischiano di determinare errate applicazioni in tema di concorso di reati; come, ad esempio, il concorso tra i reati di cui agli artt. 494 e 498 c.p. e il reato di truffa.

¹³⁸ Al riguardo, in generale, cfr. P. DE FELICE, *Le falsità personali. Profili generali*, Napoli, 1983, 196; **????** JACOVONE, *Il delitto di sostituzione di persona*, Napoli, 1974; **????** MANZINI, *Sostituzione di persona*, in *Annali*, 1935, 1026; A. PAGLIARO, *Falsità personale*, cit., 647; A. SANTORO, *Sostituzione di persona*, in *Enc. forense*, VII, Milano, 1962, 133.

fede pubblica. Qualora infatti vi sia una pluralità di fatti e, quindi, di azioni distinte, si avrà un concorso materiale di reati: così, ad esempio, si applicherà la disciplina del concorso materiale tra il delitto di falso materiale e quello di sostituzione di persona nel caso in cui un soggetto, dopo aver contraffatto un documento di identità, se ne serva per trarre i terzi in errore sulla sua identità¹³⁹. Il reato in questione può essere commesso da “chiunque”, e quindi, sia da un pubblico ufficiale o altro soggetto qualificato, che da un privato cittadino¹⁴⁰. La condotta tipica consiste nell’induzione in errore di terze persone. Ciò ha spinto parte della dottrina a considerare l’art. 494 c.p. un reato di evento, ove l’evento sarebbe costituito dall’errata percezione della realtà indotta nel terzo attraverso la condotta ingannatoria¹⁴¹. È vero che la norma richiede quest’effetto apprezzabile sul piano della psiche della vittima: ma è lecito dubitare che il legislatore abbia voluto concepire l’errore come vero e proprio evento, intorno al quale si addensa il disvalore del fatto. Il reato resta pur sempre di pericolo. Si tratta, inoltre, di una fattispecie a forma vincolata: la falsa rappresentazione deve infatti essere causata attraverso una delle quattro modalità tassativamente indicate dal legislatore. Perciò non sarà sufficiente una condotta meramente omissiva ad integrare il fatto tipico: non risponderà del reato in esame colui che, senza aver indotto in errore alcuno, approfitti di un altrui errore autonomamente ingeneratosi¹⁴².

Con riferimento alle diverse modalità tipiche di induzione in errore, la prima tipologia richiamata dalla norma è la sostituzione illegittima della propria all’altrui persona. Dal confronto con le altre condotte tipizzate dal legislatore emerge che si tratta proprio di una sostituzione “fisica” della persona¹⁴³: il soggetto agente, senza attribuirsi nomi, condizioni o qualità, fa apparire la sua persona diversa da quella che realmente è spacciandosi per un’altra. In ordine poi al requisito dell’illegittimità della sostituzione, la dottrina è concorde nel ritenere la superfluità della precisazione, inserita probabilmente al fine di allontanare ogni possibile dubbio circa l’irrelevanza penale delle con-

¹³⁹ Cfr. Cass. pen., sez. V, 10.2.2003, n. 12695, in *CED*, rv. 223887, secondo cui “il delitto di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) è sussidiario rispetto ad ogni altro reato contro la fede pubblica, come si evince dall’inciso ‘se il fatto non costituisce altro delitto contro la fede pubblica’ contenuto nella norma incriminatrice; esso, tuttavia, in tanto può ritenersi assorbito in altra figura criminosa in quanto ci si trovi in presenza di un fatto unico, riconducibile contemporaneamente sia alla previsione dell’art. 494 c.p. sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; viceversa, quando ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate, si ha concorso materiale di reati”; nonché, nello stesso senso, Cass. pen., sez. V, 27.1.1998, n. 4981, in *Cass. pen.*, 1999, 2542; Cass. pen., sez. VI, 19.5.1987, in *Riv. pen.*, 1988, 398; Cass. pen. 11.5.1981, in *Riv. pen.*, 1982, 152.

¹⁴⁰ Così, A. PAGLIARO, *Falsità personale*, cit., 647. In senso contrario, invece, A. CRISTIANI, *Il delitto di falsità personale*, Padova, 1955, 105, per il quale il pubblico ufficiale può rispondere del reato di cui all’art. 494 c.p. solo in concorso con l’azione principale del privato.

¹⁴¹ A. PAGLIARO, *Falsità personale*, cit., 646.

¹⁴² Cfr. Cass. pen., sez. V, [????], in *Giust. pen.*, 1968, II, 296.

¹⁴³ Cfr. R. BORGOGNO, *Falsità personali*, in *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da S. Casese, Milano, 2006, 2412 s.; A. SANTORO, *Sostituzione di persona*, cit., 133.

dotte di sostituzione di persona poste in essere dall'agente di polizia o del controspionaggio. La seconda modalità della condotta consiste, invece, nell'attribuire a sé o ad altri un falso nome. Al riguardo, per nome deve intendersi tutto l'insieme dei contrassegni di identità (prenome, cognome, luogo e data di nascita, paternità e maternità)¹⁴⁴, risultando penalmente privo di rilevanza penale, viceversa, l'uso di uno pseudonimo che abbia assunto la stessa importanza del nome. Il falso nome può appartenere ad altra persona, ovvero essere anche solo immaginario o inesistente¹⁴⁵; e si ritiene sufficiente ai fini della sua integrazione anche il mutamento di una sola vocale¹⁴⁶. Il reato in esame può essere commesso, inoltre, anche attraverso l'attribuzione di un falso "stato", bastando a tal fine la semplice dichiarazione, senza che sia necessaria l'esibizione di un documento¹⁴⁷. Con tale espressione si deve intendere la condizione del soggetto all'interno della società nelle sue espressioni e, pertanto, devono ricomprendersi in tale nozione la capacità di agire, la cittadinanza, lo stato libero o coniugale, la parentela e l'affinità, la patria potestà, ecc.¹⁴⁸.

Infine, l'ultima modalità di induzione in errore consiste nell'attribuire a sé o ad altri "una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici"; come, ad esempio, la qualità di proprietario, possessore, creditore, l'età, la residenza, il domicilio, ecc. Ovviamente, anche se ciò non è precisato dal legislatore, le qualità alle quali la legge attribuisce effetti giuridici devono assumere rilevanza all'interno del rapporto nel quale sono falsamente "spese": un soggetto che si dichiara proprietario di un immobile pur non essendolo, commetterà il reato in eparola solo laddove tale qualità sia richiesta per il compimento di quel particolare atto che sta per essere stipulato (ad esempio, la compravendita dell'immobile)¹⁴⁹. Inoltre, la giurisprudenza ha anche sottolineato la necessità che la qualità falsamente attribuita dal soggetto sia anche capace di produrre quegli effetti giuridici attribuiti dalla legge¹⁵⁰.

La fattispecie contempla un dolo generico di base, consistente nella coscienza e volontà di ingannare altri sull'identità della propria persona attraverso una delle modalità tipizzate; ad esso si aggiunge il dolo specifico, costituito dalla finalità di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. In assenza di espresse indicazioni da parte del legislatore, si ritiene che sia il concetto di "vantaggio" che quello di "danno" non debbano essere connotati dalla "patrimonialità": così, potrà essere integrato il dolo specifico

¹⁴⁴ Cfr. A. PAGLIARO, *Falsità personale*, cit., 647.

¹⁴⁵ Cfr. Cass. pen., sez. I, 1.12.1961, in *Cass. pen. mass.*, 1962, 340.

¹⁴⁶ Cfr. A. PAGLIARO, *Falsità personale*, cit., 647.

¹⁴⁷ Così, Cass. pen., sez. III, 14.1.1964, in *Giust. pen.*, 1964, II, 502.

¹⁴⁸ Cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale, I delitti contro la persona*, cit., 607; A. NAPPI, *Falso e legge penale*, cit., 76; A. PAGLIARO, *Falsità personale*, cit., 647. Invece, secondo V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, cit., 978 e A. CRISTIANI, *Il delitto di falsità personale*, cit., 109, rientrerebbero nella nozione di "stato" anche l'età, il domicilio o la residenza.

¹⁴⁹ Cfr. A. PAGLIARO, *Falsità personale*, cit., 647.

¹⁵⁰ Cfr. Cass. pen., sez. V, n. 9768/1985, in *Cass. pen.*, 1986, 1957.

semplicemente se l'agente abbia agito con la finalità di impedire la propria identificazione o per appagare la propria vanità personale¹⁵¹.

La seconda ipotesi di reato disciplinata nel capo IV, prevista dall'art. 495 c.p., punisce con la reclusione da uno a sei anni "chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona".

Tale fattispecie si poneva originariamente in rapporto di specialità con l'ipotesi di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico prevista dall'art. 483 c.p., in relazione all'oggetto della dichiarazione o attestazione resa al pubblico ufficiale: nome, stato o qualità propri del dichiarante o altrui¹⁵². Successivamente, la riforma apportata con la l. 24.7.2008, n. 125, ha eliminato il riferimento all'atto pubblico nell'art. 495 c.p.: sicché tra gli artt. 495 e 483 c.p. non ricorre un rapporto di specialità essendo stata espunta, dall'articolo in commento, l'ipotesi della falsa attestazione – concernente nome, stato o qualità propri del dichiarante o altrui – sia resa al pubblico ufficiale in un atto pubblico; laddove, invece, la falsa attestazione di stato sia resa in un atto diverso da quello pubblico, troverà applicazione soltanto l'art. 495 c.p.¹⁵³.

L'azione deve consistere in una dichiarazione o attestazione al pubblico ufficiale avente ad oggetto una falsa identità, un falso stato o una falsa qualità della propria o dell'altrui persona: perciò è irrilevante la semplice reticenza o il silenzio. Per quanto riguarda la nozione di "identità" e di "stato" si rinvia a quanto già detto in merito all'art. 494 c.p. Con riferimento, invece, all'espressione "qualità personali", devono essere ricompresi in tale concetto gli attributi e i modi di essere che servono a delineare l'individualità di un soggetto: sia quelli primari, come l'identità o lo stato civile; sia le qualità secondarie che comunque contribuiscono a identificare i soggetti, come la professione, la dignità, il grado accademico, l'ufficio pubblico ricoperto o eventuali precedenti penali¹⁵⁴. Restano pertanto fuori dal fuoco della tutela penale le richieste dell'autorità su condizioni personali del soggetto rivolte ad altri fini: si pensi alla richiesta volta ad ottenere elementi di accusa a carico di un soggetto¹⁵⁵.

¹⁵¹ Cfr. Cass. pen., sez. V, n. 5915/1999, in *Guida dir.*, 1999, n. 28, 93; nonché, in dottrina, A. PAGLIARO, *Falsità personale*, cit., 648.

¹⁵² Così, Cass. pen., sez. V, 14.6.2007, in *CED*, rv. 34958.

¹⁵³ Cfr. R. BARTOLI, *Le falsità personali*, in *Reati contro la fede pubblica*, a cura di M. Pelissero e R. Bartoli, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. Palazzo e C.E. Paliero, Torino, 2011, 398 s. Inoltre, secondo R. BORGOGNO, *Falsità personali*, cit., 2415; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale, I delitti contro la persona*, cit., 608; A. PAGLIARO, *Falsità personale*, cit., 649, diversamente dall'art. 483 c.p., nella fattispecie in esame la dichiarazione o l'attestazione realizzabile da chiunque sull'identità, lo stato o altre qualità proprie o di altri hanno ad oggetto contrassegni di cui l'atto non necessariamente è destinato a provare la verità.

¹⁵⁴ Cfr. Cass. pen. 1.4.1967, n. 218; Cass. pen. 21.4.1975, n. 4348; Cass. pen. 15.4.1998, n. 4426.

¹⁵⁵ Cfr. Cass. pen., sez. V, 16.2.1993, in *Cass. pen.*, 1994, 2995, secondo cui "le 'altre qualità proprie o dell'altrui persona', cui fa riferimento l'art. 495 c.p., sono soltanto quelle che servono a completare lo stato e l'identità della persona ai fini della sua identificazione. Restano,

Secondo parte della dottrina, inoltre, l'espressione in parola dovrebbe essere intesa nel senso di "qualità produttive in concreto di effetti giuridici" *ex art.* 494 c.p.¹⁵⁶. In realtà, a differenza di tale fattispecie, si ritiene che, non essendo richiesto nell'art. 495 c.p. che dalle qualità falsamente dichiarate o attestate discendano direttamente effetti giuridici, sia sufficiente l'idoneità della falsa attestazione a produrre detti effetti; requisito, quest'ultimo, dal quale non si può prescindere, sempre ponendosi nell'ottica dell'offensività del reato¹⁵⁷. A titolo esemplificativo, fra le "qualità personali" penalmente tutelate – in quanto oggetto di possibile falsa attestazione o dichiarazione – rientrano, il domicilio o la residenza del dichiarante¹⁵⁸; i precedenti penali (anche se già eliminati dal casellario), sui quali il soggetto può non rispondere ma non mentire¹⁵⁹; la qualità di "convivente" al fine di ottenere un colloquio con un detenuto¹⁶⁰; ma non l'abilitazione alla guida dei veicoli¹⁶¹.

In ordine all'elemento soggettivo del reato in esame, il dolo richiesto è generico e consiste, perciò nella rappresentazione e volontà della falsa dichiarazione con la consapevolezza della qualità di pubblico ufficiale del soggetto al quale la dichiarazione o attestazione è resa.

L'art. 495 prevede al comma 2 l'aggravante della reclusione non è inferiore a due anni:

1. se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; rispetto alle quali è chiaro che deve trattarsi di dichiarazioni relative alle qualità personali, essendo le altre falsità previste e punite dal capoverso di cui all'art. 483 c.p.;
2. se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

La l. 18.3.2008, n. 48, che ha ratificato la Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica, ha introdotto all'art. 495 *bis* c.p. c, che contempla un'ipotesi speciale del delitto di cui all'art. 495 c.p.: "*chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche*

perciò, fuori della tutela penale le richieste dell'autorità su condizioni personali del soggetto non giustificate da esigenze di identificazione, ma rivolte ad altro fine, quale quello di acquisire elementi di accusa a carico dell'indagato"; nonché, nello stesso senso, Cass. pen., sez. V, n. 6751, in *Cass. pen.*, 1985, 1823.

¹⁵⁶ Così [P. AIELLO](#), *False dichiarazioni circa la titolarità della patente di guida, con riferimento all'art. 495 c.p.*, in *Giust. pen.*, 1968, II, 627 ss.; [P. SCOLAZZI](#), *Sul concetto di qualità personale*, in *Riv. pen.*, 1960, II, 739.

¹⁵⁷ Così A. PAGLIARO, *Falsità personale*, cit., 623.

¹⁵⁸ Cfr. Cass. pen., sez. I, 29.11.1977, in *Giur. it.*, 1978, II, 472; Cass. pen., sez. II, 17.3.1978, in *Giur. it.*, 1979, II, 396.

¹⁵⁹ Cfr. Cass. pen., sez. V, 21.3.1984, in *Giust. pen.*, 1985, II, 30.

¹⁶⁰ Cfr. Cass. pen., sez. V, 8.2.2002, in *Cass. pen.*, 2003, 906.

¹⁶¹ Cfr. Cass. pen., sez. un., 4.5.1968, in *Cass. pen. mass.*, 1968, 669.

che l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno". L'elemento specializzante del reato in questione rispetto alla "fattispecie madre" è la qualità del destinatario della falsa dichiarazione o attestazione: un soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche (o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime). La condotta tipica consiste in una falsa attestazione o dichiarazione esplicita – non rileva la semplice reticenza o il silenzio – sull'identità, lo stato o altre qualità personali. Elemento normativo della fattispecie è la firma elettronica, da definirsi ai sensi d.lgs. n. 82/2005 come tale l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica. L'elemento psicologico richiesto è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà della falsa dichiarazione o attestazione, con la consapevolezza della qualità di certificatore delle firme elettroniche del soggetto al quale questa è resa.

Sempre la citata legge del 2008, ha introdotto l'ulteriore fattispecie di cui all'art. 495 *ter* c.p.: "chiunque, al fine di impedire la propria o l'altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni".

Si tratta di un reato istantaneo¹⁶², la cui condotta consiste in qualunque alterazione delle parti del proprio o dell'altrui corpo idonea ad incidere ai fini dell'identificazione personale (come, ad esempio, le diverse forme di plastica facciale, di alterazione delle impronte digitali, ecc.). Non cade nell'area di punibilità, il semplice travisamento o la modifica somatica che non comporti un'alterazione dell'integrità somatica, in senso proprio (per esempio il farsi crescere o il tagliarsi la barba, i baffi, i capelli, ecc.). È previsto un dolo specifico: il fatto deve essere commesso al fine di impedire la propria o l'altrui identificazione; e, qualora il fatto risulti commesso nell'esercizio di una professione sanitaria, risulterà aggravato (art. 495 *ter*, comma 2, c.p.).

Anche l'art. 496 c.p., è stato modificato che punisce "chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sull'identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle proprie funzioni o del servizio".

Nonostante sia stato eliminato nella disposizione il riferimento all'atto pubblico, è punito colui che renda false dichiarazioni "attestanti", ossia finalizzate a garantire il proprio stato a altre qualità personali, destinate a essere inserite in un atto fidefaciente idoneo a documentarle¹⁶³. In secondo luogo, le

¹⁶² Cfr. Cass. pen. 23.4.2009, n. 17292.

¹⁶³ Cfr. Cass. pen., sez. IV, 11.5.2009, in CED, rv. 244004 secondo cui "il reato di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 125 del 2008, si distingue da quello di false dichiarazioni sulla propria identità poiché il disvalore è incentrato sulla condotta di 'attestazione falsa', sicché, nonostante l'eliminazione del riferimento all'atto pubblico, esso incrimina tuttora il soggetto che renda false dichiarazioni 'attestanti',

false dichiarazioni o attestazioni devono essere poste in essere a seguito di interrogazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, avente ad oggetto proprio quei contrassegni personali sui quali l'agente mente (non rileveranno, pertanto, le false dichiarazioni spontanee)¹⁶⁴. Inoltre, diversamente dall'art. 495 c.p., destinatario della condotta può essere, oltre che il pubblico ufficiale, un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio del servizio¹⁶⁵. La condotta dichiarativa può essere commessa, non solo attraverso frasi o parole, ma anche con atti diversi come l'esibizione di un falso documento d'identità. Il dolo presuppone la coscienza e volontà di dichiarare il falso con la consapevolezza di rispondere a un soggetto che opera nell'esercizio di pubbliche funzioni o di un pubblico servizio. Infine, è bene evidenziare che l'ipotesi in esame deve essere distinta dal rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, nel qual caso si applicherà la contravvenzione di cui all'art. 651 c.p.

L'art. 497 c.p. punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516, "*chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale o un altro certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso è domandato*". L'inserimento di tale fattispecie nell'ambito delle falsità personali si giustifica per il fatto che, normalmente, solo il diretto interessato può richiedere – e ha diritto di ottenere senza motivare la domanda – i certificati del casellario giudiziale e, pertanto, la norma punisce chi, per ottenere il certificato, si spaccia per un'altra persona¹⁶⁶. Tuttavia, la condotta di "procurarsi con frode" certificati del casellario giudiziale risulta più ampia, visto che la frode può concretizzarsi anche allegando falsamente una delle ragioni che, ai sensi degli artt. 21, 22, 28 e 29, d.P.R. n. 313/2002, consentono la richiesta del certificato in parola da parte di soggetti diversi dall'interessato. Per questo, secondo parte della dottrina, tale figura di reato avrebbe dovuto essere inserita fra i delitti contro l'amministrazione della giustizia¹⁶⁷. La frode, inoltre, deve avere ad oggetto il rilascio del certificato: perciò non costituirà reato ottenere il certificato raggirando un altro soggetto. Infine, oltre a chi si procura fraudolentemente un certificato del casellario giudiziale, il delitto in esame punisce anche colui che faccia uso di uno di tali certificati relativi ad altra persona, legittimamente o illegittimamente procurato per uno scopo diverso da quello per cui è stato richiesto.

L'art. 10, comma 4, d.l. n. 144/2005, contenente "misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale", convertito, con modificazioni, nella l. n. 155/2005, ha introdotto l'art. 497 *bis*, che prevede che "*chiunque è trovato in*

ovvero tese a garantire, il proprio stato od altre qualità della propria od altrui persona, destinate ad essere riprodotte in un atto fidefaciente idoneo a documentarle".

¹⁶⁴ Così, A. PAGLIARO, *Falsità personale*, cit., 650.

¹⁶⁵ Cfr. Cass. pen., sez. V, 17.12.1997, n. 11808.

¹⁶⁶ Cfr. A. PAGLIARO, *Falsità personale*, cit., 651.

¹⁶⁷ Così, F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, cit., 152; A. PAGLIARO, *Falsità personale*, cit., 646; A. CRISTIANI, *Il delitto di falsità personale*, cit., 111.

possesso di un documento falso valido per l'espatrio è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale". Si tratta di due distinte ipotesi di reato. Il comma 1 punisce chi sia trovato in possesso di un documento valido per l'espatrio: non basta, quindi, il mero possesso ma è necessario che il soggetto sia sorpreso in flagranza di tale possesso e – come si ricava dall'ipotesi di cui al comma 2 – che quest'ultimo sia finalizzato all'uso personale del documento falso. Rientrano pertanto nell'ambito di applicabilità della norma, posta l'ampia dizione, tutte le ipotesi di detenzione per uso personale nonché di utilizzazione di documenti di identificazione falsi¹⁶⁸. Esigenze di difesa sociale hanno indotto il legislatore ad introdurre una fattispecie di reato di possesso, con un'anticipazione della tutela che porta a punire un mero possesso. Il comma 2, invece, punisce la fabbricazione, formazione ovvero la detenzione non per uso personale (vale a dire per la consegna ad altri) del documento falso. Malgrado l'apparenza, l'art. 497 *bis*, comma 2, c.p. costituisce in realtà una fattispecie autonoma che si pone in rapporto di specialità rispetto alla figura di reato prevista dall'art. 482 c.p. in relazione all'art. 477 c.p. Con riferimento poi alla distinzione tra il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi in esame e quello di uso di atto falso di cui all'art. 489 c.p., il primo si differenzia dal secondo *"in quanto, sul piano strutturale, prescinde dall'esclusione di qualsiasi forma di concorso nella formazione dell'atto falso e, con riguardo al bene protetto, tutela l'affidabilità dell'identificazione personale e non la genuinità del documento in sé"*¹⁶⁹.

L'art. 1 *ter*, comma 1, lett. *b*, d.l. n. 272/2005, convertito, con modificazioni, nella l. n. 49/2006, ha invece introdotto l'art. 497 *ter* c.p., che estende le pene previste dall'art. 497 *bis* c.p. appena esaminato:

a) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;

b) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso.

Con la prima ipotesi si punisce la mera detenzione illecita di uno degli oggetti indicati: è chiaro che, potendo tali oggetti essere detenuti solo dai soggetti indicati dalla legge, ogni detenzione da parte di un soggetto diverso deve considerarsi abusiva e quindi penalmente illecita¹⁷⁰. Quanto ai *"segni distinti-*

¹⁶⁸ Critica la formulazione della norma, L. PISTORELLI, *Punito anche il solo arruolamento*, in *Guida dir.*, 2005, fasc. 33, 56, secondo il quale si tratta di una *"formulazione non poco ambigua, giacché sembra escludere la punibilità della mera detenzione del documento falso, ma nemmeno evoca comportamenti attivi come quello dell'uso dello stesso documento"*.

¹⁶⁹ Cfr. Cass. pen., sez. V, 27.1.2011, n. 15833, in *CED*, rv. 246846.

¹⁷⁰ Cfr. Cass. pen., sez. V, 30.6.2009, n. 41080, in *CED*, rv. 245388, secondo cui *"integra il reato di possesso di segni distintivi contraffatti (art. 497-ter cod. pen.), la condotta di colui che detenga segni distintivi e contrassegni dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato acqui-*

vi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia” è bene evidenziare che sono tali quelli indicati dalle diverse norme che disciplinano e regolamentano l’attività di polizia. Inoltre, rientrano tra gli oggetti materiali della condotta anche tutti quelli che, pur senza riprodurre perfettamente gli originali, comunque ne simulano la funzione in modo tale da trarre in inganno cittadini sulla qualità personale di chi ne fa uso. La seconda fattispecie di cui alla lett. *b*, invece, punisce l’illecita fabbricazione, o comunque la formazione nonché l’utilizzo illecito degli oggetti e documenti indicati alla lett. *a*. Ovviamente, in quest’ultimo caso, il delitto in esame può concorrere con quello di sostituzione di persona punito dall’art. 494 c.p.¹⁷¹.

Infine, con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 498 c.p., d’Usurpazione di titoli o di onori, si deve evidenziare che l’art. 43, d.lgs. n. 507/1999 – successivamente modificato dalla l. n. 49/2006 – ha trasformato il reato in illecito amministrativo: “fuori dei casi previsti dall’articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l’abito ecclesiastico”; ovvero, “si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente”.

16. Le falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

Il capo I del titolo VII del codice penale ricomprende, sotto la rubrica “*della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*”, diverse figure criminose aventi ad oggetto, rispettivamente, valori pubblici ben determinati: monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e i biglietti di pubbliche imprese di trasporto.

Le falsità in monete e in carte di pubblico credito integrano il c.d. “falso nummario”. Prima di passare all’analisi delle diverse ipotesi raggruppabili in tale insieme, appare utile chiarire i concetti di tali valori pubblici. Per moneta deve intendersi, in senso tecnico-giuridico, ogni specie di metallo coniato, ossia, più in particolare, “*un pezzo di metallo, il cui peso e titolo sono garantiti*

stati via ‘internet’, trattandosi di materiale la cui diffusione è ordinariamente affidata a canali ufficiali o ad esercizi autorizzati alla vendita solo previa verifica del titolo di legittimazione personale”.

¹⁷¹ Cfr. Cass. pen., sez. IV, 21.10.1998, n. 12753, per la quale: “*l’esibizione di una paletta della Polizia di Stato da parte di un soggetto estraneo a tale amministrazione allo scopo di evitare la contestazione di sosta del proprio veicolo in zona vietata, integra il reato di cui all’art. 494 c.p. e non quello di cui all’art. 471 stesso codice, non avendo la paletta funzione di certificazione, essendo essa solo un segno distintivo della appartenenza di chi ne è munito a un corpo amministrativo dello Stato. Considerato, poi, che l’uso illecito di tale segno distintivo è finalizzato all’ottenimento di un vantaggio, è configurabile il reato di sostituzione di persona e non quello, meno grave, di usurpazione di titoli o di onori, di cui all’art. 498 c.p.*”.

dallo Stato e provati dalla integrità delle impronte che ne coprono la superficie”¹⁷²; sia nazionale che straniera (art. 453, n. 1, c.p.; Convenzione di Ginevra 29.4.1929, approvata con r.d. 20.6.1935, n. 1518), avente corso legale nello Stato. Tale è quella cui sia stata legalmente attribuita, dallo Stato che la conia, la funzione di mezzo di pagamento con efficacia liberatoria per un determinato valore; finché lo stesso Stato non intervenga ad escluderla con una manifestazione di volontà in senso contrario. La moneta non avente corso legale non può, evidentemente, costituire oggetto di falso penalmente rilevante (art. 453, n. 1, c.p.); bensì, ove ne ricorrano i presupposti, oggetto di altro delitto come, ad esempio, la truffa. Al riguardo, è bene precisare che, secondo la giurisprudenza, si considera “in corso” anche la moneta (o il valore) avente una circolazione a carattere più limitato; vale a dire, in altri termini, anche la moneta che, pur se formalmente fuori corso, può tuttavia ancora essere cambiata con quella in corso¹⁷³. Nelle carte di pubblico credito, invece, parificate alle monete dall’art. 458, comma 1, c.p., rientrano, secondo l’elencazione di cui al cpv. dell’art. 458 – da intendersi come tassativa – la moneta cartacea (come le banconote e i biglietti di Stato); le carte o cedole al portatore emesse dai governi (come i buoni del tesoro) nonché tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati¹⁷⁴.

La prima ipotesi criminosa ricompresa in tale categoria è la fattispecie di cui all’art. 453 c.p., che punisce con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098 una serie di condotte tipiche¹⁷⁵: la contraffazione (art. 453, n. 1), consistente nella fabbricazione, da parte di soggetti non legalmente autorizzati, di monete o carte di pubblico credito in maniera idonea a ingannare il pubblico; l’alterazione (art. 453, n. 2), in qualunque modo, di monete genuine dando ad esse l’apparenza di un valore superiore; l’introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione – nel senso di disponibilità, anche momentanea e a qualsiasi titolo – e la spesa o messa in circolazione (art. 453, n. 3), di monete contraffatte o alterate, da parte di chi non sia concorso in una di tali condotte ma di concerto con l’autore della falsificazione ovvero con un intermediario; nonché l’acquisto o la ricezione (art. 453, n. 4), al fine di metterle in circolazione, di monete contraffatte o alterate da chi le ha falsificate ovvero da un intermediario. Rientra nell’ambito delle falsità nummarie anche la fattispecie prevista dall’art. 454 c.p., che punisce con una

¹⁷² Così, W. JEVONS, *Economia politica. Ristampa anastatica*, Milano, 1982.

¹⁷³ Cfr. Cass. pen. 28.8.2003, n. 34695, che ha precisato, in applicazione di tale principio, che attualmente, e per un periodo di dieci anni successivi alla sua sostituzione con l’euro, la lira conserva ancora tale natura, sulla base della legale possibilità, in tale periodo, della sua conversione nella nuova valuta riconosciuta dall’ordinamento.

¹⁷⁴ Secondo D. PIVA, *Falsità in monete ed in sigilli*, in *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da S. Cassese, Milano, 2006, 2408, sono da escludersi, quindi, i titoli nominativi, quelli non emessi da un governo o emessi da governi non riconosciuti o, ancora, quelli che non devono obbligatoriamente essere ricevuti come mezzo di pagamento.

¹⁷⁵ In ordine all’art. 453 c.p., cfr. E. MEZZETTI, *Sub art. 453*, in *Codice penale ipertestuale*, a cura di M. Ronco e S. Ardizzone, Torino, 2003.

pena più lieve dall'ipotesi di cui all'art. 453, n. 2, c.p. (reclusione da uno a cinque anni e multa da euro 103 a euro 516) chiunque altera monete scemandone in qualunque modo il valore; ovvero, rispetto a tali monete così alterate, ponga in essere uno dei fatti indicati ai nn. 3 e 4 dell'art. 453 c.p. A differenza dalle condotte descritte dall'art. 453, nn. 3 e 4, c.p., l'art. 455 c.p. punisce invece chi, senza concerto con l'autore della falsificazione ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato, detiene o acquista (da persone diverse dal falsificatore o dall'intermediario) monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione; ovvero chi le spende o mette altrimenti in circolazione senza concerto nel senso anzidetto. Le pene previste in tali ipotesi sono quelle indicate negli artt. 453 e 454 c.p., ridotte da un terzo alla metà. L'art. 457 c.p. prevede poi un'altra figura di reato rientrante nella categoria in esame, che punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 "*chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede*". In questo caso, diversamente dall'ipotesi di cui all'art. 455 c.p. nel quale l'autore è cosciente della falsità all'atto della ricezione, la coscienza della falsità è posteriore a tale momento e, ovviamente, antecedente alla spendita o messa in circolazione. Con riferimento all'elemento psicologico delle falsità nummarie, è appena il caso di evidenziare che il dolo non si esaurisce nella coscienza e volontà dei fatti materiali previsti dalle diverse disposizioni incriminatrici, ma ricomprende altresì l'offesa degli interessi protetti. In alcune fattispecie, inoltre, è richiesto altresì il dolo specifico consistente nel fine di mettere in circolazione la moneta falsificata. Infine, si deve evidenziare che l'art. 463 c.p. prevede una causa speciale di non punibilità, nel caso in cui chi abbia commesso uno dei fatti descritti riesca a impedire la contraffazione, l'alterazione, la fabbricazione o la circolazione, prima che l'Autorità ne abbia notizia. Si tratta di un'ipotesi di ravvedimento *post-factum* richiedente, da parte del colpevole, una vera e propria interruzione dell'attività criminosa.

Nell'ambito della categoria delle falsità in valori di bollo¹⁷⁶ rientrano, invece, le ipotesi previste dagli artt. 459 e 464 c.p. Secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 459 c.p., per valori di bollo, agli effetti della legge penale, devono intendersi – in via tassativa – la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali. Inoltre, *ex art.* 33, d.P.R. 29.3.1973, n. 156, la tutela è estesa anche ai francobolli "stranieri". L'art. 459, comma 1, c.p., rubricato "*Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto o messa in circolazione di valori di bollo falsificati*", estende l'applicazione degli artt. 453, 455 e 457 c.p. anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo, ovvero all'introduzione nel territorio dello Stato, all'acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo contraf-

¹⁷⁶ In argomento, C. CORSONELLO, *Dei delitti di falsità in valori di bollo*, in *Riv. pen.*, 1964, I, 321; A. CRISTIANI, *Falsità in monete e valori pubblici*, in *Dig. disc. pen.*, V, Torino, 1991, 66 ss.; A. NAPPI, *Falso nummario*, in *Enc. giur. Treccani*, XIV, Roma, 1989, 4; G. NEPPI MODONA, *Falsità in valori di bollo e in biglietti di trasporto*, in *Enc. dir.*, XVI, Milano, 1967, 622.

fatti, prevedendo la riduzione della pena di un terzo. Al riguardo, si deve sottolineare che ai fini di un'esatta configurazione dei fatti di reato, oltre alle condotte elencate nella norma in esame, bisogna fare riferimento all'intero contenuto delle disposizioni richiamate. Ne deriva, ad esempio, che la detenzione di valori di bollo senza concerto con i falsificatori sarà punibile solo laddove sia posta in essere al fine di metterli in circolazione *ex art. 455 c.p.*¹⁷⁷. Anche rispetto a tale ipotesi trova applicazione la causa speciale di non punibilità di cui all'art. 463 c.p. L'art. 464 c.p. punisce, invece, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516, "*chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati*". Simile alla condotta più generica di messa in circolazione di cui all'art. 459 c.p., l'"uso", in realtà, deve più specificamente consistere in un utilizzo conforme alla normale destinazione che la cosa avrebbe se fosse genuina; come, ad esempio, all'apposizione di una marca da bollo alterata¹⁷⁸. Il secondo comma dello stesso articolo prevede poi un'attenuazione di pena nel caso in cui i valori di bollo falsi utilizzati siano stati ricevuti *ab origine* in buona fede. Infine, l'ipotesi prevista dall'art. 466 c.p., originariamente rientrante nella categoria in esame, è stata in realtà depenalizzata dal d.lgs. 30.12.1999, n. 507 (art. 42 del decreto). Allo stato attuale, pertanto, le due distinte fattispecie previste dal primo e dal secondo comma della norma in parola – che puniscono chi cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di bollo i segni appositivi per indicare l'uso già fattone; ovvero chi, senza essere concorso nell'alterazione, fa uso dei valori di bollo alterati – costituiscono un semplice illecito amministrativo.

Gli artt. 460 e 461 c.p. prevedono poi come reati autonomi alcune condotte preparatorie che, in presenza dei requisiti di idoneità e univocità degli atti, avrebbero potuto integrare il tentativo delle fattispecie punite dall'art. 459 c.p. In particolare, la prima ipotesi punisce, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032, la contraffazione di carta filigranata – che porta impressi particolari disegni visibili in trasparenza e che può essere prodotta solo dallo Stato o da altri enti pubblici o da privati espressamente autorizzati – che si adopera per la fabbricazione di carte di pubblico credito o dei valori di bollo; ovvero l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di tale carta contraffatta. L'art. 461

¹⁷⁷ Così, Cass. pen. 22.2.1983, in *Riv. pen.*, 1983, 912, secondo cui: "*il rinvio dell'art. 459 c. p. alle disposizioni degli art. 453, 455 e 457 non può intendersi come un semplice richiamo quoad poenam; sicché per la individuazione delle relative fattispecie è necessario far riferimento al contenuto delle disposizioni richiamate; ne consegue che in caso di detenzione di valori di bollo contraffatti o alterati, occorre accertare se la detenzione sia avvenuta al fine della messa in circolazione, così come richiesto dall'art. 455; se tale fine è escluso, non sussiste il reato di cui all'art. 459; così, se il soggetto, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, abbia detenuto valori di bollo falsificati ma non al fine della messa in circolazione, e poi ne abbia fatto uso secondo la loro normale destinazione, non si configura l'ipotesi criminosa di cui all'art. 459, bensì quella meno grave prevista dall'art. 464*".

¹⁷⁸ Cfr. Cass. pen. 22.2.1989, in *Riv. pen.*, 1990, 593; Cass. pen. 22.2.1983, cit., 912; Cass. pen. 17.12.1982, in *Rep. Foro it.*, 1984, 1016.

c.p., invece, punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516, se il fatto non costituisce un più grave reato, la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di filigrane – ossia i punzoni, le forme o le tele necessarie per fabbricare la carta filigranata – ovvero di programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. Anche rispetto a tali figure di reato si applica la causa speciale di non punibilità di cui all'art. 463 c.p.

Infine, con riferimento alle falsità aventi ad oggetto biglietti di pubbliche imprese di trasporto, l'art. 462 c.p. individua quale oggetto materiale della condotta falsificatoria i biglietti di strade ferrate, la cui nozione si ricava dall'art. 431, comma 3, c.p.; o di altre pubbliche imprese di trasporto, rispetto alle quali devono ricomprendersi tutti i mezzi di spostamento di persone o cose. La condotta, consiste nella contraffazione o alterazione di tali biglietti; nell'acquisto o detenzione degli stessi, da parte di chi non sia concorso nella contraffazione o alterazione, al fine di metterli in circolazione; ovvero nella messa in circolazione di tali biglietti contraffatti o alterati. Al riguardo, si deve sottolineare che, a differenza dell'art. 459 c.p., poiché la norma in esame non fa alcun riferimento agli artt. 453, 455 e 457 c.p., gli elementi del reato di falsificazione di biglietti dovranno essere ricavati soltanto dal testo della relativa disposizione incriminatrice.

In ordine all'ipotesi di cui all'art. 465, "*uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto*", si deve infine solo evidenziare l'intervenuta depenalizzazione ad opera del d.lgs. 30.12.1999, n. 507 (art. 41 del decreto).